

# Senato della Repubblica

## Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 3184

G/3184/25/5 e 6 (già em. 2.0.3)

[LATRONICO](#), [ZANETTA](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto 2 marzo 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

premessi che:

il 5 per mille è una quota delle imposte sul reddito delle persone fisiche a cui lo Stato rinuncia al fine di sostenere le attività delle organizzazioni *no-profit*;

tale strumento, fermo restando le disposizioni in materia di destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, si è dimostrato nel corso degli anni un importante e indispensabile aiuto per il terzo settore e, in particolare, per le associazioni di volontariato, per le fondazioni e per gli enti che prestano la propria attività in ambito sociale, nel settore dell'università e della ricerca e dello sport;

la crisi economica che investe anche il nostro paese rende necessaria da parte del Governo un'azione svolta a preservare ogni organizzazione che offre servizi utili per i cittadini,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa volta a prevedere che una quota del 5 per mille dell'IRPEF, calcolata al netto del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle imposte sostitutive previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia destinata al sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni non riconosciute e delle fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, al finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università e al finanziamento della ricerca sanitaria;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a stabilire le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme da destinare al 5 per mille.

**G/3184/26/5 e 6 (già em. 4.77)**

ZANETTA, BUTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3184 recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento»,

premessi che:

la navigazione lacuale sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, riveste un ruolo strategico per la mobilità via acqua, di persone e di merci, nonché nel settore turistico, essendo, tra l'altro, un'importante risorsa dal punto di vista ambientale rispetto alle altre forme di trasporto più inquinanti;

nelle regioni dove sono presenti i laghi più estesi, Piemonte, Lombardia e Veneto, l'esigenza della continuità e il potenziamento dei sistemi di navigazione lacuale sono molto sentiti, sia per la necessità di mobilità quotidiana di studenti e lavoratori che per le potenzialità turistiche di questi luoghi;

la Gestione Governativa Navigazione Laghi ai sensi della Legge 614 del 18 luglio 1957 deve garantire, in nome e per conto dello Stato, le linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, nonché, in applicazione della «Convenzione Italo-Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano», promossa e sottoscritta dai rispettivi Governi, anche il servizio di trasporto pubblico nel bacino svizzero del lago Maggiore;

gli stanziamenti dello Stato si sono notevolmente ridotti nel tempo, compromettendo di fatto la continuità della prestazione dei servizi di trasporto lacuale;

in particolare, per il corrente esercizio 2012, si sono ulteriormente contratti i trasferimenti ministeriali che originariamente previsti per 26.500.000 euro, sono stati dapprima ridotti a 16.500.000 euro per gli anni 2010-2011 ed ora a 13.285.000 euro per il 2012;

inoltre, l'entrata in vigore della legge 15 dicembre 2011, n. 217, con la quale è stato modificato il testo dell'articolo 8-*bis* della legge 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m. (legge IVA) escludendo di fatto la «non imponibilità» IVA finora vigente per le cessioni delle navi e di tutte le dotazioni di bordo compresi carburanti e lubrificanti, nonché tutte le prestazioni di servizi ad esse connesse per la «navigazione interna» essendo tale «non imponibilità» limitata alla «navigazione in alto mare», ha creato ulteriori problematiche;

le funzioni delegate alla Gestione Governativa per il pubblico servizio appaiono di vitale importanza per lo sviluppo economico e la crescita dei territori interessati;

impegna il Governo:

a valutare l'ulteriore assegnazione di adeguate risorse per il 2012 alla Gestione Governativa, destinate alla continuità dell'esercizio della navigazione lacuale.

**G/3184/28/5 e 6 (già em. 2.35)**

[LANNUTTI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PARDI](#), [PEDICA](#)

Le Commissioni 5a e 6a del Senato, in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 3184, recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento»,

considerato che:

più efficaci misure di contrasto all'evasione fiscale sono necessarie e senz'altro possibili e già altri Paesi europei sono intervenuti in tal senso; infatti, risale ormai ad alcuni mesi fa l'annuncio di un nuovo accordo bilaterale tra Germania e Svizzera in materia di lotta all'evasione fiscale. In futuro, i redditi di cittadini tedeschi titolari di patrimoni illegalmente esportati in Svizzera saranno assoggettati a un'imposta anonima liberatoria del 26,375 per cento, pari all'aliquota in vigore in Germania (25 per cento), più il contributo di solidarietà tedesco;

il G20, da tempo, ha individuato come obiettivo primario dei Paesi più industrializzati la lotta all'evasione fiscale nei confronti dei «paradisi fiscali». Nella cosiddetta «lista nera» vi erano allora, tra gli altri, il Principato di Monaco, il Liechtenstein, il Lussemburgo, Andorra, le Bermuda, Cipro, Malta e San Marino e molti altri. Ma non erano esenti alcuni Paesi dove, con la scusa del segreto bancario, si coprivano da sempre gli evasori, come la Svizzera e l'Austria;

alcuni di questi Paesi decisero, in seguito ai provvedimenti del G20, di mettersi in regola per passare alla «lista bianca» ed entrarono nella cosiddetta «lista grigia», con l'impegno a stipulare 12 accordi bilaterali e internazionali con i Paesi dell'Osce per poter essere a posto. Gli accordi dovevano prevedere la collaborazione contro l'evasione fiscale e obblighi di informazione su tutti coloro che detengono conti bancari;

mentre altri Paesi, come Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito hanno già stipulato tali accordi, nulla si è ancora mosso in Italia, dove a tutt'oggi non si è ancora provveduto a stipulare, con nessuno dei cosiddetti paradisi fiscali, alcun accordo bilaterale coerente con la tendenza a superare l'opponibilità del segreto bancario auspicata in sede OCSE e di *Financial Stability Board*;

impegna il Governo

a definire, nel più breve tempo possibile, le modalità di applicazione di quanto previsto dalla direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 e delle decisioni del Consiglio 2004/911/CE e 2004/912/CE, nei confronti dei contribuenti che non abbiano dichiarato di detenere valori patrimoniali in conti correnti e depositi presso istituti di credito e finanziari della Confederazione Svizzera, previa conclusione di apposita convenzione tra il Governo italiano e il Governo della Confederazione Svizzera finalizzata ad ottenere la integrale trasmissione e lo scambio dei dati concernenti i redditi da risparmio derivanti dal pagamento di interessi corrisposti a persone fisiche e giuridiche e i capitali da questi detenuti in ciascun paese.

**G/3184/29/5 e 6 (già em. 4.0.38)**

[STRADIOTTO, CARLONI, FIORONI](#)

Le Commissioni 5a e 6a riunite del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3184, recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento»,

impegnano il Governo ad adottare le misure necessarie a realizzare le finalità di cui all'emendamento 4.0.38.

## **1.1**

[ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 11 comma secondo della legge 15 dicembre 2011 n. 217 e comunque fino al 31 dicembre 2012, è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti ai sensi del comma 1 lettera *b*) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

## **1.2**

[PISCITELLI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo II comma secondo della legge 15 dicembre 2011, n. 217, e comunque fino al 31 dicembre 2012, è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti ai sensi del comma 1 lettera *b*) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

## **1.3**

[BARBOLINI](#), [AGOSTINI](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [PAOLO ROSSI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LEGNINI](#), [LUMIA](#), [MERCATALI](#), [MORANDO](#), [PEGORER](#), [STRADIOTTO](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei casi di ottemperanza di obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie».

## **1.4**

[ANTEZZA](#), [PIGNEDOLI](#), [ANDRIA](#), [BERTUZZI](#), [MONGIELLO](#), [PERTOLDI](#), [RANDAZZO](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*. In conseguenza delle straordinarie condizioni di crisi in cui versa il comparto agricolo, in attesa di più organici interventi che consentano il superamento e aiutino la ripresa, in attesa dell'accertamento dell'effettivo credito vantato dall'INPS nei confronti delle imprese agricole, è disposta per l'anno 2012 la moratoria delle esposizioni debitorie delle aziende agricole, di ogni natura e/o origine, verso enti pubblici e/o assimilati ed istituto di credito, derivanti, connessi e/o collegati all'attività agricola. E' altresì disposta la sospensione sino al 31 dicembre 2012 delle procedure esecutive poste in essere dagli enti di riscossione nei confronti delle aziende agricole per le esposizioni debitorie di cui al presente comma.

4-*ter*. In presenza di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà delle imprese agricole, per i debiti contributivi contratti dalle medesime imprese nei confronti dell'INPS, scaduti alla data del 31 dicembre 2011, è concessa dall'ente impositore la riapertura dei termini di ristrutturazione o la rateizzazione dei medesimi con l'applicazione della disciplina della rateizzazione prevista dall'articolo 2, comma 20 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

4-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis*, valutati in 20 milioni di euro nell'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## **1.5**

[ANTEZZA](#), [PIGNEDOLI](#), [ANDRIA](#), [BERTUZZI](#), [MONGIELLO](#), [PERTOLDI](#), [RANDAZZO](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. In presenza di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà delle imprese agricole, per i debiti contributivi contratti dalle medesime imprese nei confronti dell'INPS, scaduti alla data del 31 dicembre 2011, è concessa dall'ente impositore la riapertura dei termini di ristrutturazione o la rateizzazione dei medesimi con l'applicazione della disciplina della

rateizzazione prevista dall'articolo 2, comma 20 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10».

## 1.6

[LEGNINI](#), [BARBOLINI](#), [AGOSTINI](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [PAOLO ROSSI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LUMIA](#), [MERCATALI](#), [MORANDO](#), [PEGORER](#), [STRADIOTTO](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. In presenza di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, per i debiti fiscali e contributivi scaduti e le rateizzazioni concordate dal contribuente con l'Agenzia delle entrate o con altri enti impositori, alla data del 31 dicembre 2011, il contribuente può richiedere all'Agenzia o all'ente impositore, qualora più favorevole, l'applicazione della disciplina della rateizzazione prevista dall'articolo 2, comma 20 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10».

## 1.7

[PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PETERLINI](#), [FOSSON](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Equitalia, in caso di mancato pagamento di due successive rate delle somme dovute, è tenuta, prima di procedere a qualsiasi azione cautelare nei confronti del contribuente, a notificare al proprietario dell'immobile e di altri beni un'informativa contenente un avviso relativo ai mancati pagamenti».

## 1.8

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le modalità di dilazione del pagamento di cui al presente articolo, sono applicate anche ai debiti previdenziali. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, emana uno o più decreti al fine di armonizzare la normativa in tema di riscossione di crediti previdenziali alle disposizioni del presente articolo».

## 1.0.1

## CASELLI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

### **«Art. 1-bis.**

1. Al fine di ridurre il contenzioso tributario, le liti fiscali di valore non superiore a 100.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, nonché dei soggetti abilitati alla riscossione, liquidazione e accertamento di tutte le entrate degli Enti Locali, iscritti all'Albo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, pendenti alla data del 1° ottobre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:

a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;

b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro il 10 per cento del valore della lite.».

## **1.0.2**

[BARBOLINI](#), [AGOSTINI](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [PAOLO ROSSI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LEGNINI](#), [LUMIA](#), [MERCATALI](#), [MORANDO](#), [PEGORER](#), [STRADIOTTO](#)

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 1-bis.**

(Misure sul ritardati pagamenti dei comuni)

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti da parte dei comuni virtuosi in regola con il Patto di stabilità, è istituita, per iniziativa della CDP Spa, in concorso con altri soggetti finanziari, anche privati, una apposita società, di seguito denominata «Impresa Sicura Spali, presso la quale è istituito il Fondo temporaneo di intervento per la liquidità delle imprese, di seguito denominato »Fondo«. Il capitale sociale di impresa sicura Spa, cui CDP Spa concorre utilizzando fondi anche rivenienti dal risparmio postale, è costituito da almeno 1 miliardo di euro e la dotazione del Fondo è stabilita in 1,5 miliardi di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013. Alla dotazione del Fondo, CDP Spa concorre pro quota, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie anche di cartolarizzazione di crediti acquisiti dalle imprese di cui al comma 2, senza garanzie dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.

2. I soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, creditori per forniture di beni e servizi nei confronti dei comuni di cui al comma 1, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere ai medesimi comuni

la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato ad Impresa Sicura Spa che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.

3. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di accesso da parte delle imprese agli interventi del Fondo di cui al comma 1 e le procedure per la regolazione del rapporto tra la società Impresa Sicura Spa e i comuni di cui al comma 1 titolari del debito».

### **1.0.3**

#### [GALIOTO](#)

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 12 , comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, le parole da: "In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio," a: ", in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori ed è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra gli stessi. Se uno dei genitori non contribuisce alle spese di mantenimento per i figli previste a seguito della separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta per intero al genitore che le sostiene. Ove uno dei genitori non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore un importo pari al 50 per cento della detrazione stessa".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica».

### **1.0.4**

#### [PISCITELLI, PALMIZIO, VILLARI, CARRARA](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

(Misure tributarie a favore dei comuni danneggiati

dal maltempo nel mese di febbraio 2012)

1. A favore degli enti locali interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificate si nel mese di febbraio 2012, è disposto il rimborso delle spese sostenute dagli enti stessi per la gestione

dell'emergenza neve, il ripristino danni, anche per quanto concerne le attività imprenditoriali, e la messa in sicurezza dei comuni. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **1.0.5**

[PISCITELLI](#), [PALMIZIO](#), [VILLARI](#), [CARRARA](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

(Misure tributarie a favore dei comuni danneggiati

dalla neve nel mese di febbraio 2012)

1. Sono escluse dall'ambito d'applicazione del Patto di stabilità i pagamenti relativi agli interventi posti in essere dagli enti locali al fine di fronteggiare la crisi causata dal maltempo nel periodo che va dall'1° al 17 febbraio 2012».

#### **1.0.6**

[PISCITELLI](#), [PALMIZIO](#), [VILLARI](#), [CARRARA](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

(Misure tributarie a favore dei comuni danneggiati

dalla neve nel mese di febbraio 2012)

1. Sono escluse dall'ambito d'applicazione del Patto di stabilità le spese attuative delle ordinanze emesse dai Comuni per l'emergenza neve del mese di febbraio 2012 relative agli interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza medesima».

#### **1.0.7**

[PISCITELLI](#), [PALMIZIO](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

(Misure tributarie a favore dei comuni danneggiati  
dalla neve nel mese di febbraio 2012)

1. Sono escluse dall'ambito d'applicazione del Patto di stabilità le spese attuative delle ordinanze emesse dai Comuni delle Regioni Marche ed Emilia Romagna per l'emergenza neve del mese di febbraio 2012 relative agli interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza medesima».

**1.0.8**

[PISCITELLI, PALMIZIO, VILLARI, CARRARA](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

(Misure tributarie a favore dei comuni danneggiati  
dalla neve nel mese di febbraio 2012)

1. Sono escluse dall'ambito d'applicazione del Patto di stabilità le spese per interventi volti alla sistemazione delle infrastrutture pubbliche a seguito dei danni causati dal maltempo».

**1.0.9**

[PISCITELLI, PALMIZIO, VILLARI, CARRARA](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

(Misure tributarie a favore dei comuni danneggiati  
dalla neve nel mese di febbraio 2012)

1. Sono escluse dal computo del rapporto indebitamento dell'ente locale sulle entrate dei primi 3 titoli del bilancio dei mutui che dovranno essere accesi per gli interventi improrogabili, necessari per la sistemazione delle infrastrutture pubbliche danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di febbraio 2012».

**1.0.10**

[PISCITELLI, PALMIZIO, VILLARI, CARRARA](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

(Misure tributarie a favore dei comuni danneggiati

dalla neve nel mese di febbraio 2012)

All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-*sexies*, è aggiunto il seguente:

"5-*septies*. A seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza, successive al 1° febbraio 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, dopo aver verificato le disponibilità di cassa e le capacità finanziarie degli enti colpiti, soggetti al patto di stabilità interno, con proprio decreto volto a stabilire le compensazioni finanziarie ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, può autorizzare le Regioni interessate a derogare dai vincoli del patto di stabilità per un ammontare definito da suddividere fra Regioni e singoli comuni o province esclusivamente per opere di ripristino, manutenzione e prevenzione conseguenti allo stato di calamità"».

### **1.0.11**

#### [PISCITELLI](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

(Misure tributarie a favore della Regione Marche

per gli eventi alluvionali)

1. A favore dei comuni della Regione Marche interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio-marzo 2011, è disposto il rimborso delle spese sostenute dagli enti stessi per la gestione dell'emergenza, il ripristino danni, anche per quanto concerne le attività imprenditoriali, e la messa in sicurezza dei comuni. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

### **2.1**

#### [STRADIOTTO](#)

*Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) versi contestualmente l'importo della sanzione minima stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con le riduzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni».

## 2.2

[PAOLO FRANCO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) versi contestualmente l'importo della sanzione minima stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con le riduzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive ve modificazioni».

## 2.3

[SANGALLI](#), [FIORONI](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) versi contestualmente l'importo della sanzione minima stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con le riduzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni».

## 2.4

[LATRONICO](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. La fruizione di contributi, benefici o incentivi economici, comunque denominati, finanziati a valere sulle componenti del prezzo e delle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, da parte delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica o del gas naturale, è subordinata al corretto adempimento degli obblighi informativi o di comunicazione previsti dalle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas"».

## 2.5

[GALIOTO](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985 n. 222 dopo le parole: «conservazione dei beni culturali», sono inserite le parole: «musica e teatro».

## **2.6**

[PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PETERLINI](#), [FOSSON](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Il comma 1 dell'articolo 12 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato».

## **2.7**

[TANCREDI](#)

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Nell'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del decreto ministeriale del 9 giugno 2004 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non determina l'inefficacia della cessione dei crediti e delle eccedenze d'imposta nei confronti dell'amministrazione finanziaria. In tal caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita. Analoga disposizione si applica in caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

3-bis. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in relazione alle violazioni contestate con atti di liquidazione, accertamento o irrogazione di sanzioni non ancora definiti».

## **2.8**

[PICHETTO FRATIN](#), [SCIASCIA](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. L'imprenditore individuale che alla data del 31 dicembre 2011 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre 2012, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2012, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività

produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore, normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 Per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine del 30 settembre 2012 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2012 e il 16 marzo 2013, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 5 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

*3-ter.* I soggetti di cui agli articoli 5 e 73 del TUIR che alla data del 31 dicembre 2011 disponevano di beni di cui agli articoli 90, 102 e 103 TUIR possono, entro il 30 settembre 2012, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2012, con assegnazione ad uno o più soci mediante pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine del 30 settembre 2012 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2012 e il 16 marzo 2013, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 5 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

*3-quater.* Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle cessioni di beni ai soci persona fisica di altra società appartenete al medesimo gruppo e controllante del soggetto che opererà l'estromissione dei beni».

## 2.9

### STRADIOTTO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. È punito con la sanzione

amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 4, il cedente o il prestatore che omette di inviare nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti."».

## 2.10

[PAOLO FRANCO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. È punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 4, il cedente o il prestatore che omette di inviare nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti."».

## 2.11

[FIORONI](#), [SANGALLI](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. È punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 4, il cedente o il prestatore che omette di inviare nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti."».

## 2.12

[ZANETTA](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo, esclusivamente attraverso l'analisi dell'andamento degli utili di bilancio per un periodo temporale non inferiore a tre anni e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese, con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tal

fine, le imprese di cui al periodo precedente provvedono ad inviare all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas esclusivamente copia del bilancio d'esercizio"».

## 2.13

[PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PETERLINI](#), [FOSSON](#)

Al comma 6 sostituire le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2012» con le seguenti: «A decorrere dal 1° maggio 2012».

## 2.14

[TANCREDI](#)

Al comma 6, sostituire le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2012» con le seguenti: «a decorrere dalle comunicazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

## 2.15

[GENTILE](#)

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «effettuata qualora le» inserire la seguente: «singole».

## 2.16

[PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PETERLINI](#), [FOSSON](#)

*Al comma 6, dopo le parole: «comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto» inserire la seguente frase: «Al fine di semplificare gli adempimenti, le microimprese non sono tenute ad effettuare comunicazioni ed assolvono l'obbligo con la conservazione della documentazione in azienda».*

*Sostituire il comma 8 con il seguente: «8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: "i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto" sono inseriti le seguenti: "ad esclusione delle microimprese" e dopo le parole: "prestazioni di servizi" sono inseriti le seguenti: "di importo superiore a euro 500"».*

## 2.17

[PAOLO FRANCO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

Al comma 6, dopo le parole: «comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.», aggiungere il seguente periodo: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».

## **2.18**

### **GIARETTA**

Al comma 6, dopo le parole: «comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.», aggiungere il seguente periodo: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».

## **2.19**

### **BONFRISCO**

Al comma 6, dopo le parole: «comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.», aggiungere il seguente periodo: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».

## **2.20**

### **FERRARA**

Al comma 6, dopo le parole: «comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.», aggiungere il seguente periodo: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».

## **2.21**

### **DE ANGELIS**

Al comma 6, dopo le parole: «comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.», aggiungere il seguente periodo: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».

## **2.22**

[SCIASCIA, SPEZIALI, MORRA, PAOLO FRANCO, MUSI, PAOLO ROSSI, COSTA, MAZZARACCHIO, LEDDI, GALLO, NESSA](#)

Al comma 6, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».

## **2.23**

[BONFRISCO](#)

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».

## **2.24**

[PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON](#)

Al comma 6 dopo il periodo: «Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.», è inserito il seguente: «Tale limite vale anche per le fatture richieste dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e registrate nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».

## **2.25**

## GENTILE

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al decreto ministeriale 12 febbraio 2004, n. 75 "Regolamento recante determinazione di modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle banche", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle "premesse" dopo il secondo "visto", aggiungere il seguente: "Visto l'articolo 2, comma 17 *–octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, primo comma, della legge 26 febbraio 2011, con il quale è stato previsto che, ai fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale, con riferimento all'esercizio dell'attività di bancoposta, entro il 30 giugno 2011 Poste Italiane S.p.a. costituisce, con delibera dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di bancoposta, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società;" e, al quarto "visto", in fine, aggiungere le seguenti parole: "nonché di Poste Italiane S.p.A";

b) all'articolo 1. dopo le parole: "che le banche", aggiungere le seguenti: "e Poste Italiane S.p.A";

c) al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole: "dalle banche", aggiungere le seguenti: "e da Poste Italiane S.p.A";

d) al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: "le banche", aggiungere le seguenti: "e Poste Italiane S.p.A";

e) al comma 3 dell'articolo 4, dopo le parole: "Le banche", aggiungere le seguenti: "e Poste Italiane S.p.A";

f) all'articolo 5, dopo le parole: "alle banche", inserire le seguenti parole: "e a Poste Italiane S.p.A".».

## **2.26**

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: "1-*quater*. L'obbligo di comunicazione dei cui al presente articolo deve essere assolto dai contribuenti con ricavi o compensi superiori a 200.000 euro annui"».

## **2.27**

[PAOLO FRANCO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione", sono aggiunte le seguenti: "Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro".».

**2.28**

[STRADIOTTO](#)

*Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione", sono aggiunte le seguenti: "Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro".».

**2.29**

[SANGALLI](#), [FIORONI](#)

*Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione", sono aggiunte le seguenti: "Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro".».

**2.30**

[MERCATALI](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«*8-bis*. Al fine di semplificare l'onere della prova di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, per il settore della spedizione internazionale delle merci, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le categorie di spese e di componenti negativi sostenuti nei confronti di operatori residenti nei Paesi *black list* di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002 il cui interesse economico non deve essere dimostrato trattandosi di spese indispensabili per lo svolgimento della spedizione internazionale. Con lo stesso decreto sono individuate le compagnie di navigazione internazionale aerea e

marittima residenti nei Paesi *black list* di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002, di cui si riconosce lo svolgimento in via prevalente ed effettiva dell'attività economica di vettore cargo aereo e marittimo. A tal fine rilevano i Manifesti Merci in Arrivo e in Partenza che quelle compagnie hanno presentato in via ricorrente negli ultimi due anni agli uffici doganali nazionali. Per le spese sostenute per i servizi internazionali resi dalle stesse compagnie non sussistono gli obblighi di dimostrazione di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

## 2.31

### BONFRISCO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al fine di semplificare l'onere della prova di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, per il settore della spedizione internazionale delle merci, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le categorie di spese e di componenti negativi sostenuti nei confronti di operatori residenti nei Paesi *black list* di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002 il cui interesse economico non deve essere dimostrato trattandosi di spese indispensabili per lo svolgimento della spedizione internazionale. Con lo stesso decreto sono individuate le compagnie di navigazione internazionale aerea e marittima residenti nei Paesi *black list* di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002, di cui si riconosce lo svolgimento in via prevalente ed effettiva dell'attività economica di vettore cargo aereo e marittimo. A tal fine rilevano i Manifesti Merci in Arrivo e in Partenza che quelle compagnie hanno presentato in via ricorrente negli ultimi due anni agli uffici doganali nazionali. Per le spese sostenute per i servizi internazionali resi dalle stesse compagnie non sussistono gli obblighi di dimostrazione di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

## 2.32

### PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al fine di semplificare l'onere della prova di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, per il settore della spedizione internazionale delle merci, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le categorie di spese e di componenti negativi sostenuti nei confronti di operatori residenti nei Paesi *black list* di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002 il cui interesse economico non deve essere dimostrato trattandosi di spese indispensabili per lo svolgimento della spedizione internazionale. Con lo stesso decreto sono individuate le compagnie di navigazione internazionale aerea e marittima residenti nei Paesi *black list* di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002, di cui si riconosce lo svolgimento in via prevalente ed effettiva dell'attività economica di vettore cargo aereo e marittimo. A tal fine rilevano i Manifesti Merci in Arrivo e in Partenza che quelle compagnie

hanno presentato in via ricorrente negli ultimi due anni agli uffici doganali nazionali. Per le spese sostenute per i servizi internazionali resi dalle stesse compagnie non sussistono gli obblighi di dimostrazione di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

### 2.33

[PAOLO FRANCO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al fine di semplificare l'onere della prova di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, per il settore della spedizione internazionale delle merci, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le categorie di spese e di componenti negativi sostenuti nei confronti di operatori residenti nei Paesi *black list* di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002 il cui interesse economico non deve essere dimostrato trattandosi di spese indispensabili per lo svolgimento della spedizione internazionale. Con lo stesso decreto sono individuate le compagnie di navigazione internazionale aerea e marittima residenti nei Paesi *black list* di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002, di cui si riconosce lo svolgimento in via prevalente ed effettiva dell'attività economica di vettore cargo aereo e marittimo. A tal fine rilevano i Manifesti Merci in Arrivo e in Partenza che quelle compagnie hanno presentato in via ricorrente negli ultimi due anni agli uffici doganali nazionali. Per le spese sostenute per i servizi internazionali resi dalle stesse compagnie non sussistono gli obblighi di dimostrazione di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

### 2.34

[STRADIOTTO](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al fine di semplificare l'onere della prova di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, per il settore della spedizione internazionale delle merci, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le categorie di spese e di componenti negativi sostenuti nei confronti di operatori residenti nei Paesi *black list* di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002 il cui interesse economico non deve essere dimostrato trattandosi di spese indispensabili per lo svolgimento della spedizione internazionale. Con lo stesso decreto sono individuate le compagnie di navigazione internazionale aerea e marittima residenti nei Paesi *black list* di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002, di cui si riconosce lo svolgimento in via prevalente ed effettiva dell'attività economica di vettore cargo aereo e marittimo. A tal fine rilevano i Manifesti Merci in Arrivo e in Partenza che quelle compagnie hanno presentato in via ricorrente negli ultimi due anni agli uffici doganali nazionali. Per le spese sostenute per i servizi internazionali resi dalle stesse compagnie non sussistono gli obblighi di

dimostrazione di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

### 2.35

[LANNUTTI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PARDI](#), [PEDICA](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-*bis*. In considerazione delle esigenze prioritarie di contrasto all'evasione fiscale, entro il 30 giugno 2012 sono definite dal Ministro dell'economia e delle finanze e degli affari esteri le modalità di applicazione di quanto previsto dalla direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 e delle decisioni del Consiglio 2004/911/CE e 2004/912/CE nei confronti dei contribuenti che non abbiano dichiarato di detenere valori patrimoniali in conti correnti e depositi presso istituti di credito e finanziari della Confederazione Svizzera. previa conclusione di apposita convenzione tra il Governo italiano e il Governo della Confederazione Svizzera finalizzata ad ottenere la integrale trasmissione e lo scambio dei dati concernenti i redditi da risparmio derivanti dal pagamento di interessi corrisposti a persone fisiche e giuridiche e i capitali da questi detenuti in ciascun paese».

### 2.36

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

«10-*bis*. Gli stabilimenti che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assolta non sono obbligati alla tenuta dei registri cartacei e telematici, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 104 e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

10-*ter*. L'Agenzia delle Dogane è autorizzata ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più provvedimenti, per stabilire le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma precedente.»

*All'articolo 3, sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. Al comma 35-*octies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "pari a 3 euro" sono sostituite con le seguenti: "pari a 5 euro".».

### 2.36 (testo 2)

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

«10-bis. Gli stabilimenti che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assoluta non sono obbligati alla tenuta dei registri cartacei e telematici, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 104 e all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

10-ter. L'Agenzia delle Dogane è autorizzata ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più provvedimenti, per stabilire le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma precedente».

*Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 15.*

*Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

## 2.37

[ZANETTA](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo la voce: "Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro e anidro", è aggiunta, in fine, la seguente: "Alcole etilico secondo le modalità di cui all'articolo 33, comma 2:

a) per quantità fino a un ettolitro: euro 365,44 per ettolitro anidro;

b) per quantità eccedenti un ettolitro e fino a tre ettolitri: euro 548,16 per ettolitro anidro".

11-ter. Le agevolazioni previste dalla disposizione di cui al comma 1 sono riservate ai produttori ubicati nei comuni montani nei limiti di un contingente di produzione annuo compreso fra 50 litri e 3 ettolitri d'alcool.

11-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze».

## 2.39

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

«13-bis. Nel decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, sopprimere gli articoli 7 e 9».

## 2.40

[GERMONTANI](#)

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

«13-bis. Nel decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, sopprimere gli articoli 7 e 9».

## 2.41

[GERMONTANI](#)

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini della rilevazione della causale di cui al comma 1, qualora i trasferimenti da e verso l'estero non vengano integrati, a cura del soggetto residente interessato, delle informazioni necessarie per consentire agli intermediari di stabilire la natura dell'operazione, i trasferimenti stessi sono considerati quali operazioni aventi natura generica. Resta ferma la possibilità per il contribuente di dimostrare successivamente all'Amministrazione finanziaria la diversa natura dell'operazione. Il contribuente resta responsabile della qualità del dato trasmesso all'Amministrazione finanziaria"».

## 2.42

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:*

«13-bis. Nell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al comma 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 25 è sostituito dal seguente:

"25. A i fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti previdenziali devono comunicare all'anagrafi tributaria gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali".

b) al comma 26, il primo periodo è soppresso».

## 2.43

### GERMONTANI

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Nell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 il comma 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 25 è sostituito dal seguente:

"25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti previdenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali.";

b) al comma 26, il primo periodo è soppresso».

## 2.44

### DE ANGELIS

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Nell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 25 è sostituito dal seguente: "25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi" approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti previdenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali."».

## 2.45

### MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Nell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 25 è sostituito dal seguente: "25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti previdenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali."».

## **2.46**

### GIARETTA

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Nell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 25 è sostituito dal seguente: "25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti previdenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali."».

## **2.47**

### FERRARA

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 25 è sostituito dal seguente: "25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti previdenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali."».

## **2.48**

### BONFRISCO

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 25 è sostituito dal seguente: "25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti previdenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali."».

## **2.49**

### GALIOTO

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Le notificazioni possono essere effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, salvo l'obbligo di presentare in sede di pubblica udienza i documenti originali.

13-*ter*. La disposizione di cui al comma precedente decorre dal 1° giugno 2012. Entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministro dell'economia, con apposito decreto, disciplina le modalità di applicazione di quanto stabilito nel precedente comma".».

## **2.50**

[PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON](#)

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-*bis*. All'articolo 9-*bis*, comma 2, terzo periodo, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "Nel settore turistico" sono sostituite dalle seguenti: "Nel settore agricolo, turistico e dei pubblici esercizi"».

## **2.52**

[ANTEZZA, MERCATALI, CHIURAZZI, LEGNINI](#)

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

«13-*bis*. Limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS. A tal fine sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2012. Tali risorse sono destinate esclusivamente ai soggetti che presentino apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze in un arco temporale stabilito con apposito decreto del medesimo ministero, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

## 2.53

### GALIOTO

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-bis. La comunicazione unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, vale a titolo definitivo per le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione. I successivi depositi di documenti presso gli uffici competenti non sono più necessari. Le aziende, di conseguenza, devono trasmettere copia della documentazione originaria scannerizzata attraverso le procedure telematiche ovvero mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

13-ter. La disposizione di cui al comma precedente decorre dal 1° giugno 2012. Entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministro dell'economia, con apposito decreto, disciplina le modalità di applicazione di quanto stabilito nel precedente comma.».

## 2.54

### PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. All'articolo 21, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al primo periodo, le parole: "all'articolo 37" sono sostituite con le seguenti: "agli articoli 37 e 73"».

## 2.55

### STRADIOTTO

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112, del 25 giugno 2008 convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 si aggiunge, la frase: "La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge n. 287 del 1990."».

## 2.56

### POLI BORTONE

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 è aggiunto il seguente periodo: "La vigilanza dell'Autorità per l'energia

elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge n. 287 del 1990."».

## 2.57

### GERMONTANI

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, è aggiunto il seguente periodo: "La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 287190".».

## 2.58

### MONTANI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, è aggiunto il seguente periodo: "La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge n. 287 del 1990."».

## 2.59

### VALDITARA

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito imponibile, nella misura del 30 per cento al netto di IVA, i corrispettivi pagati ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni e titolari di partita IVA».

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 19 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 24 miliardi di euro a decorrere dal 2014. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno

2012, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno. 2013, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2014. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Le disposizioni dei periodi precedenti costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

## 2.0.1

### CICOLANI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di autotrasporto)

1. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle differenti tipologie e modalità di trasporto, in funzione dei veicoli utilizzati, delle classi merceologiche dei beni trasportati, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, con riferimento al contratto di trasporto stipulato in forma scritta ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti. Tali costi sono individuati dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui al comma 1. Al fine di garantire un'ottimizzazione dei servizi di trasporto, l'Osservatorio, nella determinazione dei suddetti costi, può tenere conto delle particolari circostanze legate alla stipula di contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantità garantite, nonché dei rapporti contrattuali intercorrenti tra primo e secondo vettore.";

c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. Con gli accordi volontari di settore, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, possono essere previsti diversi indici di riferimento per i costi in funzione della categoria merceologica alla quale sono applicabili e della specificità del trasporto. Tali accordi sono conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e organizzazioni associative dei committenti. Tali accordi possono, altresì, prevedere contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantità garantite, con i quali è possibile derogare alle previsioni di cui agli

articoli 7, comma 3, e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed alle disposizioni in materia di azione diretta.»;

d) al comma 4-ter, le parole: "conclusi ai sensi del comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "conclusi ai sensi del comma 4-bis."»;

e) al comma 4-quater, le parole: "conclusi ai sensi del comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "conclusi ai sensi del comma 4-bis."»;

f) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "tale fine nella fattura viene indicata, altresì, la lunghezza della tratta effettivamente percorsa.";

g) al comma 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, nonché l'inadempimento, ingiunge al committente, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.";

h) il comma 11, è sostituito dal seguente: "11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano applicazione con riferimento alle variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere dal 1° gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a partire da tale data e comunque non saranno applicabili ai servizi di trasporto effettuati con veicoli la cui massa a pieno carico sia inferiore o uguale alle 3,5 tonnellate.";

i) il comma 14, è sostituito dal seguente: "14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro.";

l) il comma 15, è sostituito dal seguente: "15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono irrogate dagli organi del Comando Generale della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese.".

2. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) collettamente, una pluralità di partite di merci caricate su un unico veicolo, ciascuna di peso inferiore a 50 quintali e affidate al primo vettore da una pluralità di committenti, intesi come mandanti effettivi della consegna, oppure da un unico committente con riconsegna ad una pluralità di destinatari.";

b) all'articolo 7-bis:

1) al comma 1, le parole: "così come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3" sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: "le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché" sono soppresse;

3) al comma 4, le parole: "incompleto e" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il committente, ovvero chiunque compila la scheda di trasporto in modo incompleto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 40 a euro 120."

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto 4), è sostituito dal seguente: "4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate";

b) al punto 5), le parole: "trenta province" sono sostituite dalle seguenti: "venti province";

c) dopo il punto 5), inserire i seguenti: "5-bis) sia firmataria degli ultimi due rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione; 5-ter) sia rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce."».

## 2.0.2

### LANNUTTI, MASCITELLI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:*

#### «Art. 2-bis.

(Verifica annuale con le tecnologie informatiche di tutti i codici fiscali)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi da 2 a 4-ter sono sostituiti con i seguenti:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare annualmente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

2-bis. Le comunicazioni periodiche di cui al comma 2 devono comprendere anche i prestiti concessi e le consistenze iniziali, finali e medie dei conti gestiti e l'importo complessivo delle operazioni relative ai singoli contribuenti dedotti gli interessi ed i dividendi.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate, ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e dei precedenti commi 2 e 2-*bis*, sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per la verifica annuale di tutti i codici fiscali per procedere a controlli sulla base dei saldi tra redditi dichiarati e spese ed investimenti reali e finanziari a qualsiasi titolo effettuati, anche con l'ausilio di indici noti e trasparenti di incoerenza tra indicatori di consumi, investimenti e risparmi rispetto ai redditi dichiarati, anche a livello di nucleo familiare, e nonché per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre ad accertamento analitico.

4-*bis*. All'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole: 'ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro' sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.000 euro».

4-*ter*. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4-*bis*;"

#### **Art. 2-*ter*.**

(Semplificazione fiscale e dialogo dell'Amministrazione finanziaria

con i contribuenti)

1. Nel disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che il Governo presenta annualmente, è previsto un apposito titolo dedicato a misure per la semplificazione delle norme e degli adempimenti fiscali al fine di ridurre lo sforzo del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali.

2. L'Amministrazione finanziaria può, prima delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sul reddito ed all'imposta sul valore aggiunto, avviare un confronto con i contribuenti le cui dichiarazioni relative agli anni fiscali precedenti risultino incongrue con i dati a disposizione dell'Amministrazione ai sensi del comma 4, dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 2-*bis* del presente decreto, allo scopo di valutare l'intenzione dichiarativa del contribuente anche sulla base degli elementi noti all'amministrazione tramite le comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* del citato articolo 11, così come modificato dall'articolo 2-*bis* del presente decreto, e dei dati del catasto.

3. L'Amministrazione finanziaria richiede comunque ai contribuenti le cui dichiarazioni siano incongrue con le risultanze delle comunicazioni di cui ai citati commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 11,

documentazione giustificativa di tali incongruenze. Nel caso in cui tale documentazione non sia prodotta o risulti carente l'Amministrazione procede ad un accertamento analitico nei confronti del contribuente».

### 2.0.3

#### LATRONICO, ZANETTA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

(Destinazione di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF)

1. Fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF, calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

*a)* sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e delle fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

*b)* finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;

*c)* finanziamento della ricerca sanitaria.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 3.

5. Al relativo onere, valutato in 130 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante le corrispondenti maggiori entrate derivanti dall'aumento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico».

#### 2.0.4

[PICHETTO FRATIN](#), [MAZZARACCHIO](#), [TANCREDI](#), [BONFRISCO](#), [LATRONICO](#)

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

«**Art. 2-bis.**

(Disciplina tributaria degli organismi paritetici costituiti

dalle associazioni sindacali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 148, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-*bis.* gli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria sono equiparati alle associazioni sindacali, relativamente alle attività prestate non assimilabili ad attività commerciali."».

#### 2.0.5

[GIARETTA](#)

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«**Art. 2-bis.**

(Disciplina tributaria degli organismi paritetici costituiti

dalle associazioni sindacali)

1. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-*bis*) gli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria sono equiparati alle associazioni sindacali, relativamente alle attività prestate non assimilabili ad attività commerciali"».

### 3.1

[PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PETERLINI](#), [FOSSON](#), [SANTINI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente apposta autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel terzo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposta comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

## 3.2

[PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PETERLINI](#), [FOSSON](#), [SANTINI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il trasferimento non ecceda la somma di euro 15.000 o equivalente in valuta estera e il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente apposta autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

*b)* nel terzo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera *a)* e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

### 3.3

#### STRADIOTTO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, commi 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

*a)* all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

*b)* nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera *a)* e della fattura o della ricevuta; o dello scontrino fiscale emesso».

### 3.4

#### GIARETTA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso».

### 3.5

#### [FIORONI, SANGALLI](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso».

### 3.6

#### [PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO, TANCREDI, BONFRISCO, LATRONICO](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso».

### 3.7

#### GALIOTO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso».

### 3.8

#### PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso».

### 3.9

#### GIARETTA

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*le parole: «e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo,», sono soppresse;*

*la lettera a), è così sostituita: «a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente, nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;».*

### 3.10

#### PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO, TANCREDI, BONFRISCO, LATRONICO

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*le parole: «e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo,» sono soppresse;*

*la lettera a), è così sostituita: «a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente, nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;».*

### 3.11

## GALIOTO

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) le parole: «e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo,» sono soppresse;*

*b) la lettera a), è così sostituita: «a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente, nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;».*

## **3.12**

### THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «e comunque» fino a: «dello Stato,».*

*Conseguentemente alla lettera a) sopprimere le parole da: «nè cittadino» fino a: «economico europeo».*

## **3.13**

### CUTRUFO

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo».*

## **3.14**

### SPADONI URBANI

*Al comma 1 sopprimere le parole da: «a condizione che» fino alla fine del comma.*

## **3.15**

### MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) una volta la settimana versì il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore*

finanziario, consegnando a quest'ultimo le fotocopie dei documenti dei cessionari/committenti di cui alla lettera a) e della fatture o delle ricevute o degli scontrini fiscali emessi».

### **3.16**

#### [GERMONTANI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «, consegnando» fino a: «emesso».

### **3.17**

#### [LATRONICO](#)

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: «, consegnando» fino a: «emesso».

### **3.18**

#### [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «, consegnando» fino a: «emesso»

### **3.19**

#### [PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PETERLINI](#), [FOSSON](#), [SANTINI](#)

Sopprimere il comma 2.

### **3.20**

#### [THALER AUSSERHOFER](#), [PINZGER](#)

Sopprimere il comma 2.

### **3.21**

#### [GALIOTO](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché di contrasto all'evasione fiscale, la Guardia di finanza:

a) accede alle informazioni di cui al comma 1, lettera b), nonché a quelle di cui all'articolo 11, commi da 2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) utilizza le informazioni comunicate, anche in via telematica, ai sensi del comma 2, per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo criteri individuati con provvedimento del Comandante Generale del Corpo, di specifiche liste selettive di soggetti a maggior rischio di illeciti economici e finanziari e per l'effettuazione dei controlli alla frontiera».

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «all'Agenzia delle entrate» aggiungere le parole: «ed alla Guardia di finanza», e dopo le parole: «Direttore dell'Agenzia stessa,» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Comandante Generale del Corpo,».*

### 3.22

#### ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo le parole: "dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura", sono aggiunte le seguenti: "o da equivalente documentazione doganale, anche telematica, che comprovi l'uscita dei beni dal territorio comunitario".».

### 3.23

#### GIARETTA, BONFRISCO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le modalità previste dai commi 1 e 2 si applicano anche per l'acquisto di merci all'interno dei Mercati agroalimentari all'ingrosso da parte di operatori di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione Europea ovvero dello spazio economico europeo aventi residenza fuori dal territorio dello Stato».

### 3.23 (testo 2)

#### GIARETTA, BONFRISCO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le modalità previste dai commi 1 e 2 si applicano anche per l'acquisto di merci all'interno dei mercati agroalimentari all'ingrosso da parte di operatori di cittadinanza diversa da quella italiana».

### 3.24

[PAOLO FRANCO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. Ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sostituire le parole: "1.000 euro" con le seguenti: "3.500 euro".

4. Al comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "mille euro" con le seguenti: "tremilacinquecento euro"».

### 3.25

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 5, 8, 12 e 13 sono abrogati.

4. Il comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato».

### 3.26

[PICHETTO FRATIN](#), [CURSI](#), [SAIA](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro Enti, che siano impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui comma 2 dell'articolo 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale a recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste Italiane S.p.A, è consentito ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegati alla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti.

4-ter. In deroga vigenti alle disposizioni di legge, il delegato, deve presentare alle banche o a Poste italiane S.p.A. copia della documentazione già autorizzata dall'Ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento e idonea documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4-bis.

4-quater. Nei casi in cui il beneficiario del pagamento sia un minore, in luogo del documento di identità del beneficiario stesso, il delegato deve presentare alla e banche o a Poste Italiane S.p.A. copia del documento attestante la potestà genitoriale o di soggetto affidatario o tutore.

4-quinquies. Nei casi di cui al comma 4-bis, qualora i beneficiari dei pagamenti non abbiano già nominato un delegato alla riscossione, il personale delle banche o di Poste Italiane S.p.A. è autorizzato presso il domicilio indicato dal beneficiario stesso a promuovere e concludere il contratto relativo all'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale nel rispetto della normativa vigente.».

### 3.26 (testo 2)

[SAIA](#), [PICHETTO FRATIN](#), [CURSI](#), [FLERES](#), [TANCREDI](#)

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole : "1° maggio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2012";

b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti commi:

4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro Enti, che siano impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale a recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste Italiane S.p.A, è consentito ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegati alla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti.

4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato, deve presentare alle banche o a Poste Italiane S.p.A. copia della documentazione già autorizzata dall'Ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento nonché l'attestazione, da parte di un medico di base o di una struttura pubblica, delle condizioni di salute che impediscono al soggetto di recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane S.p.A. ovvero documentazione, rilasciata dall'autorità giudiziaria o dalla struttura penitenziaria, che attesti lo stato di detenzione.

4-sexies. Entro il 31 maggio 2012 i beneficiari dei pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-ter indicano un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se l'indicazione non è effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e

versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento.

4-*septies*. Se l'indicazione del beneficiario è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-*sexies*, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se l'indicazione non è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-*sexies*, le banche, Poste italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento provvedono alla restituzione delle somme all'Ente erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-*sexies*, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di trattenuta.

### 3.27

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Al comma 4-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la lettera *c*) è così sostituita: "*c*) lo stipendio ed i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo 'di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le pensioni la presente disposizione vale per importi superiore a millecinquecento euro".».

### 3.28

[GRANAIOLA](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Al numero 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni le parole: "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato I previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79"».

### 3.29

[GRANAIOLA](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge 15 dicembre 2011 n. 217 le parole da: "ed è aggiunto" fino alla fine del periodo sono soppresse».

### 3.30

#### GRANAIOLO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. L'articolo 13-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2012 è sostituito dal seguente:

"Art. 13-bis. - (*Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali*). – 1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta anche a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo"».

### 3.31

#### GRANAIOLO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 11 comma 2 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, è sospesa la devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».

### 3.32

#### SALTAMARTINI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis L'Autorità per l'energia, a decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto ridetermina il *bonus* elettrico e per il gas prevedendo l'estensione del beneficio ai soggetti con ISEE pari a 25.000 euro, tenendo conto dei figli successivi al primo e di persone disabili a carico.

4-ter. Nella rideterminazione delle tariffe elettriche e per il *gas* destinate alle famiglie, l'Autorità per l'energia tiene conto dei figli successivi al primo e di persone disabili a carico. Dall'attuazione del comma 1-bis e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

### 3.33

#### LANNUTTI, MASCITELLI, CAFORIO, PEDICA

*Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 77, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "*2-bis*. Qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza l'iscrizione ipotecaria di cui al presente articolo è preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva Solo dopo trenta giorni da tale notifica si può procedere all'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili del debitore."».

### 3.34

#### LEGNINI

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«*6-bis*. All'articolo 7, comma 2, lettera *gg-quater*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, le parole: "a decorrere dalla data di cui alla lettera *gg-ter*, i comuni" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni, le province e le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

*6-ter*. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera *gg-septies*) è sostituita dalla seguente: "*gg-septies*) Nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conto correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali dovranno affluire tutte le somme riscosse. Tutte le operazioni di prelievo dai suddetti conti correnti devono essere effettuate secondo le modalità e le garanzie stabilite dall'ente affidante".».

### 3.35

#### LANNUTTI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«*7-bis*. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "*1-bis*. Qualora il ricorso del contribuente, in relazione alle attività di riscossione di cui al comma 1, sia accolto positivamente dalla Commissione tributaria provinciale e nel caso in cui la sentenza venga appellata alla Commissione regionale competente dall'Amministrazione finanziaria, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in relazione all'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate previa presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi

(Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".».

### 3.36

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Al comma 8, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) le parole: "non sia superiore a euro 1.000" sono sostituite dalle seguenti: "non sia superiore a euro 5.000"».

### 3.37

[FIORONI](#), [FONTANA](#)

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«*8-bis*. All'articolo 96, comma 5, ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle piccole e medie imprese che gestiscono reti ed impianti per la fornitura di energia".

*8-ter*. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in euro 2,5 milioni per il 2013 ed euro 1,3 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

*Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «la disposizione del comma 8 trova applicazione», con le seguenti: «le disposizioni di cui ai commi 8 e 8-bis trovano applicazione».*

### 3.38

[AUGELLO](#)

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«*8-bis*. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle piccole e medie imprese che gestiscono reti ed impianti per la fornitura di energia". Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in euro 2,5 milioni per il 2013 ed euro 1,3 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».».

*Al comma 9, sostituire le parole: «la disposizione del comma 8 trova applicazione», con le seguenti: «le disposizioni di cui ai commi 8 e 8-bis trovano applicazione».*

### **3.39**

#### AUGELLO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

*«8-bis. 1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle piccole e medie imprese che gestiscono reti ed impianti per la fornitura di energia".*

*Al comma 9, sostituire le parole: «la disposizione del comma 8 trova applicazione», con le seguenti: «le disposizioni di cui ai commi 8 e 8-bis trovano applicazione».*

*Conseguentemente, all'articolo 13, sostituire le parole: «comma 10» con le seguenti: «commi 8-bis e 10» e le parole: «pari complessivamente a 184,6 milioni di euro per l'anno 2012, a 245,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 246,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per l'anno 2013 e a 252,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «pari complessivamente a 184,6 milioni di euro per l'anno 2012, a 248,1 milioni di euro per l'anno 2013, a 247,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 254,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 254, 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».*

### **3.40**

#### BUTTI, ADAMO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*«8-bis. All'articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Tale percentuale è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute ed è stabilita con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi. Tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012".».*

*Al relativo onere, valutato in 2 milioni e 200 mila euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione degli stanziamenti per le infrastrutture e il fondo per l'editoria.*

### 3.41

#### LANNUTTI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 13 è soppresso;

2) all'articolo 14 le seguenti parole: "salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento" sono soppresse».

### 3.42

#### MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Al comma 10, sostituire le parole: «euro 30» con le seguenti: «euro 50».

### 3.43

#### DE ANGELIS

Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le regioni e gli enti locali possono disporre, nelle forme previste per gli atti di regolamentazione dei rispettivi tributi, un diverso importo ai fini dell'applicazione del comma 10, anche in relazione alle specificità dei tributi di propria rispettiva competenza. Tale eventuale regolamentazione non si applica alla riscossione di crediti già oggetto di iscrizione a ruolo».

### 3.44

#### MASCITELLI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 27, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "successivamente al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "prima del 1° gennaio 2008».

### 3.45

#### MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Al comma 12 sostituire le parole: «seconda cifra» con le seguenti: «prima cifra».

### **3.46**

[VACCARI](#)

Sopprimere il comma 13.

### **3.47**

[LATRONICO, BONFRISCO](#)

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

«13. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 53, comma 1 dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"d) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 limitatamente al consumo di detta energia".

*b)* all'articolo 55, comma 5 dopo le parole: "impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore", sono inserite le seguenti: "ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente"».

### **3.48**

[VACCARI](#)

Al comma 13 dopo le parole: «normativa vigente», aggiungere le seguenti: «per questi ultimi impianti l'importo dell'accisa è calcolato sull'autoconsumo dichiarato dall'officina su modello semplificato».

### **3.48 (testo 2)**

[VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, MURA](#)

*Al comma 13, dopo le parole: «normativa vigente», aggiungere le seguenti: «per questi ultimi impianti l'importo dell'accisa è calcolato sull'autoconsumo dichiarato dall'officina su modello semplificato.*

5-bis. L'Agenzia delle dogane è autorizzata ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più provvedimenti, per stabilire le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma precedente».

### 3.49

#### VALDITARA

*All'articolo 3, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

«13-bis. All'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

"d) i soggetti che acquistano energia elettrica per farne rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica";

13-ter. All'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase: «Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera d), il debito di imposta è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione;

13-quater. All'articolo 56, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo la lettera a), sono aggiunte le parole: "e lettera d)";

13-quinquies. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 è aggiunta la seguente lettera:

"f) per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, dal fornitore di energia elettrica sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Per la vendita di mezzi tecnici si considerano le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati pubblici di carica dei veicoli elettrici da parte degli utenti"».

### 3.50

#### VICARI, BONFRISCO

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis) Al fine di assicurare la diffusione della metodologia del Finanziamento Tramite Terzi, è istituito un Fondo di Garanzia strutturato in maniera tale che la dotazione finanziaria non sia destinata al diretto finanziamento degli interventi, bensì a stipulare un'assicurazione finalizzata a fornire garanzie complete al sistema bancario, permettendo, così, che quest'ultimo possa provvedere

agevolmente a finanziare gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle *Energy Service Company*. Il Fondo di Garanzia è gestito dal Ministero dello sviluppo economico che provvede ad emanare un decreto attuativo e regolatorio entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

All'onere, pari a euro 100 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze come spese rimodulabili.

### **3.51**

#### [SPADONI URBANI](#)

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

«13-bis. Al fine di assicurare che i clienti finali di energia elettrica di cui all'articolo 73.1 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata, i quali siano passati al mercato libero non subiscano, per effetto di tale passaggio, un trattamento di minore vantaggio rispetto ai clienti diversi che pure siano passati al mercato libero, le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa devono assicurare ai clienti finali di cui all'articolo 73.1 condizioni di neutralità».

### **3.52**

#### [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

Sopprimere il comma 15.

### **3.53**

#### [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Sostituire il comma 15 con i seguenti:*

«15. Al comma 35-*octies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "pari a 3 euro", con le seguenti: "pari a 5 euro".

15-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2012, n. 201 dopo il comma 10, inserire il seguente: "10-bis. Sono esenti dall'imposta i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale aventi una persona convivente disabile non autosufficiente ai sensi della legge 104 del 1992 ed un reddito imponibile familiare inferiore a 50.000 euro/anno"».

### **3.53 (testo 2)**

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Sopprimere il comma 15.*

*Conseguentemente dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

14-ter. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2012, n. 201 dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. Sono esenti dall'imposta i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale aventi una persona convivente disabile non autosufficiente ai sensi della legge 104/1992 ed un reddito imponibile familiare inferiore a 50.000 euro/anno".».

### **3.54**

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*All'articolo 11, comma 5, lettere a) e b) sostituire le parole: «da 3.000 euro a 30.000 euro», con le seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro».*

*Conseguentemente all'articolo 3 sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. Al comma 35-octies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "pari a 3 euro", con le seguenti: "pari a 5 euro"».

### **3.54 (testo 2)**

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*All'articolo 11, comma 5, lettere a) e b) sostituire le parole: «da 3.000 euro a 30.000 euro» con le seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro».*

*Conseguentemente all'articolo 3, sopprimere il comma 15.*

*Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

### 3.55

#### GALIOTO

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-bis. La plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, in quanto esente, qualora e nella misura in cui, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'esercizio del loro conseguimento, l'Operatore di Rete effettui investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali ovvero sottoscriva o acquisti partecipazioni in società che svolgano attività nel settore televisivo.

16-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 3.56

#### COSTA, GALLO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Ferme restando le risorse finanziarie di euro 10.329.137 a disposizione presso il CONI, le misure di cui al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di I e II Divisione di Lega Pro, alle quali è riconosciuto, nel caso di stipula di primo contratto professionistico uno sgravio contributivo in forma capitaria di euro 5.165,00 annui ed un credito di imposta pari al 50 per cento del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite massimo di euro 5.165,00 per dipendente. I benefici sono da riferire alla intera durata del contratto. Dalla attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

### 3.57

## GALIOTO

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 337 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 2013 dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come sostituito dalla legge di conversione 29 febbraio 2011, n. 10, si intendono applicabili anche con riferimento alla produzione di opere audiovisive.

16-ter. All'onere derivante dal precedente comma, valutato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183».

## **3.58**

### GERMONTANI

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"3-bis. Il privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto"».

## **3.59**

### GERMONTANI

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 7-bis sono inseriti seguenti:

"7-ter. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all'Autorità

con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter"».

### **3.60**

#### GERMONTANI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e s.m.i., dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Ai prodotti energetici utilizzati da unità di cogenerazione ad alto rendimento, come definita dalla lettera o), articolo 2, decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, si applica l'aliquota di cui alla Tabella A. allegata al presente testo unico, per la produzione di energia elettrica."».

### **3.61**

#### GERMONTANI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "ad alto rendimento" sono aggiunte le seguenti: "o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia 'Plus', di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 allegato II, punto b)". Tale agevolazione non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 296 del 2006.».

### **3.62**

#### PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "Ai consumatori" sono inserite le seguenti: ", alle microimprese".

16-ter. All'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente comma: "4-bis. È data facoltà alle camere di commercio di diminuire la misura del diritto annuale, fino ad arrivare all'esenzione, anche distinguendo per classi di fatturato, per gli imprenditori agricoli, i

coltivatori diretti, nonché per le società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese."».

### **3.63**

[FOSSON](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PINZGER](#), [PETERLINI](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "quarantotto ore" sono sostituite con le seguenti: "trenta giorni."».

### **3.63-bis**

[FOSSON](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PINZGER](#), [PETERLINI](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16.bis. Alle associazioni dei Comuni costituite nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, si applica la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».

### **3.64**

[FOSSON](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PINZGER](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Le limitazioni all'uso del contante di cui al comma 1, articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non si applicano alle Case da Gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da Enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente, già soggette a controllo pubblico e agli adempimenti previsti dagli articoli 24 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le sole operazioni di acquisto e vendita di mezzi di gioco».

### **3.65**

[PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PETERLINI](#), [FOSSON](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "quarantotto ore" sono sostituite con le seguenti: "sette giorni."».

### 3.66

#### GALIOTO

*Dopo il comma 16, inserire i seguenti:*

«16-bis. All'articolo 51, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: "*d*) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti pubblici ovvero, fino all'importo mensile di 25 euro, le prestazioni sostitutive del servizio di trasporto collettivo".

16-ter. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento di cui al n. 127-novies) della III parte della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevista per le prestazioni di trasporto di persone e bagagli al seguito, deve ritenersi applicabile anche se le prestazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di trasporto collettivo, semprechè siano commesse da datori di lavoro.

16-quater. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente periodo: "È in ogni caso ammessa in detrazione l'imposta relativa alle prestazioni sostitutive di servizi di trasporto collettivo".

16-quinquies. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 3.67

#### POLI BORTONE

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "ad alto rendimento" sono aggiunte le seguenti: "o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia 'Plus', di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 allegato II, punto b)". Tale agevolazione non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 296 del 2006».

### 3.68

#### PISCITELLI

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 11 comma secondo della legge 15 dicembre 2011, n. 217, è sospesa la devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.».

### 3.69

#### POLI BORTONE

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 16 del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Il privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assoluta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto."».

### 3.70

#### PISCITELLI

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. L'articolo 13-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2012, n. 14, è sostituito con il seguente: "Art. 13-bis. - (Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali). – 1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta anche a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo"».

### 3.71

#### POLI BORTONE

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. A partire dall'anno 2012 la quota minima di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al precedente periodo».

### 3.72

#### POLI BORTONE

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti:

"7-*ter*. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

7-*quater*. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-*ter* è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-*ter*."».

### 3.73

#### GERMONTANI

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-bis. All'articolo 16, comma 1, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo la nota 1 è aggiunta la seguente nota: "1-

*bis*. Per il libro giornale, il libro degli inventari e per le altre scritture contabili tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, l'imposta è dovuta annualmente sull'ammontare dei ricavi riferiti all'esercizio dell'anno precedente. L'aliquota, nella misura da 0 a 10 euro per milione o per frazione di milione, è stabilita in funzione dei ricavi e della tipologia di contribuente. Resta ferma l'esenzione dall'imposta di bollo per i repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie".

16-*ter*. Ai fini di cui al comma precedente, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento, individua le macro-tipologie di contribuenti tenuti al versamento dell'imposta annualmente dovuta, la corrispondente misura nonché i termini e le modalità di versamento.

16-*quater*. La disposizione di cui al comma 17 si applica dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della presente legge; il contribuente può chiederne l'applicazione con riferimento ai periodi d'imposta precedenti anche in presenza di contestazioni ancora pendenti e in tal caso sono dovuti gli interessi. Con il provvedimento di cui al comma 2 verranno individuate, altresì, le modalità di versamento degli importi dovuti per gli anni pregressi, al netto delle somme già pagate».

### 3.74

#### DE ANGELIS

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-*bis*. Nelle more della completa attuazione dello Sportello Unico Doganale, secondo i termini previsti dall'articolo 6 comma 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 n. 242, il direttore regionale dell'Agenzia delle Dogane competente, laddove sussistano le condizioni tecniche necessarie e dietro motivata richiesta degli operatori, procede all'attivazione delle metà previste dall'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 n. 242. A tal fine si attiva presso le Amministrazioni competenti per ottenere il rilascio delle certificazioni necessarie alla definizione del procedimento doganale nel rispetto dei tempi di cui alla Tabella B del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 n. 242. Ove il rispetto dei suddetti tempi non sia possibile entro l'orario di apertura dell'ufficio dell'Amministrazione competente, il responsabile dello stesso deve assicurare il rilascio del certificato necessario anche al di là dell'orario di ufficio, a fronte del pagamento del costo del servizio a carico degli operatori.

16-*ter*. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374 è aggiunto il seguente comma: "8-*bis*. Gli uffici doganali dovranno garantire tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 01,00 alle ore 24,00 l'accettazione delle dichiarazioni in procedura ordinaria e in procedura semplificata presentate in via telematica, nonché il riscontro telematico agli operatori dei relativi esiti scaturiti automaticamente dal sistema. Il riscontro telematico dovrà consistere nell'immediata comunicazione all'operatore dell'esito di svincolo delle merci, ovvero di richiesta di ulteriore documentazione, ovvero di visita delle merci. Alla presentazione telematica da parte dell'operatore dell'ulteriore documentazione richiesta, l'Ufficio ne darà riscontro nel più breve tempo possibile comunicando il relativo esito all'operatore. Per garantire l'effettiva disponibilità del Servizio Doganale Telematico nei termini di cui ai criteri precedenti, è consentito alle Direzioni territorialmente competenti dell'Agenzia delle Dogane di stipulare convenzioni con le associazioni di categoria interessate per potersi avvalere, con i relativi oneri a carico delle suddette associazioni,

di doganalisti iscritti agli albi professionali di cui alla legge 22 dicembre 1960, n.1612, e di loro ausiliari accreditati in dogana, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213".».

### 3.75

#### DE ANGELIS

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. L'imposta o la maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento od inviti a pagamento relativi a beni importati è detraibile, alle condizioni esistenti al momento della nascita dell'obbligazione tributaria, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il soggetto passivo ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi».

### 3.76

#### VALDITARA

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7 comma 2 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, al primo periodo le parole: "non superiore a duecentomila euro" sono sostituite con le seguenti: "non superiore a quattrocentomila euro"».

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 19 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 24 miliardi di euro a decorrere dal 2014. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2012, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2013, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2014. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Le disposizioni dei periodi precedenti costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

### 3.77

#### LANNUTTI, MASCITELLI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a un milione di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base della predetta autorizzazione, le disposizioni di attuazione del presente articolo".».

### 3.78

#### BONFRISCO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. L'imposta o la maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento od inviti a pagamento relativi a beni importati è detraibile, alle condizioni esistenti al momento della nascita dell'obbligazione tributaria, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il soggetto passivo ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi».

### 3.79

#### BONFRISCO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 61, comma 1, lettera a), punto 1) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, le parole: "a pena di decadenza" sono soppresse».

### 3.80

#### MASCITELLI, LANNUTTI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera *i*) con la seguente: "*i*) estensione del regime di contabilità semplificata a 700 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a un milione di euro di ricavi per le altre imprese";

b) al comma 2, sostituire la lettera *m*) con la seguente: "*m*) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: lire 600 milioni e lire un miliardo sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 700.000 euro e un milione di euro".».

### 3.81

#### BONFRISCO

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-bis. Nelle more della completa attuazione dello Sportello Unico Doganale, secondo i termini previsti dall'articolo 6 comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010 n. 242, il direttore regionale dell'Agenzia delle Dogane competente, laddove sussistano le condizioni tecniche necessarie e dietro motivata richiesta degli operatori, procede all'attivazione delle modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010 n. 242. A tal fine si attiva presso le Amministrazioni competenti per ottenere il rilascio delle certificazioni necessarie alla definizione del procedimento doganale nel rispetto dei tempi di cui alla Tabella B del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 n. 242. Ove il rispetto dei suddetti tempi non sia possibile entro l'orario di apertura dell'ufficio dell'Amministrazione competente, il responsabile dello stesso deve assicurare il rilascio del certificato necessario anche al di là dell'orario di ufficio, a fronte del pagamento del costo del servizio a carico degli operatori.

16-ter. All'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Gli uffici doganali dovranno garantire tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 01,00 alle ore 24,00 l'accettazione delle dichiarazioni in procedura ordinaria e in procedura semplificata presentate in via telematica, nonché il riscontro telematico agli operatori dei relativi esiti scaturiti automaticamente dal sistema. Il riscontro telematico dovrà consistere nell'immediata comunicazione all'operatore dell'esito di svincolo delle merci, ovvero di richiesta di ulteriore documentazione, ovvero di visita delle merci. Alla presentazione telematica da parte dell'operatore dell'ulteriore documentazione richiesta, l'Ufficio ne darà riscontro nel più breve tempo possibile comunicando il relativo esito all'operatore. Per garantire l'effettiva disponibilità del Servizio Doganale Telematico nei termini di cui ai criteri precedenti, è consentito alle Direzioni territorialmente competenti dell'Agenzia delle Dogane di stipulare convenzioni con le associazioni di categoria interessate per potersi avvalere, con i relativi oneri a carico delle suddette associazioni, di doganalisti iscritti agli albi professionali di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e di loro ausiliari accreditati in dogana, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213".».

### 3.82

[BONFRISCO](#), [CICOLANI](#), [COSTA](#), [FANTETTI](#), [LATRONICO](#), [PICHETTO FRATIN](#),  
[ZANETTA](#)

*Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:*

«16-bis. All'articolo 1, comma 460, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi" sono aggiunte le seguenti: "per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi e per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle cooperative di cui alla Sezione II del Capo V del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni".

16-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per le società cooperative per le quali la misura degli utili netti annuali da destinare a riserva legale è stabilita dall'articolo 37 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 6 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla medesima misura".

16-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 16-bis e 16-ter si provvede, a decorrere dall'anno 2012, mediante la rideterminazione della spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in modo da garantire una riduzione dell'1 per cento della spesa complessiva relativa al 2011».

### 3.83

[ALLEGRINI](#), [ZANETTA](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete anche per le spese relative alle misure di manutenzione e salvaguardia di boschi, nonché per la creazione o la riqualificazione di aree verdi private, fino all'importo complessivo di euro 100 mila. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.».

### 3.84

## ALLEGRINI, ZANETTA

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il terzo capoverso è sostituito dal seguente: "L'agevolazione è concessa anche mediante l'utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".».

### 3.85

## ALLEGRINI, ZANETTA

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano alle imprese del settore agricolo, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto».

### 3.86

## ASCIUTTI

*Dopo il comma 16, inserire i seguenti:*

«16-bis. All'articolo 51, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: "*d*) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti pubblici ovvero, fino all'importo mensile di 25 euro, le prestazioni sostitutive del servizio di trasporto collettivo".

16-ter. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10% di cui al n. 127-*novies*) della III parte della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevista per le prestazioni di trasporto di persone e bagagli al seguito, deve ritenersi applicabile anche se le prestazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di trasporto collettivo, sempreché siano commesse da datori di lavoro.

16-*quater*. All'articolo 19-*bis*1, comma 1 lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente periodo: "È in ogni caso ammessa in detrazione l'imposta relativa alle prestazioni sostitutive di servizi di trasporto collettivo"».

### 3.87

#### BONFRISCO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge 133 del 6 agosto 2008 aggiungere, in fondo, la seguente frase: "La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge n. 287 del 1990".».

### 3.88

#### STIFFONI, PAOLO FRANCO, VACCARI, MURA

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe, uguali per tutti i soggetti pubblici e privati abilitati, delle formalità automobilistiche erogate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in regime di sportello telematico dell'automobilista».

### 3.89

#### STRADIOTTO

*Dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:*

«16-bis. Nelle more della completa attuazione dello Sportello Unico Doganale, secondo i termini previsti dall'articolo 6 comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010 n. 242, il direttore regionale dell'Agenzia delle Dogane competente, laddove sussistano le condizioni tecniche necessarie e dietro motivata richiesta degli operatori, procede all'attivazione delle modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010 n. 242. A tal fine si attiva presso le Amministrazioni competenti per ottenere il rilascio delle certificazioni necessarie alla definizione del procedimento doganale nel rispetto dei tempi di cui alla Tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010 n. 242. Ove il rispetto dei suddetti tempi non sia possibile entro l'orario di apertura dell'ufficio dell'Amministrazione competente, il responsabile dello stesso deve assicurare il rilascio del certificato necessario anche al di là dell'orario di ufficio, a fronte del pagamento del costo del servizio a carico degli operatori.

16-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374 è aggiunto il seguente comma: "8-bis. Gli uffici doganali dovranno garantire tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 01,00 alle ore 24,00 l'accettazione delle dichiarazioni in procedura ordinaria e in procedura

semplificata presentate in via telematica, nonché il riscontro telematico agli operatori dei relativi esiti scaturiti automaticamente dal sistema. Il riscontro telematico dovrà consistere nell'immediata comunicazione all'operatore dell'esito di svincolo delle merci, ovvero di richiesta di ulteriore documentazione, ovvero di visita delle merci. Alla presentazione telematica da parte dell'operatore dell'ulteriore documentazione richiesta, l'Ufficio ne darà riscontro nel più breve tempo possibile comunicando il relativo esito all'operatore. Per garantire l'effettiva disponibilità del Servizio Doganale Telematico nei termini di cui ai criteri precedenti, è consentito alle Direzioni territorialmente competenti dell'Agenzia delle Dogane di stipulare convenzioni con le associazioni di categoria interessate per potersi avvalere, con i relativi oneri a carico delle suddette associazioni, di doganalisti iscritti agli albi professionali di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e di loro ausiliari accreditati in dogana, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213"».

### **3.90 (testo 2)**

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MURA](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre, n. 148, al comma 36-bis dell'articolo 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) la lettera b) è così sostituita:

b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi e per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali per le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di intermediazione bancaria ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni".».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 3, sopprimere il comma 15:*

*Conseguentemente:*

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

### **3.90**

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MURA](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre, n. 148, al comma 36-bis dell'articolo 2, la lettera a) è sostituita con la seguente: "a) la lettera b) è così sostituita: b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi e per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali per le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di intermedi azione bancaria ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni."».

*Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. Al comma 35-octies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "pari a 3 euro" con le seguenti: "pari a 5 euro"».

### **3.91**

[STRADIOTTO](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. L'imposta o la maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento od inviti a pagamento relativi a beni importati è detraibile, alle condizioni esistenti al momento della nascita dell'obbligazione tributaria, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il soggetto passivo ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi».

### **3.92**

[BUTTI](#), [SARO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [RUSCONI](#), [CARUSO](#), [TOMASSINI](#), [ZANETTA](#), [PAOLO ROSSI](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Al sesto comma dell'articolo 2-ter della legge 4 dicembre 2008, n. 189, le parole: "nei limiti di 20 milioni di euro" sono sostituite da: "nei limiti di 60 milioni di euro"».

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### 3.93

#### D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 è riconosciuta ai soggetti che esercitano le attività 93.12.00 (Attività di club sportivi) della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, una detrazione dall'imposta sui redditi in misura pari a 400 euro per ciascun cavallo utilizzato nell'attività agonistica. Il beneficio spetta entro i limiti di capienza dell'imposta lorda e non dà diritto a rimborsi.

16-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di conversione.

16-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito erariale complessivo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. Dall'applicazione della norma di cui al precedente comma non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».

### 3.94

#### STIFFONI, MASSIMO GARAVAGLIA

*Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:*

«16-bis. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe, uguali per tutti i soggetti pubblici e privati abilitati, delle formalità automobilistiche erogate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in regime di "sportello telematico dell'automobilista"».

### 3.95

#### PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. All'articolo 61 comma 1 lettera a) punto 1) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, le parole: "a pena di decadenza" sono soppresse».

### 3.96

[PAOLO FRANCO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. L'imposta o la maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento od inviti a pagamento relativi a beni importati è detraibile, alle condizioni esistenti al momento della nascita dell'obbligazione tributaria, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il soggetto passivo ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi».

### 3.97

[STRADIOTTO](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Al numero 122) della tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "ad alto rendimento" sono aggiunte le seguenti: "o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia «Plus», di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 allegato II, punto b. "Tale agevolazione non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 296 del 2006".».

### 3.100

[STRADIOTTO](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. n privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assoluta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto".».

### 3.101

[STRADIOTTO](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. A partire dall'anno 2012 la quota minima di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al precedente periodo».

### **3.102**

[PAOLO FRANCO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Nei confronti dei contribuenti ubicati nei territori colpiti dalle eccezionali precipitazioni nevose dei mesi di gennaio e febbraio 2012, non si applicano le sanzioni per gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori il cui pagamento doveva essere effettuato entro il giorno 16 febbraio 2012 a condizione che i relativi versamenti siano eseguiti, senza maggiorazione per interessi, entro il giorno 16 giugno 2012. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri per l'individuazione dei contribuenti ammessi al beneficio».

### **3.103**

[STRADIOTTO](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 7-*bis* sono inseriti seguenti:

"7-*ter*. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

7-*quater*. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima

applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità «medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 Per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter".».

### **3.104**

[PAOLO FRANCO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-bis Nell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 36-*sexiesdecies* è sostituito dal seguente: "36-*sexiesdecies*. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-*quaterdecies* l'impresa concedente comunica all'Agenzia delle entrate, in un apposito allegato della dichiarazione dei redditi, i dati relativi ai beni concessi in godimento. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-*quinqüesdecies*. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-*quaterdecies* e 36-*quinqüesdecies*, è dovuta la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.".

16-ter Le modifiche di cui al comma 16-bis si applicano in relazione ai beni concessi in godimento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012».

### **3.105**

[PAOLO FRANCO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche alle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, nonché a quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta: in tal caso, lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito entro il 30 settembre 2012. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del 31 dicembre 2011, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2012».

### 3.106

[PAOLO FRANCO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-*bis* Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 novembre 2012. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2011, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore allo gennaio 2012. 16-*ter* Le disposizioni di cui al comma 16-*bis* si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 16-*bis*. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore al minore tra i due valori.

16-*quater* Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.

16-*quinquies* Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 16-*bis* a 16-*quater* devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 dicembre 2012 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2013 ed il 16 maggio 2013, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

### 3.107

[PAOLO FRANCO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-*bis* All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "30 novembre 2007", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";
- b) le parole: "30 aprile 2008", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";
- c) le parole: "1° gennaio 2008", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2012";
- d) le parole: "1° gennaio 2007", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011";

e) le parole: "16 dicembre 2008", sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2012";

f) le parole: "16 marzo 2009", sono sostituite dalle seguenti parole: "16 marzo 2013"».

### **3.108**

PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«16-bis Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: "a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare";

2) al comma 6, le parole: "del periodo", sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno ovvero del trimestre";

b) all'articolo 4, comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto", sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno solare in cui è sorto ovvero, nel caso di opzione per il rimborso trimestrale, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto"».

### **3.109**

FANTETTI

*Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:*

«16-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al terzo periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia", sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";

2. al quinto periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia", sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";

b) al comma 7 dell'articolo 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al secondo periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia", sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";

2. al quinto periodo le parole: "se la durata del contratto non è, rispettivamente,", sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo, rispettivamente, non";

3. al secondo periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia", sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non".

16-ter. Le disposizioni del comma precedente trovano applicazione ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».

### **3.109 (Testo 2)**

#### FANTETTI

*Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:*

«16-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al terzo periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia", sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";

2. al quinto periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia", sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";

b) al comma 7 dell'articolo 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al secondo periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia", sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";

2. al secondo periodo le parole: "se la durata del contratto non è, rispettivamente,", sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo, rispettivamente, non";

3. al terzo periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia", sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non".

16-ter. Le disposizioni del comma precedente trovano applicazione ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».

### **3.110**

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: "ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi", sono soppresse».

### **3.111**

[IZZO](#), [GENTILE](#), [NESSA](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva del Consiglio UE 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in attuazione dell'articolo 157, primo paragrafo, lettera a) della medesima direttiva, le merci non comunitarie immesse in libera pratica ai sensi del comma 4, lettera b) dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono essere vincolate al regime non doganale del deposito Iva, ritenendosi così ivi introdotte, anche attraverso la sola annotazione della relativa operazione nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis citato. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 427 del 29 ottobre 1993, l'imposta sul valore aggiunto su tali operazioni non è comunque ulteriormente dovuta qualora la stessa sia stata integralmente assolta, seppure irregolarmente, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile, al momento dell'estrazione dei beni stessi dal deposito Iva, ai termini del comma 6 del citato articolo 50-bis e del comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicandosi alle predette irregolarità la sanzione amministrativa di cui al comma 9-bis, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### **3.112**

[IZZO](#), [GENTILE](#), [NESSA](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative, di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, nonché dei loro componenti accessori». Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per

interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 3.113

[IZZO](#), [GENTILE](#), [NESSA](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinate le modalità con cui i soggetti che effettuano prevalentemente cessioni di beni con il meccanismo del *reverse charge*, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e tra questi coloro che effettuano cessioni di telefoni cellulari, possono essere ammessi a richiedere i rimborsi del credito dell'imposta sul valore aggiunto. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 3.114

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9, inserire il seguente: "9-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta al possesso da parte del richiedente di idoneo misuratore fiscale"».

### 3.115

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo il comma 16, inserire i seguenti:*

«16-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sostituire le parole: "entro centoventi giorni", con le seguenti: "entro trenta giorni".

16-ter. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è così sostituito: "La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 30

giorni e dopo ulteriori 15 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso".

16-*quater*. Le determinazioni del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate a seguito delle istanze di cui al comma 8 dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere comunicate al contribuente entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento».

### **3.116**

[SARO](#), [LENNA](#), [PEGORER](#), [PERTOLDI](#), [BLAZINA](#)

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-*bis* All'articolo 49, primo comma, numero 7/*bis*, dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive modificazioni, le parole: "29,75", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta", e le parole: "30,34", sono sostituite dalle seguenti: "40"».

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinques*, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33 comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **3.116 (testo 2)**

[SARO](#), [LENNA](#), [PEGORER](#), [PERTOLDI](#), [BLAZINA](#)

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«16-*bis*. Con decorrenza dell'entrata in vigore della presente legge, per i successivi 6 mesi, in attesa che venga attivato il tavolo di concertazione ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, all'articolo 49, primo comma, alla regione Friuli Venezia Giulia è assegnato un contributo straordinario di 15 milioni di euro, al fine di ridurre il pendolarismo dei cittadini residenti, sull'acquisto dei carburanti nelle vicine repubbliche di Austria e Slovenia.»

### **3.117**

[PICHETTO FRATIN](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-bis. Nelle more della completa attuazione dello Sportello Unico Doganale, secondo i termini previsti dall'articolo 6 comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, il direttore regionale dell'Agenzia delle Dogane competente, laddove sussistano le condizioni tecniche necessarie e dietro motivata richiesta degli operatori, procede all'attivazione delle modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242. A tal fine si attiva presso le Amministrazioni competenti per ottenere il rilascio delle certificazioni necessarie alla definizione del procedimento doganale nel rispetto dei tempi di cui alla Tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242. Ove il rispetto dei suddetti tempi non sia possibile entro l'orario di apertura dell'ufficio dell'Amministrazione competente, il responsabile dello stesso deve assicurare il rilascio del certificato necessario anche al di là dell'orario di ufficio, a fronte del pagamento del costo del servizio a carico degli operatori.

16-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto il seguente comma: "8-bis. Gli uffici doganali dovranno garantire tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 01,00 alle ore 24,00 l'accettazione delle dichiarazioni in procedura ordinaria e in procedura semplificata presentate in via telematica, nonché il riscontro telematico agli operatori dei relativi esiti scaturiti automaticamente dal sistema. Il riscontro telematico dovrà consistere nell'immediata comunicazione all'operatore dell'esito di svincolo delle merci, ovvero di richiesta di ulteriore documentazione, ovvero di visita delle merci. Alla presentazione telematica da parte dell'operatore dell'ulteriore documentazione richiesta, l'Ufficio ne darà riscontro nel più breve tempo possibile comunicando il relativo esito all'operatore. Per garantire l'effettiva disponibilità del Servizio Doganale Telematico nei termini di cui ai criteri precedenti, è consentito alle Direzioni territorialmente competenti dell'Agenzia delle Dogane di stipulare convenzioni con le associazioni di categoria interessate per potersi avvalere, con i relativi oneri a carico delle suddette associazioni, di doganalisti iscritti agli albi professionali di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e di loro ausiliari accreditati in dogana, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213"».

### **3.118**

#### [PICHETTO FRATIN](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 61, comma 1, lettera a), punto 1) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, le parole "a pena di decadenza" sono soppresse.».

### **3.119**

#### [PICHETTO FRATIN](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. L'imposta o la maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento od inviti a pagamento relativi a beni importati è detraibile, alle condizioni esistenti al momento della nascita dell'obbligazione tributaria, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a

quello in cui il soggetto passivo ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi».

### **3.120**

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. La disposizione di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3, comma 1, non si applica alle piccole e medie imprese che hanno un volume di affari annuo inferiore ai 100.000 euro».

### **3.121**

[D'UBALDO](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";

2) al quinto periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";

b) al comma 7 dell'articolo 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";

2) al quinto periodo le parole: "se la durata del contratto non è, rispettivamente," sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo, rispettivamente, non";

16-ter. Le disposizioni del comma precedente trovano applicazione ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».

### **3.122**

[MONTANI](#), [PAOLO FRANCO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "ad alto rendimento" sono aggiunte le seguenti: "o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia 'Plus', di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 allegato II, punto b". Tale agevolazione non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 296 del 2006.».

### **3.123**

[MARCO FILIPPI](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe, uguali per tutti i soggetti pubblici e privati abilitati, delle formalità automobilistiche erogate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in regime di "sportello telematico dell'automobilista"».

### **3.124**

[MONTANI](#), [PAOLO FRANCO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

"7-ter. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter."».

### 3.125

[MONTANI](#), [PAOLO FRANCO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. A partire dall'anno 2012 la quota minima di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al precedente periodo.».

### 3.126

[MONTANI](#), [PAOLO FRANCO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. il privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assoluta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto."».

### 3.127

[SCARPA BONAZZA BUORA](#), [SANCIU](#), [PICCIONI](#), [BOSCETTO](#), [COMPAGNA](#), [DI STEFANO](#), [NESPOLI](#), [SANTINI](#), [ZANOLETTI](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, a favore dei coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e degli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, l'accisa al livello minimo di imposizione ai sensi

dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, pari, per l'anno 2012, a euro 21 per 1.000 litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

*16-ter.* Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al comma *16-bis* è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.

*16-quater.* All'onere derivante dall'applicazione dei commi *16-bis* e *16-ter*, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede:

*a)* quanto a 6 milioni di euro per il 2012 mediante parziale utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 6 milioni di euro;

*b)* quanto a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa ai contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti, di cui alla legge n. 243 del 1991, come determinata per i medesimi anni dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012)».

### **3.128**

#### MERCATALI

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«*16-bis.* Nelle more della completa attuazione dello Sportello Unico Doganale, secondo i termini previsti dall'articolo 6 comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, il direttore regionale dell'Agenzia delle Dogane competente, laddove sussistano le condizioni tecniche necessarie e dietro motivata richiesta degli operatori, procede all'attivazione delle modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242. A tal fine si attiva presso le Amministrazioni competenti per ottenere il rilascio delle certificazioni necessarie alla definizione del procedimento doganale nel rispetto dei tempi di cui alla Tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, ove il rispetto dei suddetti tempi non sia possibile entro l'orario di apertura dell'ufficio dell'Amministrazione competente, il responsabile dello stesso deve assicurare il rilascio del certificato necessario anche al di là dell'orario di ufficio, a fronte del pagamento del costo del servizio a carico degli operatori.

*16-ter.* All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto il seguente: "*8-bis.* Gli uffici doganali dovranno garantire tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore

01,00 alle ore 24,00 l'accettazione delle dichiarazioni in procedura ordinaria e in procedura semplificata presentate in via telematica, nonché il riscontro telematico agli operatori dei relativi esiti scaturiti automaticamente dal sistema. Il riscontro telematico dovrà consistere nell'immediata comunicazione all'operatore dell'esito di svincolo delle merci, ovvero di richiesta di ulteriore documentazione, ovvero di visita delle merci. Alla presentazione telematica da parte dell'operatore dell'ulteriore documentazione richiesta, l'Ufficio ne darà riscontro nel più breve tempo possibile comunicando il relativo esito all'operatore. Per garantire l'effettiva disponibilità del Servizio Doganale Telematica nei termini di cui ai criteri precedenti, è consentito alle Direzioni territorialmente competenti dell'Agenzia delle Dogane di stipulare convenzioni con le associazioni di categoria interessate per potersi avvalere, con i relativi oneri a carico delle suddette associazioni, di doganalisti iscritti agli albi professionali di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e di loro ausiliari accreditati in dogana, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213."».

### **3.129**

#### [MERCATALI](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. L'imposta o la maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento od inviti a pagamento relativi a beni importati è detraibile, alle condizioni esistenti al momento della nascita dell'obbligazione tributaria, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il soggetto passivo ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi».

### **3.130**

#### [MERCATALI](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 61, comma 1, lettera a), punto 1) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, le parole: "a pena di decadenza" sono soppresse».

### **3.131**

#### [THALER AUSSERHOFER, PINZGER](#)

*Dopo il comma 16, inserire i seguenti:*

«16-bis. Le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 25 per cento.

16-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quinquies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

16-sexies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

### 3.132

#### SANGALLI, FIORONI

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«16-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: "a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le

modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare";

2) al comma 6, le parole: "del periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno ovvero del trimestre";

b) all'articolo 4, comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno solare in cui è sorto ovvero, nel caso di opzione per il rimborso trimestrale" entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto».

### **3.133**

#### [FIORONI, SANGALLI](#)

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«16-bis. Nell'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "30 novembre 2007" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2011";
- b) le parole: "30 aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti parole: "30 giugno 2012";
- c) le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti parole: "1° gennaio 2012";
- d) le parole: "1° gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti parole: "1° gennaio 2011";
- e) le parole: "16 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti parole: "16 dicembre 2012";
- f) le parole: "16 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti parole: "16 marzo 2013".».

### **3.134**

#### [THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON](#)

*Dopo il comma 16, inserire i seguenti:*

«16-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non superiore a 2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 5.000 euro"».

16-ter. All'articolo 96, comma 5-bis primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-*quater*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-*quinquies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

16-*sexies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "18 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".».

### 3.135

#### SANGALLI, FIORONI

*Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:*

«16-*bis*. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 novembre 2012. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2011, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del .. presente decreto in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2012.

16-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 16-*bis* si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 16-*bis*. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3

del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore al minore tra i due valori. 16-*quater* Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.

16-*quinquies*. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 16-*bis* a 16-*quater* devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 dicembre 2012 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2013 ed il 16 maggio 2013, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

### 3.136

#### [FIORONI, SANGALLI](#)

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«16-*bis*. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche alle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, nonché a quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta: in tal caso, lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito entro il 30 settembre 2012. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del 31 dicembre 2011, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2012».

### 3.137

#### [SANGALLI, FIORONI](#)

*Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:*

«16-*bis*. Nell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 36-*sexiesdecies* è sostituito dal seguente: "36-*sexiesdecies*. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-*quaterdecies* l'impresa concedente comunica all'Agenzia delle entrate, in un apposito allegato della dichiarazione dei redditi, i dati relativi ai beni concessi in godimento. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-*quinquiesdecies*. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-*quaterdecies* e 36-*quinquiesdecies*, è dovuta la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

16-ter. Le modifiche di cui al comma 16-bis si applicano in relazione ai beni concessi in godimento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012».

### 3.138

[THALER AUSSERHOFER](#), [PINZGER](#), [FOSSON](#)

*Dopo il comma 16, inserire i seguenti:*

«16-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse.

16-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quinquies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

16-sexies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

### 3.139

#### FIORONI, SANGALLI

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«16-bis. Nei confronti dei contribuenti ubicati nei territori colpiti dalle eccezionali precipitazioni nevose dei mesi di gennaio e febbraio 2012, non si applicano le sanzioni per gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori il cui pagamento doveva essere effettuato entro il giorno 16 febbraio 2012 a condizione che i relativi versamenti siano eseguiti, senza maggiorazione per interessi, entro il giorno 16 giugno 2012. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri per l'individuazione dei contribuenti ammessi al beneficio».

### 3.140

#### THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 16, inserire i seguenti:*

«16-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 3-bis, le parole: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento";

b) all'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento";

c) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

16-*quinqües*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-Iegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";
- b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";
- c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";
- d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";
- e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

### 3.141

#### THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 16, inserire i seguenti:*

«16-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento";

b) all'articolo 164, al comma 1, lettera b), secondo periodo le parole: "è elevata all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "è elevata al 100 per cento".

16-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-*quater*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

16-*quinqües*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";
- b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";
- c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";
- d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";
- e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

### **3.142**

[THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON](#)

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. Al comma 1, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 50 per cento"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

### **3.143**

[THALER AUSSERHOFER, PINZGER](#)

*Dopo il comma 16, inserire i seguenti:*

«16-bis. Le somme di denaro corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non sono da considerare come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

16-ter. All'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa».

Conseguentemente, ridurre l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate di 180 mila euro.

### **3.144**

[THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON](#)

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. All'articolo 2, comma 6 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia svolto da operatori educativi professionali (Tagesmutter)"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

**3.145**

[STRADIOTTO](#)

*Dopo il comma 16 inserire i seguenti:*

«16-bis. All'articolo 51, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti pubblici ovvero, fino all'importo mensile di 25 euro, le prestazioni sostitutive del servizio di trasporto collettivo".

16-ter. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento di cui al n. 127-novies) della III parte della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevista per le prestazioni di trasporto di persone e bagagli al seguito, deve ritenersi applicabile anche se le prestazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di trasporto collettivo, sempreché siano commesse da datori di lavoro.

16-quater. All'articolo 19-bis, comma 1, lettera e) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il primo periodo, aggiungere il seguente periodo: "è in ogni caso ammessa in detrazione l'imposta relativa alle prestazioni sostitutive di servizi di trasporto collettivo"».

**3.146**

[THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON](#)

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. All'articolo 13, comma 1, del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province", dopo le parole:

"sottoscrizione autenticata", sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"».

### 3.147

[THALER AUSSERHOFER](#), [PINZGER](#)

*Dopo il comma 16, inserire i seguenti:*

«16-bis. All'articolo 12, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917. le parole: "2.840,51 euro", sono sostituite dalle seguenti: "5.000,00 euro".

16-ter. Nell'Allegato 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella parte relativa alle Alcole e bevande alcoliche, le parole: "Vino: lire zero;", sono sostituite dalle seguenti: "Vino: euro 1,00 per litro;"».

### 3.148

[ANTEZZA](#), [ANDRIA](#), [MONGIELLO](#), [PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [PERTOLDI](#), [RANDAZZO](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-bis. Per far fronte agli interventi conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito alcune zone della regione Basilicata e della regione Puglia, nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011, per i quali è stato dichiarato, rispettivamente, lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2011 e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 giugno 2011, nonché nel mese di febbraio 2012, per i quali è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2012, nonché al fine di adottare misure per il ristoro dei danni e per il rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi e di finanziare interventi di ripristino di infrastrutture e strutture danneggiate e di difesa dal rischio idrogeologico, è autorizzata la spesa:

a) di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e di 100 milioni di euro per l'anno 2013 per la regione Basilicata;

b) di 50 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013 per la regione Puglia.

16-ter In deroga al Patto di stabilità interno, le regioni Basilicata e Puglia, in relazione agli eventi calamitosi di cui al comma 16-bis, possono prevedere autonomi interventi finanziari a valere su fondi disponibili nel bilancio regionale. I suddetti interventi finanziari posti in essere dalle regioni Basilicata e Puglia sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alle risorse stanziare al precedente comma 16-bis.

*16-quater.* In relazione agli eventi calamitosi di cui al comma *16-bis*, per i soggetti direttamente colpiti, sono sospesi per l'anno 2012 i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi obbligatori contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché le esposizioni debitorie verso gli istituti di credito. Sono altresì sospese le procedure esecutive previste nei casi di ritardo nell'effettuazione degli adempimenti fiscali e contributivi da parte delle imprese agricole, zootecniche e turistiche che operano nelle aree colpite dagli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nell'anno 2011.

*16-quinquies.* Agli oneri di cui ai commi da *16-bis* a *16-quater*, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2012 e in 170 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui ai commi *16-sexies* e *16-septies*.

*16-sexies.* In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa, per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

*16-septies.* Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma *4-quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

### **3.149**

[ANDRIA](#), [PIGNEDOLI](#), [ANTEZZA](#), [BERTUZZI](#), [MONGIELLO](#), [PERTOLDI](#), [RANDAZZO](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«*16-bis.* A decorrere dall'anno 2012, la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo *16-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta altresì per le spese documentate relative alle misure di manutenzione e salvaguardia di boschi, nonché per la creazione o la riqualificazione di aree verdi private, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100 mila euro. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni a decorrere dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

*16-ter.* Agli oneri di cui al comma *16-bis*, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui ai commi *16-quater* e *16-quinquies*.

*16-quater.* In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo provvede:

*a)* alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

*b)* alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

*c)* alla razionalizzazione delle prefetture – ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

*d)* alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro nell'anno 2013.

*16-quinquies.* Ai fini di cui al comma *16-quater*, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo *7-quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### **3.150**

[ANDRIA](#), [PIGNEDOLI](#), [ANTEZZA](#), [BERTUZZI](#), [MONGIELLO](#), [PERTOLDI](#), [RANDAZZO](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere, i seguenti:*

«*16-bis.* Alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il terzo capoverso è sostituito dal seguente: "L'agevolazione è concessa anche mediante l'utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

16-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-bis, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 16-quater e 16-quinquies.

16-quater. A decorrere dall'anno 2012, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

16-quinquies. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 16-quater devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16-quater, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

### 3.151

[ANDRIA](#), [PIGNEDOLI](#), [ANTEZZA](#), [BERTUZZI](#), [MONGIELLO](#), [PERTOLDI](#), [RANDAZZO](#), [GRANAIOLA](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-bis. L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al posto 3 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta nel senso che tra i carburanti impiegati per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il drappeggio di vie navigabili e porti, è compresa la benzina.

16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante i maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 16-quater e 16-quinquies.

16-quater. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo provvede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture – ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro nell'anno 2013.

16-*quinqüies*. Ai fini di cui al comma 16-*quater*, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 3.152

[ANDRIA](#), [PIGNEDOLI](#), [ANTEZZA](#), [BERTUZZI](#), [MONGIELLO](#), [PERTOLDI](#), [RANDAZZO](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano alle imprese del settore agricolo, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

16-*ter*. Agli oneri di cui al comma 16-*bis* si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 16-*quater* e 16-*quinqüies*.

16-*quater*. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

16-*quinqüies*. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

e delle disposizioni di cui al comma 16-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

### 3.153

[ANDRIA](#), [PIGNEDOLI](#), [ANTEZZA](#), [BERTUZZI](#), [MONGIELLO](#), [PERTOLDI](#), [RANDAZZO](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-*bis*. Al fine di salvaguardare la redditività delle imprese ittiche, in caso di aumento del prezzo industriale del carburante oltre il 60 per cento del prezzo medio nelle 52 settimane precedenti sulla base delle rilevazioni effettuate dal Ministero dello Sviluppo economico – Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, è concesso per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 agli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001 e successive modificazioni, un credito di imposta pari al 50 per cento dell'aumento rilevato.

16-*ter*. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 1.

16-*quater*. All'onere derivante dal presente articolo, nei limiti di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 16-*quinquies*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 16-*bis* e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

### 3.154

[PIGNEDOLI](#), [ANDRIA](#), [ANTEZZA](#), [BERTUZZI](#), [MONGIELLO](#), [PERTOLDI](#), [RANDAZZO](#)

*Dopo il comma 16, inserire i seguenti:*

«16-bis. All'articolo 1, comma 1090, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014".

16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis, pari a 25 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato».

### **3.155**

[THALER AUSSERHOFER, PINZGER](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Al comma 14-bis. dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Agli aeromobili di cui alla lettera c) del comma 11 immatricolati all'estero che sostano per oltre 48 ore sul territorio italiano dal terzo giorno l'imposta viene applicata in base ai giorni effettivi di permanenza sul territorio stesso"».

### **3.155 (testo 2)**

[THALER AUSSERHOFER, PINZGER](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Agli aeromobili di cui alla lettera c) del comma 11 immatricolati all'estero che sostano per oltre 48 ore sul territorio italiano dal terzo giorno l'imposta viene applicata in base ai giorni effettivi di permanenza sul territorio stesso. All'onere derivante dal presente comma, valutato in euro 100.000, a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, concernente l'istituzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE)"».

### **3.156**

[STRADIOTTO](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: "a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare";

2) al comma 6, le parole: "del periodo", sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno ovvero del trimestre";

b) all'articolo 4, comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto", sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno solare in cui è sorto ovvero, nel caso di opzione per il rimborso trimestrale, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto"».

### **3.157**

#### [STRADIOTTO](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Nei confronti dei contribuenti ubicati nei territori colpiti dalle eccezionali precipitazioni nevose dei mesi di gennaio e febbraio 2012, non si applicano le sanzioni per gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori il cui pagamento doveva essere effettuato entro il giorno 16 febbraio 2012 a condizione che i relativi versamenti siano eseguiti, senza maggiorazione per interessi, entro il giorno 16 giugno 2012. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri per l'individuazione dei contribuenti ammessi al beneficio».

### **3.158**

#### [STRADIOTTO](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-bis. Nell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 36-*sexiesdecies* è sostituito dal seguente: "36-*sexiesdecies*. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-*quaterdecies* l'impresa concedente comunica all'Agenzia delle entrate, in un apposito allegato della dichiarazione dei redditi, i dati relativi ai beni concessi in godimento. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-*quinqüesdecies*. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-*quaterdecies* e 36-*quinqüesdecies*, è dovuta la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

16-ter Le modifiche di cui al comma 16-bis si applicano in relazione ai beni concessi in godimento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012"».

### 3.159

#### STRADIOTTO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche alle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, nonché a quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta: in tal caso, lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito entro il 30 settembre 2012. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del 31 dicembre 2011, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 10 gennaio 2012».

### 3.160

#### STRADIOTTO

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 novembre 2012. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2011, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2012.

16-ter. Le disposizioni di cui al comma 16-bis si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 16-bis. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore al minore tra i due valori.

16-quater. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.

16-*quinquies*. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 16-*bis* a 16-*quater* devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 dicembre 2012 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2013 ed il 16 maggio 2013, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.».

### 3.161

#### STRADIOTTO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-*bis*. Nell'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "30 novembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";
- b) le parole: "30 aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";
- c) le parole: "10 gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2012";
- d) le parole: "10 gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011";
- e) le parole: "16 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2012";
- f) le parole: "16 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2013."».

### 3.200 (già 12.0.4)

#### MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-*bis*.

(Potestà regolamentare degli enti locali in materia di determinazione dell'importo minimo al di sotto del quale non si effettuano accertamenti)

1. All'articolo 3, comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni e gli enti locali possono disporre, nelle forme previste per gli atti di regolamentazione dei rispettivi tributi, un diverso importo ai fini dell'applicazione del comma 10, anche in relazione alle specificità dei tributi di propria rispettiva competenza. Tale eventuale regolamentazione non si applica alla riscossione di crediti già oggetto di iscrizione a ruolo"».

### 3.500

[PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PETERLINI](#), [FOSSON](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2-bis. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito , con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato."

### 3.0.1

[GALIOTO](#)

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«**Art. 3-bis.**

(Abbonamenti trasporto pubblico locale)

1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

"309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute nell'anno 2012 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012".

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibile come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

### 3.0.2

[PETERLINI](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PINZGER](#)

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

"41-*quinqües*) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia"».

*Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 3-*bis*, pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.».

**3.0.3**

[PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER](#)

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e*), inserire la seguente:

"*e-bis*) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500 euro;"».

*Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 3-*bis*, pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.».

**3.0.4**

[PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER](#)

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "6.000 euro"».

*Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 3-bis, pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia."».

### **3.0.5**

#### [PISCITELLI](#)

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«**Art. 3-bis.**

1. All'articolo 11, comma secondo della legge 15 dicembre 2011, n. 217, alla lettera *e*) dopo le parole: "modalità per" introdurre le seguenti: "la determinazione"; alla lettera *d*) sopprimere le parole: "e di fruizione"; alla lettera *f*) dopo la parola: "navigazione" aggiungere le seguenti: "e nel caso di assegnazione ad altri soggetti del godimento della concessione in essere"; alla lettera *g*) dopo la parola: "decadenza" aggiungere le seguenti: "e revoca"; dopo la lettera *g*) aggiungere le seguenti:

*h*) individuare i beni del demanio marittimo, i criteri e le modalità per la loro delimitazione e destinazione ad altri usi pubblici nonché i criteri e le modalità di cessione delle zone demaniali sclassificate;

*i*) individuare criteri per la qualificazione di facile e difficile amovibilità delle opere realizzate sul demanio marittimo;

*l*) prevedere, in via transitoria e in favore dei concessionari in essere, misure compensative a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione"».

### **3.0.6**

#### [PISCITELLI](#)

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«**Art. 3-bis.**

1. All'articolo 11, comma primo, lettera *e*) della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo la parola: "soppresse", sopprimere le seguenti: "ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'le

disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84"».

### **3.0.7**

[CAFORIO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

(Annullamento automatico da parte dei concessionari  
per la riscossione delle cartelle esattoriali prescritte)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, d'ora in poi denominati "concessionari per la riscossione", hanno l'obbligo di annullare d'ufficio le cartelle esattoriali notificate per tributi e crediti che, ai sensi delle leggi vigenti, risultano prescritti alla data di notifica della cartella esattoriale.

2. I concessionari per la riscossione che non abbiano provveduto ad annullare d'ufficio, ai sensi del comma 1, la cartella esattoriale prescritta, sono tenuti ad annullare la cartella medesima, verificata la fondatezza dell'istanza dell'interessato, entro il termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento dell'istanza medesima.

3. I concessionari per la riscossione sono tenuti a comunicare agli interessati sia il provvedimento di annullamento della cartella che quello di non accoglimento dell'istanza di cui al comma 2.

4. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sospende l'esecutività del titolo sino alla comunicazione di non accoglimento della istanza di cui al comma 3.

5. I concessionari per la riscossione devono essere dotati di apposito software che verifichi tempestivamente, e comunque prima della notifica, la data di prescrizione delle cartelle esattoriali.».

### **3.0.8**

[STRADIOTTO](#)

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

(Accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata  
di energia elettrica e calore)

1. Al punto 11) della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente testo: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi di combustibile considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati moltiplicando la quantità di energia elettrica indicata dal contatore fiscale dell'energia elettrica prodotta per i coefficienti determinati dal Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, sulla base dell'efficienza media del parco elettrico nazionale. I coefficienti sono determinati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento".

2. Per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2012 e termina il 31 dicembre 2016 i coefficienti di cui al punto 11), penultimo capoverso, della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come codificato dal comma 1, sono pari ai coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti del 12 per cento».

### **3.0.9**

#### CASOLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

(Accisa sul combustibile utilizzato

nella produzione combinata di energia elettrica e calore)

1. Al punto 11) della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente testo: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi di combustibile considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati moltiplicando la quantità di energia elettrica indicata dal contatore fiscale dell'energia elettrica prodotta per i coefficienti determinati dal Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, sulla base dell'efficienza media del parco elettrico nazionale. I coefficienti sono determinati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento".

2. Per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2012 e termina il 31 dicembre 2016 i coefficienti di cui al punto 11), penultimo capoverso, della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come codificato dal comma 1, sono pari ai coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti del 12 per cento.».

### **3.0.10**

[RUTELLI, D'ALIA, PISTORIO, DE ANGELIS, SERRA, GALIOTO, OLIVA, GUSTAVINO, GIAI, GERMONTANI, RUSSO, BAIIO, BRUNO, CONTINI, CRISTINA DE LUCA, DIGILIO, MILANA, MOLINARI, STRANO, VALDITARA, SBARBATI, DEL PENNINO, MUSSO, VIZZINI](#)

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«**Art. 3-bis.**

(Ritardati pagamenti della pubblica amministrazione)

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera *a*) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere pro solvendo il credito vantato ad una banca.

2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

### **3.0.11**

[TANCREDI](#)

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«**Art. 3-bis.**

(IVA su opzione per le locazioni e cessioni di abitazioni)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 10, comma 1, i numeri 8 e 8-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione di fabbricati abitati vi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per

la vendita, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere *b)* e *c)* del numero *8-ter)* ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

*8-bis)* le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero *8-ter)*, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, o, oltre il quinquennio, nel caso in cui nel relativo atto l'impresa cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008";

*b)* alla tabella A, parte terza, il n. *127-duodevicies* è sostituito dal seguente:

"*127-duodevicies)* locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457; locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008"».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 46.000.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso», di cui al decreto 1° dicembre 2011 «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014», programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

### 3.0.12

#### TANCREDI

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

«**Art. 3-bis.**

(Accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata

di energia elettrica e calore)

1. Al punto 11) della tabella A allegata al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente testo: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi di combustibile considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati moltiplicando la quantità di energia elettrica indicata dal contatore fiscale dell'energia elettrica prodotta per i coefficienti determinati dal Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, sulla base dell'efficienza media del parco elettrico nazionale. I coefficienti sono determinati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento."

2. Per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2012 e termine il 31 dicembre 2016 i coefficienti di cui al punto 11), penultimo capoverso, della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come codificato dal comma 1, sono pari ai coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16 del 1998 dell'11 marzo 1998, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti del 12%».

### **3.0.13**

[BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO](#)

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 3-bis.**

1. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 Agosto 2006, dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto-legislativo del 9 Luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal primo al 23 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 23 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".».

### **3.0.14**

[FONTANA, BARBOLINI, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO](#)

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I professionisti iscritti In Ordini o Collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente Polizza Assicurativa per la copertura della

Responsabilità Civile professionale conto terzi. Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse. In assenza di copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse".».

### 3.0.15

#### MORANDO

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:*

#### **Art. 3-bis.**

(Accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore)

1. Al punto 11) della tabella A allegata al decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente testo: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi di combustibile considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati moltiplicando la quantità di energia elettrica indicata dal contatore fiscale dell'energia elettrica prodotta per i coefficienti determinati dal Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, sulla base dell'efficienza media del parco elettrico nazionale. I coefficienti sono determinati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento."

2. Per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2012 e termine il 31 dicembre 2016 i coefficienti di cui al punto 11), penultimo capoverso, della tabella A allegata al decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come codificato dal comma 1, sono pari ai coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16 del 1998 dell'11 marzo 1998, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti del 12%».

### 3.0.16

#### GRANAIOLO

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011 n. 217 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera c) dopo le parole: "modalità per" sono inserite le seguenti: "la determinazione";
- b) alla lettera d) le parole: "e di fruizione" sono soppresse;

c) alla lettera f) dopo la parola: "navigazione" sono aggiunte le seguenti: "e nel caso di assegnazione ad altri soggetti del godimento della concessione in essere";

d) alla lettera g) dopo la parola: "decadenza" sono aggiunte le seguenti: "e revoca";

e) dopo la lettera g) inserire le seguenti:

"h) individuare i beni del demanio marittimo, i criteri e le modalità per la loro delimitazione e destinazione ad altri usi pubblici nonché i criteri e le modalità di cessione delle zone demaniali sclassificate;

i) individuare criteri per la qualcazione di facile e difficile amovibilità delle opere realizzate sul demanio marittimo;

l) prevedere, in via transitoria e in favore dei concessionari in essere, misure compensative a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione".».

### **3.0.17**

#### [STRADIOTTO](#)

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente articolo:*

#### **Art. 3-bis.**

(Abbonamenti trasporto pubblico locale)

1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute nell'anno 2012 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012.

All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### **3.0.18**

[THALER AUSSERHOFER, PINZGER](#)

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«**Art. 3-bis.**

1. Le distanze previste dall'articolo 41-*septies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dall'articolo 4, decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, nonché dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere derogate per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'ANAS qualora l'esistente struttura autostradale insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili».

**3.0.19**

[THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON](#)

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«**Art. 3-bis.**

1. Le distanze previste dall'articolo 41-*seppie* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dall'articolo 4, decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, nonché dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere derogate per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'ANAS qualora l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sottostante sia già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile».

**3.0.20**

[THALER AUSSERHOFER, PINZGER](#)

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«**Art. 3-bis.**

(Semplificazioni in materia di pubblico impiego)

1. Gli atti concernenti la misurazione e la valutazione della *performance* individuale dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, devono essere impugnati, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione o pubblicazione dell'atto impugnato.

2. La presente disposizione si applica agli atti concernenti la misurazione e la valutazione della performance individuale che siano comunicati o pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione medesima.

3. Relativamente agli atti concernenti la misurazione e la valutazione della performance individuale che siano stati comunicati o pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora non siano ancora decorsi i relativi termini prescrizionali di impugnativa e non siano già pendenti ricorsi, il predetto termine di decadenza decorre dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa».

### 3.0.21

[PIGNEDOLI](#), [ANDRIA](#), [ANTEZZA](#), [BERTUZZI](#), [MONGIELLO](#), [PERTOLDI](#), [RANDAZZO](#)

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

(Misure per favorire la crescita dimensionale delle imprese in agricoltura)

1. In favore delle imprese agricole, con esclusione di quelle di cui al comma 2, che prendono parte a processi di concentrazione è attribuito, nel rispetto della normativa comunitaria, un contributo nella forma di credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione, secondo le condizioni definite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La concentrazione non può avere durata inferiore a cinque anni. Il contributo non compete se il processo di concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che sono direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonché i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data notizia con successivo provvedimento del direttore della medesima Agenzia. Per le modalità di presentazione telematica si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Al fine di consentire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o in alternativa, l'impresa che risulta dall'operazione può usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4.

4. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo provvede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture – ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro nell'anno 2013.

5. Ai fini di cui al comma 4, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### **3.0.22**

#### [GALIOTO](#)

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:*

### «Art. 3-bis.

(Accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore)

1. Al punto 11) della tabella A allegata ai decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi di combustibile considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati moltiplicando la quantità di energia elettrica indicata dal contatore fiscale dell'energia elettrica prodotta per i coefficienti determinati dal Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, sulla base dell'efficienza media del parco elettrico nazionale. I coefficienti sono determinati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento.".

2. Per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2012 e termine il 31 dicembre 2016 i coefficienti di cui al punto 11), penultimo capoverso, della tabella A allegata al Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come codificato dal comma 1, sono pari ai coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16 del 1998 dell'11 marzo 1998, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti del 12 per cento.».

## 4.1

[THALER AUSSERHOFER](#), [FOSSON](#), [PINZGER](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Sono esenti dall'Imposta municipale propria istituita dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, i fabbricati rurali posti in zona di montagna funzionali all'azienda agricola (stalle, fienili, eccetera)».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 10 mila euro a decorrere dal 2012 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 n. 183.

## 4.2

[THALER AUSSERHOFER](#), [FOSSON](#), [PINZGER](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Sono esenti dall'Imposta municipale propria istituita dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, i fabbricati rurali funzionali agli alpeggi utilizzati nel periodo estivo».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 10 mila euro a decorrere dal 2012 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 n. 183.

#### 4.3

[SARO](#), [LENNA](#), [PEGORER](#), [PERTOLDI](#), [BLAZINA](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Le province possono stabilire di disapplicare le misure dell'imposta provinciale di trascrizione che risultano dalle disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435, e dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e di applicare agli atti soggetti ad IVA ed agli atti relativi ai veicoli specificati al numero 1, alle lettere da a) a g) della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435, la misura fissa di cui al numero 2 del decreto medesimo.

2-ter. Le province non possono effettuare ulteriori diversificazioni delle misure di tariffa rispetto a quelle indicate nel comma precedente.

2-quater. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 4.4

[VACCARI](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [MURA](#)

Sopprimere il comma 3.

#### 4.5

[DE ANGELIS](#), [BRUNO](#)

Sopprimere il comma 3.

#### 4.6

## DE ANGELIS, BRUNO

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e dall'articolo 1, comma 23, lettera *b*) della legge 23 dicembre 2010 n. 220, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo dell'1 per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 è versato dal comune entro il 30 aprile di ogni anno al soggetto di cui all'articolo 1, comma 1. il comune è esentato dal versamento di cui al periodo precedente nel caso in cui abbia già provveduto tramite gara ad evidenza pubblica, ovvero nel rispetto della vigente normativa per gli affidamenti *in-house*, ad affidare ad altri soggetti lo svolgimento dei medesimi servizi offerti dal soggetto di cui all'articolo 1, comma"».

### **4.7**

## VACCARI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, MURA

*Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:*

«1. A decorrere dall'anno 2013 è facoltà dei comuni di avvalersi delle attività svolte dal soggetto di cui all'articolo 1, comma 1, nonché stabilire la misura del relativo contributo da versare entro il 30 aprile di ogni anno».

### **4.8**

## VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, MURA

Al comma 3, sostituire le parole: «dell'1 per mille» con le seguenti: «dello 0,5 per mille».

### **4.9**

## VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, MURA

Al comma 3, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «Non sono obbligati al versamento del contributo i comuni non iscritti all'ANCI, ovvero i comuni che esercitano la riscossione diretta».

### **4.10**

[AGOSTINI, BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, STRADIOTTO](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli immobili siti posseduti dai comuni e siti nel rispettivo territorio sono comunque esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria".

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 3-quater a 3-sexies.

3-quater. 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni. fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

3-quinquies. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al comma 4-quater, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

3-sexies. Ai fini di cui al comma 3-bis, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **4.11**

[BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, GHEDINI, BERTUZZI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Per gli alloggi degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati l'entrata in vigore della fase sperimentale dell'imposta municipale propria, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, decorre dall'anno 2013.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per Interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 4.12

[BARBOLINI](#), [AGOSTINI](#), [VITALI](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [PAOLO ROSSI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [STRADIOTTO](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LEGNINI](#), [LUMIA](#), [MERCATALI](#), [MORANDO](#), [PEGORER](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente comma:

"1-bis. l'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. l'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11".

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 3-*quater* a 3-*sexies*.

3-*quater*. 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto

dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

*3-quinquies.* Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al comma *4-quater*, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

*3-sexies.* Ai fini di cui al comma *3-bis*, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo *7-quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 4.13

[GHEDINI](#), [BARBOLINI](#), [AGOSTINI](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [PAOLO ROSSI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [STRADIOTTO](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LEGNINI](#), [LUMIA](#), [MERCATALI](#), [MORANDO](#), [PEGORER](#), [BERTUZZI](#), [VITALI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze di cui al precedente comma 7 e la suddetta detrazione si applicano anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma *3-bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

*3-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *3-bis*, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da *3-quater* a *3-sexies*.

*3-quater.* 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in

termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

*3-quinquies.* Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al comma *4-quater*, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

*3-sexies.* Ai fini di cui al comma *3-bis*, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. S, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 4.14

[AGOSTINI, BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, GHEDINI, BERTUZZI, VITALI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"*7-bis.* l'aliquota di cui al comma 7 si applica alle abitazioni e loro pertinenze locate che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale come definito, in applicazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008. A tali abitazioni e loro pertinenze si applica la detrazione, compresa la maggiorazione, di cui al successivo comma 10".

*3-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *3-bis*, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da *3-quater* a *3-sexies*.

*3-quater.* 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativi all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando

che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

*3-quinquies.* Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure Intese a consentire che le disposizioni di cui al comma *4-quater*, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

*3-sexies.* Ai fini di cui al comma *3-bis*, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. S, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 4.15

[BARBOLINI](#), [AGOSTINI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LEGNINI](#), [LUMIA](#), [MERCATALI](#), [MORANDO](#), [PEGORER](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [PAOLO ROSSI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [GHEDINI](#), [BERTUZZI](#), [STRADIOTTO](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto-legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari sono comunque escluse dall'applicazione dell'imposta municipale propria".

*3-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *3-bis*, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da *3-quater* a *3-sexies*.

*3-quater.* 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL

previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

*3-quinquies.* Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al comma *4-quater*, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

*3-sexies.* Ai fini di cui al comma *3-bis*, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 4.16

[BARBOLINI](#), [AGOSTINI](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [PAOLO ROSSI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LEGNINI](#), [LUMIA](#), [MERCATALI](#), [MORANDO](#), [PEGORER](#), [GHEDINI](#), [BERTUZZI](#), [STRADIOTTO](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"*7-bis.* L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari".

*3-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *3-bis*, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da *3-quater* a *3-sexies*.

*3-quater.* 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento

del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

*3-quinquies.* Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al comma *4-quater*, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

*3-sexies.* Ai fini di cui al comma *3-bis*, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 4.17

[BERTUZZI](#), [FONTANA](#), [PIGNEDOLI](#), [ANDRIA](#), [ANTEZZA](#), [MONGIELLO](#), [PERTOLDI](#), [RANDAZZO](#), [BARBOLINI](#), [AGOSTINI](#), [VIMERCATI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«*3-bis.* All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "L'imposta municipale propria si applica in ogni caso ai terreni agricoli abbandonati da almeno tre anni"».

#### 4.18

[BERTUZZI](#), [FONTANA](#), [PIGNEDOLI](#), [ANDRIA](#), [ANTEZZA](#), [MONGIELLO](#), [PERTOLDI](#), [RANDAZZO](#), [BARBOLINI](#), [AGOSTINI](#), [VIMERCATI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono escluse dall'imposta le unità immobiliari strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, iscritte o iscrivibili al catasto dei fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni";

*b)* il comma 8 è soppresso.

*3-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *3-bis*, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi *3-quater* e *3-quinquies*.

*3-quater.* In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo provvede:

*a)* alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

*b)* alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

*c)* alla razionalizzazione delle prefetture – ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

*d)* alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

*3-quinquies.* Ai fini di cui al comma *3-quater*, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 4.19

[BERTUZZI, FONTANA, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BARBOLINI, AGOSTINI, VIMERCATI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

*b)* alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "Per i fabbricati rurali per i quali è previsto il procedimento di variazione della categoria catasta le ai sensi del comma *2-bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e per quelli da iscrivere alla categoria catastale 010 entro il 31 dicembre 2012, l'imposta municipale propria si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013".

*3-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *3-bis*, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi *3-quater* e *3-quinquies*.

*3-quater.* In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo provvede:

*a)* alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

*b)* alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

*c)* alla razionalizzazione delle prefetture – ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

*d)* alla, riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

*3-quinquies.* Ai fini di cui al comma *3-quater*, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 4.20

[BERTUZZI, FONTANA, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BARBOLINI, AGOSTINI, VIMERCATI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

*3-ter.* All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 140. Per i possessori di terreni agricoli concessi in affitto a giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, il moltiplicatore è pari a 120. Per i coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, e gli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il moltiplicatore è pari a 90. Per gli altri imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese, il moltiplicatore è pari a 120".

*3-quater.* Ai maggiori oneri di cui ai commi *3-bis* e *3-ter*, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse di cui al commi *3-quinquies* e *3-sexies*.

*3-quinquies.* In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo provvede:

*a)* alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

*b)* alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

*c)* alla razionalizzazione delle prefetture – ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

*d)* alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

*3-sexies.* Ai fini di cui al comma *3-quinquies*, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## 4.21

[BERTUZZI](#), [FONTANA](#), [PIGNEDOLI](#), [ANDRIA](#), [ANTEZZA](#), [MONGIELLO](#), [PERTOLDI](#), [RANDAZZO](#), [BARBOLINI](#), [AGOSTINI](#), [VIMERCATI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

*3-ter.* All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: "pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 140. Per i coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e gli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il moltiplicatore è pari a 90. Per gli altri imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese, il moltiplicatore è pari a 120".

*3-quater.* Ai maggiori oneri di cui ai commi *3-bis* e *3-ter*, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi *3-quinquies* e *3-sexies*.

*3-quinquies.* In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo provvede:

*a)* alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

*b)* alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

*c)* alla razionalizzazione delle prefetture – ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

*d)* alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

*3-sexies.* Ai fini di cui al comma *3-quinquies*, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## 4.22

[BARBOLINI](#), [AGOSTINI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LEGNINI](#), [LUMIA](#), [MERCATALI](#), [MORANDO](#), [PEGORER](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [PAOLO ROSSI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [GHEDINI](#), [BERTUZZI](#), [STRADIOTTO](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: "destinati esclusivamente a compiti istituzionali" sono inserite le seguenti: "Sono, inoltre, esenti gli alloggi posseduti dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati".

*3-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *3-bis*, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da *3-quater* a *3-sexies*.

*3-quater.* 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa

corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

*3-quinquies.* Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al comma *4-quater*, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

*3-sexies.* Ai fini di cui al comma *3-bis*, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo *7-quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 4.23

[BARBOLINI](#), [AGOSTINI](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [PAOLO ROSSI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [STRADIOTTO](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LEGNINI](#), [LUMIA](#), [MERCATALI](#), [MORANDO](#), [PEGORER](#), [GHEDINI](#), [BERTUZZI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Dopo il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente:

"*2-bis.* L'imposta municipale propria di cui al comma 1 non si applica agli alloggi posseduti dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati".

*3-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *3-bis*, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da *3-quater* a *3-sexies*.

*3-quater.* 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5

per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

*3-quinquies.* Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al comma *4-quater*, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

*3-sexies.* Ai fini di cui al comma *3-bis*, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## 4.24

### VITALI, BARBOLINI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente comma;

"*1-bis.* L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11 ed inoltre l'extragetrito dell'IMU rispetto all'ICI, che costituisce taglio del fondo sperimentale di riequilibrio, deve essere depurato di importo identico a quello che sarebbe stata l'IMU statale di cui al presente comma".

*3-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *3-bis*, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da *3-quater* a *3-sexies*.

*3-quater.* 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di

consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

*3-quinquies.* Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al comma *4-quater*, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

*3-sexies.* Ai fini di cui al comma *3-bis*, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## 4.25

### [RANUCCI, MARCUCCI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* Al comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché per gli immobili di proprietà delle micro, piccole e medie imprese, in uso e strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale".

*3-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *3-bis*, valutati in 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da *3-quater* a *3-sexies*.

*3-quater.* 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di

bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

*3-quinquies.* Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al comma 4-*quater*, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

*3-sexies.* Ai fini di cui al comma 3-*bis*, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*3-sexies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010. Fermo restando il predetto limite, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di *multi-utilities*, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza. Per le finalità di cui al presente comma, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del presente comma, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società partecipate. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

*3-septies.* Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al presente comma in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando

contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 18 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

#### 4.26

[LEGNINI](#), [BARBOLINI](#), [AGOSTINI](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [PAOLO ROSSI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LUMIA](#), [MERCATALI](#), [MORANDO](#), [PEGORER](#), [STRADIOTTO](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio".

3-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-*bis*, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3-*quater*.

3-*quater*. 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al presente comma 4-*quater*, producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

#### 4.27

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. I Comuni possono stabilire con i Consorzi di Bonifica accordi per la riscossione del contributo dovuto ai Consorzi stessi di cui all'articolo 862 del codice civile. Il contributo è versato al Comune in cui ha sede l'immobile o il terreno per il quale è dovuto il contributo di bonifica contestualmente al pagamento dell'Imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011, e attraverso lo stesso strumento. Gli accordi di cui al primo periodo del presente comma stabiliscono le modalità di comunicazione e di pagamento delle somme dovute dai soggetti passivi, di riversamento delle somme ai Consorzi di bonifica da parte degli enti locali nonché di rendicontazione delle somme riscosse».

#### 4.28

[LANNUTTI](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente: "2-ter. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica, in ogni caso, alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153"».

#### 4.29

[MASCITELLI](#), [LANNUTTI](#)

*Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

«Per il triennio 2012-2014, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2014, è sospeso il potere delle Regioni di deliberare aumenti delle aliquote ovvero di ridurre le deduzioni riferite all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ad esse attribuito con legge dello Stato.».

#### 4.30

[DE ANGELIS](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, i comuni possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal [me rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato Città., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione.».

#### **4.31**

##### [DE ANGELIS](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. La spesa in conto capitale finanziata attraverso proventi delle alienazioni di beni mobili o immobili è esclusa dalle voci rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

#### **4.32**

##### [STRADIOTTO](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Per l'anno 2012, limitatamente agli enti locali virtuosi, nel calcolo dei saldi utili al calcolo del patto di stabilità interno, non sono considerati i pagamenti relativi ad opere finanziate con proventi straordinari derivanti da donazioni modali o altre elargizioni liberali erogate da privati.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato».

#### **4.33**

##### [SALTAMARTINI](#), [PISCITELLI](#), [CASOLI](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'art 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis I fabbricati rurali non abitativi ubicati nei comuni ad altitudine superiore a seicento metri sono esenti da IMU.

4-ter Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, valutati in centomilioni di euro annui, si provvede con i risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal presente comma. A decorrere dal 2012 la spesa per gli acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazioni e delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano le disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata"».

#### 4.34

[SANTINI](#), [SALTAMARTINI](#), [DE ECCHER](#), [FOSSON](#), [CARRARA](#), [ZANETTA](#), [SARO](#), [PISANU](#), [AMATO](#), [CASTRO](#), [VIESPOLI](#), [CASTIGLIONE](#), [GALLONE](#), [GHIGO](#), [PINZGER](#), [BOLDI](#), [DIVINA](#), [RIZZOTTI](#), [BEVILACQUA](#), [PASTORE](#), [SANCIU](#), [LEGNINI](#), [RUSCONI](#), [PICHETTO](#), [FRATIN](#), [ANDRIA](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PERTOLDI](#), [TONINI](#), [ICHINO](#), [BALDINI](#), [GIANCARLO SERAFINI](#), [VACCARI](#), [LANNUTTI](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. I fabbricati rurali non abitativi ubicati ad altitudine superiore a 800 metri sono esenti da IMU.

4-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 4-bis, valutati in 100 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, letto b), della legge 31 dicembre 2009, n.196 dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze."».

#### 4.35

[FANTETTI](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. La spesa in conto capitale finanziata attraverso proventi delle alienazioni di beni mobili o immobili è esclusa dalle voci rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

#### 4.36

## FANTETTI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. I comuni soggetti al Patto di stabilità interno possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2012 2013 e 2014 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre dello stesso anno per un importo non superiore al 9 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti rispettivamente dal rendiconto dell'esercizio 2010, 2011 e 2012, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente.».

### **4.37**

## TANCREDI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente: 9-*bis*. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio.».

### **4.38**

## SALTAMARTINI, PISCITELLI, CASOLI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'art 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 2011 ,n. 214, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

4-*bis* I fabbricati rurali non abitativi ubicati nei comuni ad altitudine superiore a seicento metri sono esenti da IMU.

4-*ter* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*bis*, valutati in centomilioni di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'art. 21 , comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196 dei programmi del Ministro dell'economia e delle finanze».

### **4.39**

## MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte le parole: ", anche diversificandola con riferimento alle diverse destinazioni d'uso degli immobili e caratteristiche socioeconomiche dei soggetti passivi.";

b) al comma 10 è aggiunto, dopo le parole "unità immobiliari tenute a disposizione.", il seguente periodo: "Il predetto divieto non si applica nel caso in cui la deliberazione di elevazione dell'importo della detrazione sia riferita a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale";

c) al comma 11, terzo periodo, le parole "Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché" sono soppresse.»

#### **4.40**

[MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 13, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "pari alla metà dell'importo" sono sostituite dalle seguenti: "pari al trenta per cento dell'importo"».

#### **4.41**

[GALIOTO](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, comma 2, lettera f) le parole: "nonché ulteriori" sono sostituite dalle seguenti: "e le"».

#### **4.42**

[GALIOTO](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. I comuni soggetti al Patto di stabilità interno possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2012 2013 e 2014 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre dello stesso anno per un importo non superiore al 9 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti rispettivamente dal

rendiconto dell'esercizio 2010, 2011 e 2012, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente.

*4-ter.* A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono ridotti del 2% tutti gli stanziamenti per spese relative ai consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni.».

#### **4.43**

##### [GALIOTO](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«*4-bis.* All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 6 sono aggiunte le parole: ", anche diversificandola con riferimento alle diverse destinazioni d'uso degli immobili e caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi.";

*b)* al comma 10 è aggiunto, dopo le parole: "unità immobiliari tenute a disposizione.", il seguente periodo: "Il predetto divieto non si applica nel caso in cui la deliberazione di elevazione dell'importo della detrazione sia riferita a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale";

*c)* al comma 11, terzo periodo, le parole: "Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché" sono abolite;

*4-ter.* A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono ridotti del 2 per cento tutti gli stanziamenti per spese relative ai consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni».

#### **4.44**

##### [GALIOTO](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«*4-bis.* All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: "ridotta allo 0,2" con le seguenti: "ridotta allo 0,1";

*b)* al comma 8, sopprimere il secondo periodo».

#### 4.45

##### GALIOTO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b-*bis*, sostituire le parole: "80 per i fabbricati" con le seguenti: "110 per i fabbricati";

b) al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il moltiplicatore è pari a 30;".

4-*ter*. All'onere derivante dal precedente comma, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.».

#### 4.46

##### GALIOTO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: "pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 150. Per i coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e gli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il moltiplicatore è pari a 90. Per gli altri imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese, il moltiplicatore è pari a 120"».

#### 4.47

##### GALIOTO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"1-*bis*. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11 ed inoltre l'extragettito dell'imu rispetto all'ici, che costituisce taglio del fondo sperimentale di riequilibrio, deve essere depurato di importo identico a quello che sarebbe stata l'imu statale di cui al presente comma".

*4-ter.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7 -*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### **4.48**

##### BONFRISCO

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«*5-bis.* All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

*b)* al comma 9, le parole: "ovvero nel caso di immobili locati" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero nel caso di immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla disposizione di cui al comma *5-ter*".

*5-ter.* All'articolo 1, comma 126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso il secondo periodo».

#### **4.48 (testo 2)**

##### BONFRISCO

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«*5-bis.* All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431".

b) al comma 9, le parole: ", ovvero nel caso di immobili locati" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero nel caso immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla disposizione di cui al comma 5-ter;

c) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, degli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di cui allo stesso comma, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo".

5-ter. All'articolo 1, comma 126, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso il secondo periodo».

#### **4.49**

[SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOSCETTO, COMPAGNA, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI, BENEDETTI VALENTINI](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: "130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110", sono sostituite dalle seguenti: "150. Per i coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e gli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il moltiplicatore è pari a 90. Per gli altri imprenditori agricoli il moltiplicatore è pari a 120"».

#### **4.50**

[SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOSCETTO, COMPAGNA, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI, BENEDETTI VALENTINI](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è soppresso;

b) al comma 14, la lettera d) è soppressa».

#### **4.51**

## ZANETTA

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracani idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1 gennaio 2011 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato».

### 4.52

RUTELLI, D'ALIA, PISTORIO, DE ANGELIS, SERRA, GALIOTO, OLIVA, GUSTAVINO, GIAI, GERMONTANI, RUSSO, BAIIO, BRUNO, CONTINI, CRISTINA DE LUCA, DIGILIO, MILANA, MOLINARI, STRANO, VALDITARA, SBARBATI, DEL PENNINO, MUSSO, VIZZINI

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«11-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato.

11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis si provvede, fino al limite di 20 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dal presente comma. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti all'ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 12 miliardi di euro. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 10 gennaio 2012, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992, ovvero fruiscono a qualsiasi titolo di un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma ulteriori rispetto agli oneri previsti sono integralmente utilizzati a riduzione del deficit».

### 4.53

## MUSI, BARBOLINI

Al comma 12, dopo le parole: «con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto dei limiti di spesa di cui al citato comma 4».

### 4.54

## VACCARI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, MURA

*Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

«12-*bis*. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al sesto periodo dopo le parole: "di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati".

12-*ter*. Le risorse che si rendono disponibili, a seguito della previsione di cui al comma 12-*bis*, sono destinate dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, alla gestione e alla manutenzione del patrimonio esistente e a nuovi investimenti.

12-*quater*. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il regime della cedolare secca è adattabile anche dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, e loro Consorzi, in misura pari alla metà di quella indicata nel terzo periodo del presente comma. In caso di adozione del regime di cui al precedente comma, non sono deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa dei soggetti ivi indicati gli ammortamenti e le spese relative agli immobili i cui proventi sono assoggettati all'imposta sostitutiva prevista nel medesimo comma".

12-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 12-*bis*, 12-*ter*, 12-*quater*, valutati in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. Al comma 35-*octies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "pari a 3 euro" con le seguenti: "pari a 5 euro"».

### 4.54 (testo 2)

## VACCARI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, MURA

*Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al sesto periodo dopo le parole: "di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati".

12-ter. Le risorse che si rendono disponibili, a seguito della previsione di cui al comma 12-bis, sono destinate dagli *ex* Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, alla gestione e alla manutenzione del patrimonio esistente e a nuovi investimenti.

12-quater. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il regime della cedolare secca è adattabile anche dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, e loro Consorzi, in misura pari alla metà di quella indicata nel terzo periodo del presente comma. In caso di adozione del regime di cui al precedente comma, non sono deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa dei soggetti ivi indicati gli ammortamenti e le spese relative agli immobili i cui proventi sono assoggettati all'imposta sostitutiva prevista nel medesimo comma".

12-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 12-bis, 12-ter, 12-quater, valutati in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 3, sopprimere il comma 15:*

*Conseguentemente:*

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

#### 4.55

[VACCARI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, MURA](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti: «, ovvero l'unica unità immobiliare di proprietà di contribuenti italiani

residenti all'estero, anche nel caso in cui ivi dimorano abitualmente familiari entro il primo grado di parentela».

*Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:*

«12-ter. I comuni hanno facoltà di istituire, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, un'imposta a carico dei gestori degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in ragione del numero di apparecchi messi a disposizione del pubblico. L'imposta è dovuta nella misura stabilita da ciascun comune, da un minimo di 100 euro fino ad un massimo di 500 euro annui per ciascun apparecchio da gioco. I comuni hanno facoltà di prevedere misure differenziate esclusivamente in ragione del reddito imponibile di ciascun soggetto tenuto, riferibile all'anno precedente. Dall'imposta sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio del 2000, n. 212, l'imposta è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2012».

#### **4.56**

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MURA](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche:

- a) il comma 8 è soppresso:
- b) al comma 14 la lettera d) è soppressa».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 3, sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. Al comma 35-octies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole "pari a 3 euro" con le seguenti: "pari a 5 euro".»

*All'articolo 10, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. - All'articolo 24, decreto-legge 98/2011, il comma 29 è sostituito dal seguente:

"29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti ad inibire per via telematica le transazioni ed i trasferimenti di denaro ed in favore dei soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi,

scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".».

#### **4.56 (testo 2)**

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MURA](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è soppresso:

b) al comma 14 la lettera d) è soppressa».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 3, sopprimere il comma 15:*

*Conseguentemente:*

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

*All'articolo, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 24, decreto-legge n. 98 del 2011, il comma 29 è sostituito dal seguente:

"In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti ad inibire per via telematica le transazioni ed i trasferimenti di denaro da ed in favore dei soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".».

#### 4.57

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MURA](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 8, sostituire le parole: "0,2 per cento" con le seguenti: "0,1 per cento" e le parole: "0,1 per cento" con le seguenti: "0,05 per cento"».

*Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:*

«12-ter. I comuni hanno facoltà di istituire, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, un'imposta a carico dei gestori degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni in ragione del numero di apparecchi messi a disposizione del pubblico. L'imposta è dovuta nella misura stabilita da ciascun comune, da un minimo di 100 euro fino ad un massimo di 500 euro annui per ciascun apparecchio da gioco. I comuni hanno facoltà di prevedere misure differenziate esclusivamente in ragione del reddito imponibile di ciascun soggetto tenuto, riferibile all'anno precedente. Dall'imposta sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio del 2000, n. 212, l'imposta è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2012».

#### 4.58

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MURA](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, al comma 36, ultimo periodo, sostituire le parole: "degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese" con le seguenti: "della quota del gettito IMU riservata all'erario per essere attribuita ai comuni al fine di ridurre l'imposizione IMU sugli immobili destinati ad abitazione principale"».

#### 4.59

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MURA](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche.

a) al comma 6, alla fine, aggiungere le seguenti parole: , ovvero in aumento fino a 0,9 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/1, A/2, A/10, C/1 e C/3 non locati;

b) il comma 8 è soppresso;

c) al comma 14 la lettera d) è soppressa».

*Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. Al comma 35-*octies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole "pari a 3 euro" con le seguenti: "pari a 5 euro"».

#### **4.59 (testo 2)**

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MURA](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche.

a) al comma 6, alla fine, aggiungere le seguenti parole: , ovvero in aumento fino a 0,9 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/1, A/2, A/10, C/1 e C/3 non locati;

b) il comma 8 è soppresso;

c) al comma 14\* la lettera d) è soppressa».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 3, sopprimere il comma 15:*

*Conseguentemente:*

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «"money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

#### **4.60**

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MURA](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. L'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è soppresso».

#### **4.61**

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. A decorrere dal 1 giugno 2012 nei porti di categoria II è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri e delle merci con esclusione del traffico marittimo locale. L'addizionale è pari a 1,00 euro per passeggero imbarcato e a 1,00 per ciascuna tonnellata di merce ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito Fondo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e ripartito sulla base del rispettivo traffico secondo i seguenti criteri e priorità:

a) per il 50 per cento del totale destinato a favore dei comuni sede dei porti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede con proprio Decreto, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico calcolato nell'anno precedente;

b) per il 35 per cento del totale destinato alle regioni per concorrere al finanziamento delle misure di potenziamento degli interventi infrastrutturali stradali e ferroviari di collegamento e le necessarie azioni di interconnessione con gli strumenti urbanistici nonché è per le misure di sostegno alla cantieristica e allo sviluppo locale;

c) per il 15 per cento del totale destinato alle Autorità portuali per il finanziamento di misure volte al potenziamento degli interventi a favore del traffico passeggeri via nave e delle stazioni marittime e per la sicurezza delle infrastrutture e dei porti».

#### **4.62**

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. Il comma 5-*quater* dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195 e s.m.i. è abrogato».

#### **4.63**

[PAOLO FRANCO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Nell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"d) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività"».

#### **4.64**

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Per i periodi di imposta 2012 e 2013, ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP delle imprese con meno di 50 dipendenti, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente ed assimilato assunto a partire dal 1 gennaio 2011».

*Conseguentemente, all'articolo 3 sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. Al comma 35-octies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole »pari a 3 euro« con le seguenti: "pari a 5 euro"».

#### **4.64 (testo 2)**

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Per i periodi di imposta 2012 e 2013, ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP delle imprese con meno di 50 dipendenti, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente ed assimilato assunto a partire dal 1° gennaio 2011».

*Conseguentemente all'articolo 3, sopprimere il comma 15. Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di

prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

#### 4.65

##### STRADIOTTO, DE ANGELIS

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. all'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

*Conseguentemente, al comma 9, le parole: «, ovvero nel caso di immobili locati» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero nel caso di immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7».*

Conseguentemente al comma 126 dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso».

#### 4.65 (testo 2)

##### STRADIOTTO, DE ANGELIS

*Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:*

«12-bis. All'articolo 13, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e per i fabbricati storici, nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431"».

*Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «, ovvero nel caso di immobili locati» con le seguenti: «, ovvero nel caso di immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7».*

Conseguentemente, al comma 126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

#### 4.66

##### STRADIOTTO

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 61 comma 1 lettera a) punto 1) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, le parole: "a pena di decadenza" sono soppresse.

#### **4.68**

##### [STRADIOTTO](#)

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Il comma 5-*quater* dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195 e s.m.i. è abrogato».

#### **4.69**

##### [BUTTI, SARO, PICHETTO FRATIN, RUSCONI, CARUSO, TOMASSINI, ZANETTA, PAOLO ROSSI](#)

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

« 12-bis. Al sesto comma dell'articolo 2-*ter* della legge 4 dicembre 2008, n. 189, le parole "nei limiti di 20 milioni di euro" sono sostituite da: "nei limiti di 60 miliardi euro"».

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **4.70**

##### [PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO, TANCREDI, BONFRISCO, LATRONICO](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. L'aliquota di cui al comma 6 è ridotta alla metà nel caso in cui abbia ad oggetto immobili relativi all'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni ovvero posseduti da enti non

commerciali. I predetti immobili continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi".

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili locati"».

#### 4.71

##### PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

"6-ter. A decorrere dal 1° giugno 2012, l'aliquota sul prodotto delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma è pari al 7 per cento per le produzioni fino a 100 milioni di smc e pari al 10 per cento per le produzioni oltre i 100 milioni di smc complessivamente estratti. Per le produzioni ottenute in mare l'aliquota per gli idrocarburi liquidi è pari al 4 per cento fino a 250 mila tonnellate, al 7 per cento da 250 mila a 500 mila tonnellate e al 10 per cento oltre 500 mila tonnellate. Per gli idrocarburi gassosi la medesima aliquota è pari al 7 per cento fino ad un miliardo di metri cubi e al 10 per cento oltre tale soglia produttiva

6-quater. Per le produzioni ottenute sulla terraferma, le risorse di cui al comma precedente sono ripartite nella misura del 50 per cento tra le regioni e i comuni sui quali sono ubicati gli impianti. Per le produzioni ottenute in mare, le risorse sono assegnate in misura pari al 50 per cento alle regioni e in misura pari al 50 per cento complessivo ai comuni rivieraschi ubicati entro il raggio di 12 miglia dalle installazioni e dagli eventuali comuni sede delle cenali di raccolta, secondo modalità da definire d'intesa tra le regioni e i comuni interessati"».

#### 4.72

##### PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO, TANCREDI, BONFRISCO, LATRONICO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Nell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) le imprese individuali, qualora l'imprenditore non si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzi beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite, per ogni categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività;"».

#### 4.73

#### MERCATALI, MORANDO

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-*bis*. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli Immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431";

12-*ter*. Al comma 9, dell'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 le parole: ", ovvero nel caso di immobili locati" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero nel caso di immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7;

12-*quater*. Al comma 126 dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.»;

12-*quinquies*. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 12-*bis* a 12-*quater*, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 12-*sexies* a 12-*octies*.

12-*sexies*. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare;

12-*septies*. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al comma 12-*sexies*, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

12-*octies*. Ai fini di cui al comma 3-*bis*, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di

euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

#### 4.74

#### STRADIOTTO

*Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431"».

*Conseguentemente, al comma 9, le parole: «,ovvero nel caso di immobili locati» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero nel caso di immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7».*

*Conseguentemente al comma 126 dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.*

«12-ter. A decorrere dallo gennaio 2012, al fine di rafforzarne l'autonomia finanziaria e di incentivare la lotta all'evasione è attribuito a ciascun Comune il 21,6 per cento del gettito della cedolate secca sugli affitti per abitazioni censite nel territorio comunale:

1) A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, ai fini dei controlli antievasione, è fatto obbligo ai contraenti di depositare anche presso l'ufficio tributi del Comune, copia dei contratti di affitto.

2) Il minor gettito per le entrate dello Stato viene compensato con una pari riduzione del fondo di riequilibrio o perequativo previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

#### 4.74 (testo 2)

#### STRADIOTTO

*Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431"».

*Al comma 9, le parole: «,ovvero nel caso di immobili locati» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero nel caso di immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7».*

*Conseguentemente al comma 126 dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.*

«12-ter. A decorrere dallo gennaio 2012, al fine di rafforzarne l'autonomia finanziaria e di incentivare la lotta all'evasione è attribuito a ciascun Comune il 21,6 per cento del gettito della cedolare secca sugli affitti per abitazioni censite nel territorio comunale:

1) A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, ai fini dei controlli anti-evasione, è fatto obbligo ai contraenti di depositare anche presso l'ufficio tributi del Comune, copia dei contratti di affitto.

2) Il minor gettito per le entrate dello Stato viene compensato con una pari riduzione del fondo di riequilibrio o perequativo previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

12-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 12-bis a 12-ter, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 12-quinquies a 12-sexies.

12-quinquies. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare;

12-sexies. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al comma 12-sexies, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.».

#### 4.75

#### GIARETTA

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. L'aliquota di cui al comma 6 è ridotta alla metà nel caso in cui abbia ad oggetto immobili relativi all'esercizio di attività d'impresa, arti o

professioni ovvero posseduti da enti non commerciali. I predetti immobili continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi".

b) Il comma 9 è sostituito dal seguente: "I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili locati."».

#### 4.76

##### GIARETTA

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Nell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) le imprese individuali, qualora l'imprenditore non si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzi beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite, per ogni categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività;"».

#### 4.77

##### ZANETTA, BUTTI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione sui laghi sono attribuiti, per l'anno 2012, 12 milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 12 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

#### 4.79

##### SANGALLI, FIORONI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Nell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, Per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime Per l'esercizio dell'attività".»

#### **4.80**

##### [VALDITARA](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«12-bis. Per gli immobili situati all'estero, l'aliquota dell'imposta municipale unica si applica al valore effettivo di mercato dell'immobile al momento della liquidazione del tributo».

#### **4.81**

##### [BERTUZZI](#), [ANDRIA](#), [PIGNEDOLI](#), [ANTEZZA](#), [MONGIELLO](#), [PERTOLDI](#), [RANDAZZO](#), [FONTANA](#), [VIMERCATI](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110", sono sostituite dalle seguenti: "pari a 140. Per i coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e gli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il moltiplicatore è pari a 90. Per gli altri imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese, il moltiplicatore è pari a 120. Per i giovani imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. Ai possessori di terreni concessi in conduzione a giovani imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola si applica il moltiplicatore di 120".

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies..

12-quater. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo provvede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

c) alla razionalizzazione delle prefetture – ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

12-*quinquies*. Ai fini di cui al comma 12-*quater*, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 4.82

[ANDRIA](#), [PIGNEDOLI](#), [ANTEZZA](#), [BERTUZZI](#), [MONGIELLO](#), [PERTOLDI](#), [RANDAZZO](#), [FONTANA](#), [VIMERCATI](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-*bis*. All'articolo 7, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, indipendentemente dalla categoria catastale;".

12-*ter*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8 è soppresso.

12-*quater*. Ai maggiori oneri di cui ai commi 12-*bis* e 12-*ter*, valutati in 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 12-*quinquies* e 12-*sexies*.

12-*quinquies*. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura

prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni, 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

12-*sexies*. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

#### **4.83**

[THALER AUSSERHOFER](#), [PINZGER](#), [FOSSON](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9-*bis*, aggiungere il seguente:

"9-*ter*. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili strumentali relativi all'esercizio di attività d'impresa arti o professioni"» .

Conseguentemente, nell'Allegato I, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella parte relativa alle Alcole e bevande alcoliche, le parole: «Vino: lire zero;» sono sostituite dalle seguenti: «Vino: euro 0,5 per litro;».

#### **4.84**

[THALER AUSSERHOFER](#), [PINZGER](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola: "locati" aggiungere le seguenti: ", o messi a disposizione gratuita ai familiari."».

Conseguentemente, nell'allegato I, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella parte relativa alle Alcole e bevande alcoliche, le parole: «Vino: lire Zero;» sono sostituite dalle seguenti: «Vino: euro 0,2 per litro;».

#### 4.85

##### STRADIOTTO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Nell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"d) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 medesimo testo unico, qualora si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentale Per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività."».

#### 4.86

##### BIANCONI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. I Comuni interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificate si nel mese di febbraio 2012 sono autorizzati ad usufruire di una applicazione ridotta dell'imposta su valore aggiunto pari al 10 per cento per l'acquisto di beni o per la fruizione di servizi finalizzati al ripristino ottima le dei loro territori. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### 4.87

##### BIANCONI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2012, è disposta, nei confronti dei soggetti dei Comuni interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificate si nel mese di febbraio 2012, la proroga al 20 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 10 ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 20 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari

relativi alle attività svolte nelle predette aree. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei Comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### **4.88**

##### [BIANCONI](#)

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-*bis*. Sono escluse dall'ambito di applicazione del Patto di stabilità tutte le spese attuative delle ordinanze emesse dai Comuni per gli interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza neve.».

#### **4.89**

##### [ALLEGRINI, BENEDETTI VALENTINI](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-*bis*. All'articolo 7, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: "i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;".

12-*ter*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8 è soppresso.

12-*quater*. All'onere di cui ai commi 12-*bis* e 12-*ter*, pari a 135 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui all'articolo 35, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **4.90**

##### [ALLEGRINI, BENEDETTI VALENTINI](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-*bis*. All'articolo 7, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: "i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;"

12-*ter*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8 è soppresso.

12-*quater*. All'onere di cui ai commi 12-*bis* e 12-*ter*, pari a 135 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **4.91**

##### [ALLEGRINI](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-*bis*. All'articolo 7, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: "i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;"

12-*ter*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8 è soppresso.

12-*quater*. All'onere di cui ai commi 12-*bis* e 12-*ter*, pari a 135 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **4.92**

##### [ALLEGRINI, ZANETTA, BENEDETTI VALENTINI](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-*bis*. All'articolo 7, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: "i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;"

12-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8 è soppresso.

12-quater. All'onere di cui ai commi 12-bis e 12-ter, pari a 135 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 4.93

##### ALLEGRINI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera *b-bis*), le parole: "80 per i fabbricati", sono sostituite dalle seguenti: "110 per i fabbricati";

b) al comma 8, primo periodo, le parole: "ridotta allo 0,2", sono sostituite con le seguenti: "ridotta allo 0,1";

c) al comma 8, il secondo periodo è soppresso.».

#### 4.94

##### ALLEGRINI, BENEDETTI VALENTINI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110", sono sostituite dalle seguenti: "pari a 140. Per i coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e gli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il moltiplicatore è pari a 90. Per gli altri imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese, il moltiplicatore è pari a 120."».

#### 4.95

[ALLEGRI, BENEDETTI VALENTINI](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera *b-bis.*, le parole: "80 per i fabbricati", sono sostituite dalle seguenti: "110 per i fabbricati";

b) al comma 4, lettera *d.*, aggiunto, in fine, il seguente periodo: "per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il moltiplicatore è pari a 30;"».

#### 4.96

[LANNUTTI, DI NARDO, MASCITELLI, CARLINO](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alla lettera *h*), si aggiunge infine il seguente periodo: ", i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, indipendentemente dalla categoria catastale;"».

12-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8 è soppresso.

12-quater. All'onere di cui ai commi 12-bis e 12-ter, pari a 135 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 4.97

[DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110", sono sostituite dalle seguenti: "pari a 140. Per i coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione

previdenziale ed assistenziale e gli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il moltiplicatore pari a 90. Per gli altri imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese, il moltiplicatore è pari a 120. Per i giovani imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. Ai possessori di terreni concessi in conduzione a giovani imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola si applica il moltiplicatore di 120"».

#### **4.98**

[MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. Al fine di ridefinire e dare coerenza e stabilità al sistema di fiscalità e finanza locale fino alla sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 stabilito al comma 8, il tasso di interesse per le contabilità speciali fruttifere dei comuni soggetti alle disposizioni di cui al comma 9 è raddoppiato rispetto a quanto disposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720. Fino al 31 dicembre 2014 è inoltre riconosciuto agli enti un contributo pari alla differenza tra quanto percepito ai sensi del precedente periodo e l'ammontare complessivo degli interessi attivi incassati dagli enti nel corso dell'esercizio finanziario 2011."».

#### **4.99**

[DE ANGELIS](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente comma:

"1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11"».

#### **4.100**

[FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le province applicano agli atti soggetti ad IVA la misura fissa dell'imposta provinciale di trascrizione di cui al numero 2 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435 (Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione). In alternativa, le province possono stabilire, con apposita deliberazione, per gli atti di cui al primo periodo, la misura tariffaria secondo i criteri di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale n. 435 del 1998 e all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per gli atti non soggetti ad IVA. Nelle more dell'adozione delle predette deliberazioni, le province applicano le misure tariffarie vigenti alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.».

#### **4.0.1**

[SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, BOSCIETTO, COMPAGNA, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI](#)

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art 4-bis.**

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite massimo di 17.315.826,64 euro, è prorogata al 31 dicembre 2012.

2. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma, è coperto con le somme rendicontabili sul bilancio di AGEA stanziato e non ancora erogate ai sensi delle seguenti leggi: articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350; articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

#### **4.0.2**

[GALIOTO](#)

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima,

lagunare, lacuale e fluviale)

1. La voce 106) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

"106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; prodotti petroliferi per il servizio pubblico di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;"

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 4.0.3

##### GALIOTO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«**Art. 4-bis.**

(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima,  
lagunare, lacuale e fluviale)

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA degli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'acquisto e all'esercizio dei natanti, ivi compresi i relativi rifornimenti, destinati all'esercizio del trasporto pubblico marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo e per la ripartizione del fondo tra gli enti interessati finalizzato al contenimento delle tariffe.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### 4.0.4

##### GALIOTO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Imposta mobilità Comune di Venezia)

1. Dopo il comma 3-*quinqies* dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere il seguente:

"3-*sexies*. Il Comune di Venezia può istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di mobilità a carico di coloro che utilizzano il servizio di trasporto pubblico locale lagunare oppure alloggiano sulle navi da crociera che partono e/o arrivano nel Porto di Venezia, di importo unitario compreso tra Euro 0,50 e Euro 10,40. Il relativo gettito è destinato, anche a finanziare interventi di maggior fruizione dei mezzi pubblici di trasporto lagunare e di sviluppo della mobilità sostenibile nel centro storico della Città di Venezia. Il Comune di Venezia ha la facoltà di disporre con proprio regolamento nuove modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e per particolari periodi di tempo"».

#### **4.0.5**

##### [ASCIUTTI](#)

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima,  
lagunare, lacuale e fluviale)

1. La voce 106 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

"106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne: prodotti petroliferi per il servizio pubblico di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare."».

#### **4.0.6**

##### [ASCIUTTI](#)

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Imposta mobilità Comune di Venezia)

1. Dopo il comma 3-*quinques* dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere il seguente:

"3-*sexies*. Il Comune di Venezia può istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di mobilità a carico di coloro che utilizzano il servizio di trasporto pubblico locale lagunare oppure alloggiano sulle navi di crociera che partono e/o arrivano nel porto di Venezia, di importo unitario compreso tra euro 0,50 e euro 10,40. Il relativo gettito è destinato anche a finanziare gli interventi di maggior fruizione dei mezzi pubblici di trasporto lagunare e di sviluppo della mobilità sostenibile nel centro storico di Venezia. Il Comune di Venezia ha la facoltà di disporre con proprio regolamento nuove modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e per particolari periodi di tempo."».

#### 4.0.7

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MURA](#)

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«**Art. 4-bis.**

(Soppressione contributo a carico amministrazioni provinciali

e dei comuni albo segretari comunali)

1. Il termine relativo alla soppressione del contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, di cui all'articolo 7, comma 31-*sexies*, primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prorogato dal comma 5, art. 15, decreto-legge 29 dicembre, 2011, è anticipato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla soppressione del predetto contributo si provvede secondo i criteri di cui al predetto articolo 7, comma 31-*sexies* del d.l. n. 78 del 2010».

#### 4.0.8

[CASELLI](#)

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«**Art. 4-bis.**

1. Le somme ricavate dalla cessione di beni rientranti nel patrimonio disponibile degli Enti locali sono escluse dal patto di stabilità interno per l'anno 2012».

#### 4.0.9

[CASELLI](#)

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

*a) al comma 26, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*"a) nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del comma 27 del presente articolo";*

*b) al comma 26, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*"b) nelle aree non soggette a vincoli di inedificabilità assoluta, come previsto dagli articoli 32 e 33 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985) in attuazione di legge regionale) da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità. le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio, in mancanza della quale si applica la legislazione nazionale.";*

*c) al comma 27, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*"d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere"».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, mediante riduzione, fino, al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: "21 per cento".».

#### **4.0.10**

#### **D'ALÌ, FLUTTERO**

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Fiscalità locale in ambito ambientale)

1. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:

"94. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse proprie degli enti territoriali e le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni nei quindici giorni successivi all'evento calamitoso o per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse."

2. Qualora le risorse statali o comunitarie trasferite agli enti territoriali per essere destinate ai lavori di messa in sicurezza di aree considerate a rischio naturale siano da essi impiegate nella realizzazione di altri interventi, non aventi carattere di somma urgenza né comunque finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera di spesa, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 20.000 euro e fino ad un massimo di 450.000 euro. Nei casi di cui al periodo precedente, l'articolo 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica. La sentenza di condanna passata in giudicato è trasmessa dalla segreteria della Sezione affinché, per gli effetti di cui all'articolo 63, comma 1, n. 5), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sia pubblicata in apposita sezione del sito internet della Corte dei conti. Ove risulti provato che l'effettiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza cui erano destinate le somme di cui al primo periodo del presente comma avrebbe evitato o diminuito la perdita di vite umane dovute agli eventi calamitosi effettivamente verificatisi, il condannato non è candidabile, per un periodo di quindici anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo, nonché di assessore comunale, provinciale o regionale, né assumere alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.

3. Il comma 3, l'articolo 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente: 113. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario, nonché gli interventi di prevenzione di eventi calamitosi".»

#### 4.0.11

#### FANTETTI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«**Art. 4-bis.**

(Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo n. 23 del 2011 - Imposta di soggiorno)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

"1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,

nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico situati nel territorio comunale.

3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

4. Sono esenti dall'imposta i soggetti che soggiornano in strutture ricettive destinate esclusivamente al turismo giovanile, i minori e coloro che prendono alloggio in abitazioni locate a scopo turistico senza l'intermediazione di agenzie immobiliari. Il regolamento comunale dell'imposta, da adottarsi sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, può disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere ulteriori esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

5. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

6. I gestori delle strutture ricettive e le agenzie di intermediazione immobiliare, comunque operanti o denominati, sono responsabili dell'imposta, sulla base degli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

7. Il regolamento comunale che istituisce l'imposta determina:

a) le misure dell'imposta, stabilite in rapporto al prezzo giornaliero praticato o alla categoria delle singole strutture ricettive;

b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi, avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno;

c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione dell'imposta;

d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento dell'imposta da parte dei soggetti, di cui al comma 6;

e) modalità di applicazione delle norme relative all'accertamento alla riscossione e ai rimborsi, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché gli altri elementi di disciplina dell'imposta, in coerenza con le norme di cui al presente articolo e con le leggi di disciplina generale dei tributi locali.

8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

9. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni possono accedere ad ogni informazione rilevante detenuta da pubbliche amministrazioni per la determinazione del numero dei soggetti passivi e della durata del soggiorno, ivi comprese le informazioni acquisite dalle competenti autorità di pubblica sicurezza a norma delle leggi vigenti. Le modalità di attuazione del presente comma sono determinate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, adottato previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

10. Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Dal medesimo termine decorrono le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime

11. Sono fatte salve le deliberazioni di istituzione dell'imposta di soggiorno adottate dai comuni per il 2011 entro i termini per la deliberazione del relativo bilancio di previsione, sulla base della previgente versione del presente articolo."»

#### **4.0.12**

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Cedolare secca sui canoni di locazione a finalità turistica

per le persone fisiche)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2013, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.

2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.

3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento della cedolare. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.

4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.

5. Il reddito assoggettato a cedolare:

a) è escluso dal reddito complessivo;

b) sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;

c) il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

6. Entro il 30 settembre 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono delegati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo».

*Conseguentemente all'articolo 3, il comma 15 è soppresso e così sostituito:*

«15. Al comma 35-*octies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "pari a 3 euro" con le seguenti: "pari a 5 euro".»

#### **4.0.12 (testo 2)**

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Cedolare secca sui canoni di locazione a finalità turistica

per le persone fisiche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.

2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.

3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento della cedolare. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.

4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.

5. Il reddito assoggettato a cedolare:

a) è escluso dal reddito complessivo;

b) sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;

c) il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

6. Entro il 30 settembre 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono delegati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo».

*Conseguentemente all'articolo 3, sopprimere il comma 15. Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

#### **4.0.13**

#### **PICHELTO FRATIN, FLUTTERO**

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" vengono aggiunte le seguenti parole "appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari."».

#### 4.0.14

##### PICHETTO FRATIN, FLUTTERO

*Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.", viene aggiunto il seguente periodo: "Sono inoltre esenti gli alloggi posseduti dai comuni, dai loro consorzi, dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati, assegnati e concretamente destinati alle finalità istituzionali della edilizia residenziale pubblica."».

#### 4.0.15

##### LATRONICO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 4-bis**

(Disposizioni in materia di imposta municipale propria)

1. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze di cui al precedente comma 7 e la suddetta detrazione si applicano anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.1.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da-ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

#### 4.0.16

##### SPADONI URBANI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Accesso ai finanziamenti in leasing da parte delle PMI)

1. Al fine di sostenere l'accesso al credito per gli investimenti in locazione finanziaria delle piccole e medie imprese, all'articolo 102 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le modificazioni che seguono:

1) il comma 7 è così sostituito:

"7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista a partire dall'entrata in decorrenza del contratto la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b*), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96"».

#### **4.0.17**

[STRADIOTTO, VITALI, BARBOLINI](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis**

(Termini temporali per la modifica della disciplina dell'IMU

da parte dei Comuni

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 216, è inserito il seguente comma:

"12-bis. Per il triennio 2012-2014, di applicazione sperimentale dell'imposta municipale propria, il provvedimento di cui al comma 12 può stabilire che il pagamento dell'acconto dell'imposta municipale propria è assolto senza applicazione di sanzioni se effettuato in misura pari al 50 per cento di quanto previsto in applicazione della disciplina di base del tributo di cui al presente articolo, ovvero nella minor misura derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni eventualmente già determinate dal comune nell'esercizio delle proprie facoltà regolamentari. Per il medesimo triennio, in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono deliberare o modificare il regolamento del tributo e variare le aliquote di cui ai commi 6, 7 e 8 entro il 31 ottobre di ciascun anno. In caso di modificazioni successive alla deliberazione del bilancio di previsione, il Comune adotta contestualmente la conseguente variazione del bilancio di previsione"».

#### **4.0.18**

##### [STRADIOTTO](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 4-bis**

(Disposizioni sulla riscossione delle entrate locali)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013 i comuni, le loro unioni, le province, i consorzi e le società da detti enti costituiti effettuano la riscossione delle proprie entrate tributarie, patrimoniali e da sanzioni amministrative, ove non svolta direttamente o secondo le modalità di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, per il tramite del Consorzio Nazionale della Riscossione costituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A detto Consorzio spettano i medesimi poteri e facoltà attribuiti dalle vigenti disposizioni agli enti locali in ordine allo svolgimento della funzione di riscossione delle suddette entrate.

2. L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ( ANCI ) ed Equitalia SPA promuovono la costituzione del Consorzio Nazionale della Riscossione e ne organizzano le relative attività strumentali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la stessa Associazione, sono stabilite le modalità organizzative ed operative del Consorzio per l'effettuazione della riscossione delle entrate locali e delle relative attività connesse e complementari. Resta ferma la facoltà di utilizzo delle altre forme di gestione della riscossione coattiva previste dalla vigente legislazione, qualora ritenute più vantaggiose sotto il profilo economico e gestionale secondo motivata deliberazione dell'ente locale. Le presenti disposizioni costituiscono principio di coordinamento del sistema tributario ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione».

#### **4.0.19**

##### [STRADIOTTO](#), [VITALI](#), [BARBOLINI](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 4-bis**

(Riscossione delle entrate dei comuni –

Procedure di esecuzione dei debiti fino a 2.000 euro)

1. Alla lettera *gg-quinquies* del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto il seguente periodo: "; nel caso in cui la posizione debitoria di cui al periodo precedente si riferisca esclusivamente a debiti verso enti locali è obbligatorio l'invio di un solo sollecito di pagamento e le procedure cautelari o esecutive previste dalla legge possono essere intraprese a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'invio di detto avviso"».

#### 4.0.20

##### STRADIOTTO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 4-bis

(Riscossione delle entrate dei comuni-quote inesigibili)

1. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 33 dell'articolo 23 è così sostituito:

"33. La disciplina introdotta dal comma 32 si applica ai rimborsi spese maturati, a partire dall'anno 2011, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda la disciplina dei rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010. La previgente disciplina continua inoltre ad applicarsi con riferimento ai rimborsi spese derivanti dalle procedure esecutive relative alle entrate degli enti. locali".

*b)* al comma 34, la lettera *c)* è abolita».

#### 4.0.21

##### STRADIOTTO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 4-bis

(Accertamento delle entrate comunali)

1. Per l'anno 2012 i comuni iscrivono ed accertano convenzionalmente tra le entrate tributarie il gettito stimato di cui all'articolo 13 comma 17 del decreto-legge 201 del 2011 da pubblicarsi sul sito del ministero dell'economia e delle finanze. Conseguentemente e per pari importo i Comuni sono autorizzati a superare i limiti per l'anticipazione di cassa di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 267 del 2000. I relativi interessi sono a carico dello Stato».

#### 4.0.22

[ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 4-bis

1. All'articolo 11, comma 1, lettera *c*) della legge 15 dicembre 2011 n. 217, dopo la parola: "soppresse", sopprimere le seguenti: "ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84'».

#### 4.0.23

[ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 4-bis

1. All'articolo 11, comma secondo, della legge 15 dicembre 2011 n. 217 alla lettera *c*) dopo le parole: "modalità per" introdurre le seguenti: "la determinazione,"; alla lettera *d*) sopprimere le parole: "e di fruizione"; alla lettera *f*) dopo la parola: "navigazione" aggiungere le seguenti: "e nel caso di assegnazione ad altri soggetti del godimento della concessione in essere"; alla lettera *g*) dopo la parola: "decadenza" aggiungere le seguenti: "e revoca"; dopo la lettera *g*) aggiungere le seguenti:

*h*) individuare i beni del demanio marittimo criteri e le modalità per la loro delimitazione e destinazione ad altri usi pubblici nonché i criteri e le modalità di cessione delle zone demaniali sclassificate;

*i*) individuare criteri per la qualificazione di facile e difficile amovibilità delle opere realizzate sul demanio marittimo;

*l*) prevedere, in via transitoria e in favore dei concessionari in essere, misure compensative a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione"».

#### 4.0.24

[ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis**

1. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011 n 217, è sospesa la devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».

**4.0.25**

[ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis**

1. L'articolo 13-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito con il seguente:

"Art. 13-bis. - (*Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali*). – 1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta anche a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo"».

**4.0.26**

[D'UBALDO](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis**

(Disposizioni sulla riscossione delle entrate locali)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013 i comuni, le loro unioni, le province, i consorzi e le società da detti enti costituiti effettuano la riscossione delle proprie entrate tributarie, patrimoniali e da sanzioni amministrative, ove non svolta direttamente o secondo le modalità di cui all'articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, per il tramite del Consorzio Nazionale della Riscossione costituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A detto Consorzio spettano i medesimi poteri e facoltà attribuiti dalle vigenti disposizioni agli enti locali in ordine allo svolgimento della funzione di riscossione delle suddette entrate. L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ed Equitalia SPA promuovono la costituzione del Consorzio Nazionale

della Riscossione e ne organizzano le relative attività strumentali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la stessa Associazione, sono stabilite le modalità organizzative ed operative del Consorzio per l'effettuazione della riscossione delle entrate locali e delle relative attività connesse e complementari. Resta ferma la facoltà di utilizzo delle altre forme di gestione della riscossione coattiva previste dalla vigente legislazione, qualora ritenute più vantaggiose sotto il profilo economico e gestionale secondo motivata deliberazione dell'ente locale. Le presenti disposizioni costituiscono principio di coordinamento del sistema tributario ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione».

#### **4.0.27**

[STRADIOTTO, VITALI, BARBOLINI](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 4-bis**

(Potestà regolamentare degli enti locali in materia di determinazione dell'importo minimo al di sotto del quale non si effettuano accertamenti)

1. All'articolo 3, comma 11, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Le regioni e gli enti locali possono disporre, nelle forme previste per gli atti di regolamentazione dei rispettivi tributi, un diverso importo ai fini dell'applicazione del comma 10, anche in relazione alle specificità dei tributi di propria rispettiva competenza. Tale eventuale regolamentazione non si applica alla riscossione di crediti già oggetto di iscrizione a ruolo"».

#### **4.0.28**

[STRADIOTTO, VITALI, BARBOLINI](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 4-bis**

(Estensione agli enti locali della procedura di prenotazione a debito

in materia di contributo unificato nel processo tributario)

1. All'articolo 12, comma 5 sono aggiunte alla fine le parole: ", nonché agli enti locali, alle regioni e alle relative società concessionarie abilitate alla rappresentanza dei predetti enti nel processo tributario"».

#### **4.0.30**

## STRADIOTTO, VITALI, BARBOLINI

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

### «Art. 4-bis.

(Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

"5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

*a)* introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi;

*b)* stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

*c)* stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

*d)* prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

*e)* determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

*f)* stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

*g)* prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni"».

## STRADIOTTO

Dopo l'**articolo 4**, aggiungere il seguente:

### «**Art. 4-bis.**

(Incremento della quota dell'IMU attribuita direttamente ai Comuni e armonizzazione della ripartizione del FSR per il triennio 2012-2014)

1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 11 dell'articolo. 13, le parole: "quota di imposta pari alla metà dell'importo" sono sostituite da: "quota di imposta pari al trenta per cento dell'importo";

*b)* conseguentemente, al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 13, l'importo complessivo della riduzione del recupero per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, ivi indicato, è aumentato di 3.600 milioni di euro;

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, fatte salve le eventuali disposizioni di determinazione dei criteri di perequazione delle risorse destinate ai comuni in attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 13 del presente decreto legislativo ed all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini della ripartizione dei gettiti che confluiscono nel fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 comma 3, come modificato dal comma 18 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio viene effettuata tenendo conto della dotazione complessiva delle risorse di ciascun comune a seguito del nuovo assetto delle entrate comunali, nell'ambito della rispettiva fascia demografica di appartenenza, in base a modalità attuative determinate mediante decreto del ministero dell'Interno adottato previo apposito accordo in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali;

*b)* la ripartizione tiene altresì conto della determinazione dei fabbisogni *standard*, ove effettuata;

*c)* la determinazione delle risorse destinate ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, tiene conto dell'effettiva attuazione delle norme relative alla gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ed integrazioni, potendosi altresì adottare modalità di riparto forfetizzate e semplificate"».

### 4.0.32

## STRADIOTTO, VITALI

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Interventi per la completa attuazione

del decreto legislativo n. 23 del 2011 – Imposta di scopo)

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

"1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 145, la parola: "parziale" è abolita;

*b)* al comma 147, la parola: "cinque" è sostituita dalla parola "dieci";

*c)* al comma 149, alla lettera *b)*, sono abolite le parole da: "con l'esclusione" a "esistenti"; alla lettera *h)*, le parole da: "a nuovi" a "culturali" sono sostituite dalle parole: "alla manutenzione e realizzazione di spazi per eventi e attività culturali e sportive"; dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:

*"h)* opere per la sistemazione idrogeologica dei suoli e dei corsi d'acqua.";

*d)* al comma 150, sostituire le parole: "30 per cento dell'ammontare" con le parole: "all'ammontare".

2. Le modifiche di cui al comma 1 acquistano efficacia con riferimento a decorrere dall'anno d'imposta 2012.

3. A decorrere dall'entrata in vigore dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche in relazione all'anticipo in via sperimentale del nuovo tributo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile ed alla disciplina vigente in materia di imposta municipale propria (IMU). Il comune adotta i provvedimenti corretti vi di natura regolamentare, eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come integrati e modificati dal comma 1"».

**4.0.33**

[STRADIOTTO, VITALI](#)

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Interventi per la completa attuazione

del decreto legislativo n. 23 del 2011-Imposta di soggiorno)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

"1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico situati nel territorio comunale.

3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

4. Sono esenti dall'imposta i soggetti che soggiornano in strutture ricettive destinate esclusivamente al turismo giovanile, i minori e coloro che prendono alloggio in abitazioni locate a scopo turistico senza l'intermediazione di agenzie immobiliari. il regolamento comunale dell'imposta, da adottarsi sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, può disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere ulteriori esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

5. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

6. I gestori delle strutture ricettive e le agenzie di intermediazione immobiliare, comunque operanti o denominati, sono responsabili dell'imposta, sulla base degli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

7. Il regolamento comunale che istituisce l'imposta determina:

*a)* le misure dell'imposta, stabilite in rapporto al prezzo giornaliero praticato o alla categoria delle singole strutture ricettive;

*b)* le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi, avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno;

*c)* l'eventuale periodo infrannuale di applicazione dell'imposta;

*d)* i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento dell'imposta da parte dei soggetti di cui al comma 6;

*e)* modalità di applicazione delle norme relative all'accertamento, alla riscossione e ai rimborsi, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27

dicembre 2006, n. 296, nonché gli altri elementi di disciplina dell'imposta, in coerenza con le norme di cui al presente articolo e con le leggi di disciplina generale dei tributi locali.

8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

9. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni possono accedere ad ogni informazione rilevante detenuta da pubbliche amministrazioni per la determinazione del numero dei soggetti passivi e della durata del soggiorno, ivi comprese le informazioni acquisite dalle competenti autorità di pubblica sicurezza a norma delle leggi vigenti. Le modalità di attuazione del presente comma sono determinate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, adottato previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

10. Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Dal medesimo termine decorrono le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime.

11. Sono fatte salve le deliberazioni di istituzione dell'imposta di soggiorno adottate dai comuni per il 2011 entro i termini per la deliberazione del relativo bilancio di previsione, sulla base della previgente versione del presente articolo"».

#### **4.0.33 (testo 2)**

[STRADIOTTO, VITALI](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo

n. 23 del 2011 - Imposta di soggiorno)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

"1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico situati nel territorio comunale.

3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

4. Sono esenti dall'imposta i soggetti che soggiornano in strutture ricettive destinate esclusivamente al turismo giovanile, i minori e coloro che prendono alloggio in abitazioni locate a scopo turistico senza l'intermediazione di agenzie immobiliari. Il regolamento comunale dell'imposta, da adottarsi sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, può disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere ulteriori esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

5. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

6. I gestori delle strutture ricettive e le agenzie di intermediazione immobiliare, comunque operanti o denominati, sono responsabili dell'imposta, sulla base degli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

7. Il regolamento comunale che istituisce l'imposta determina:

*a)* le misure dell'imposta, stabilite in rapporto al prezzo giornaliero praticato o alla categoria delle singole strutture ricettive;

*b)* le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi, avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno;

*c)* l'eventuale periodo infrannuale di applicazione dell'imposta;

*d)* i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento dell'imposta da parte dei soggetti di cui al comma 6;

*e)* modalità di applicazione delle norme relative all'accertamento, alla riscossione e ai rimborsi, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché gli altri elementi di disciplina dell'imposta, in coerenza con le norme di cui al presente articolo e con le leggi di disciplina generale dei tributi locali.

8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

9. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni possono accedere ad ogni informazione rilevante detenuta da pubbliche amministrazioni per la determinazione del numero dei soggetti

passivi e della durata del soggiorno, ivi comprese le informazioni acquisite dalle competenti autorità di pubblica sicurezza a norma delle leggi vigenti. Le modalità di attuazione del presente comma sono determinate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, adottato previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

10. Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Dal medesimo termine decorrono le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime

11. Sono fatte salve le deliberazioni di istituzione dell'imposta di soggiorno adottate dai comuni per il 2011 entro i termini per la deliberazione del relativo bilancio di previsione, sulla base della previgente versione del presente articolo.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

#### **4.0.34**

[STRADIOTTO](#), [VITALI](#), [BARBOLINI](#)

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

«**Art. 4-bis.**

(Partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo)

1. All'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: "tributi statali", inserire le parole: "e delle sanzioni civili applicate sui contributi recuperati"».

#### **4.0.35**

[STRADIOTTO](#), [VITALI](#), [BARBOLINI](#)

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

«**Art. 4-bis.**

(Disciplina della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, sono aggiunte, all'inizio del periodo le parole: "Fino al 31 dicembre 2014", e, alla fine del periodo, sono aggiunte le parole: ", sentita l'Anci.";

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-bis. I possessori di immobili devono dichiarare al comune ove ciascun immobile è situato gli immobili posseduti entro 90 giorni dalla data in cui il possesso ha avuto inizio, su apposito modulo e con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, sentita l'Anci, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.

L'obbligo di dichiarazione di cui al presente comma è escluso con riferimento ai fabbricati di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), d), e), f), ed h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fabbricati rurali che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, nonché agli immobili posseduti, nel proprio territorio, dagli enti di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

L'obbligo di dichiarazione dei fabbricati rurali oggetto della procedura accatastamento di cui ai commi 14-bis e 14-quater è assolto attraverso l'effettuazione degli adempimenti di cui alla procedura medesima, attraverso l'invio ai comuni delle relative informazioni comprensive dei dati di titolarità degli immobili, a cura dell'Agenzia del territorio.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione non sussiste nei casi in cui tale adempimento sia stato assolto in relazione ad immobili imponibili ai fini dell'ICI, comprese le abitazioni principali imponibili fino al 2007, anche attraverso le procedure connesse alla trasmissione del modello unico informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, la cui efficacia resta confermata anche ai fini dell'imposta municipale propria.

In caso di prima presentazione, la dichiarazione di cui al presente comma deve essere presentata entro il 30 giugno 2012, con riferimento agli immobili posseduti al 1° gennaio 2012. Con i decreti di cui al presente comma possono essere stabilite ulteriori modalità applicative degli obblighi e delle esclusioni di cui ai periodi precedenti e sono altresì stabilite le modalità di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità. Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abolito"».

#### 4.0.36

[STRADIOTTO](#), [VITALI](#), [BARBOLINI](#)

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

«**Art. 4-bis.**

(Disciplina delle aliquote

e delle detrazioni dell'imposta municipale propria)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte le parole: ", anche diversificandola con riferimento alle diverse destinazioni d'uso degli immobili e caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi.";

b) al comma 10 è aggiunto, dopo le parole: "unità immobiliari tenute a disposizione.", il seguente periodo: "il predetto divieto non si applica nel caso in cui la deliberazione di elevazione dell'importo della detrazione sia riferita a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale";

c) al comma 11, terzo periodo, le parole: "Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché» sono abolite"».

#### **4.0.37**

[STRADIOTTO, CARLONI, BARBOLINI](#)

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

«**Art. 4-bis.**

(Regime fiscale trasporto pubblico locale

per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale)

1. La voce 106) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

"106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; prodotti petroliferi per il servizio pubblico di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato».

#### **4.0.38**

[STRADIOTTO, CARLONI, FIORONI](#)

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«**Art. 4-bis.**

(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima,

lagunare, lacuale e fluviale)

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA degli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'acquisto e all'esercizio dei natanti, ivi compresi i relativi rifornimenti, destinati all'esercizio del trasporto pubblico marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo tra gli enti interessati finalizzato al contenimento delle tariffe.

2. Al maggiori oneri di cui al comma, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato».

#### **4.0.39**

##### [STRADIOTTO](#)

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Imposta mobilità Comune di Venezia)

1. Dopo il comma 3-*quinqies* dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazione nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere il seguente comma:

"3-*sexies*. Il Comune di Venezia può istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di mobilità a carico di coloro che utilizzano il servizio di trasporto pubblico locale lagunare oppure alloggiano sulle navi da crociera che partono e/o arrivano nel Porto di Venezia, di importo unitario compreso tra Euro 0,50 e Euro 10,40. Il relativo gettito è destinato anche a finanziare interventi di maggior fruizione dei mezzi pubblici di trasporto lagunare e di sviluppo della mobilità sostenibile nel centro storico della Città di Venezia. Il Comune di Venezia ha la facoltà di disporre con proprio regolamento nuove modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e per particolari periodi di tempo"».

#### **4.0.40**

##### [VITALI](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Revisione dei criteri direttivi dell'imposta municipale secondaria)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parole: ", anche a fini pubblicitari" sono abolite;

b) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la lettera:

"a-bis) nel caso di impianti pubblicitari di qualsiasi tipo, nonché di insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a cinque metri quadrati, anche se installati su suolo privato, il presupposto del tributo, in luogo dell'occupazione, è l'esposizione pubblicitaria misurata in ragione della dimensione del messaggio pubblicitario e delle caratteristiche dell'impianto, sulla base di metodi appropriati in relazione alle diverse tipologie di impianti;"

c) al comma 2, alla lettera d) sono abolite le parole: "le sanzioni" e dopo la medesima lettera è aggiunta la seguente:

"d-bis) le sanzioni sono determinate sulla base dei principi di cui ai decreti legislativi numeri 471, 472, e 473 del 1997, nonché tenendo conto delle modalità attualmente previste per la tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'imposta comunale sulla pubblicità";

d) al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:

"g) il regolamento determina le misure delle indennità di occupazione, commisurate alle tariffe che sono comunque applicabili, nei casi di abusivismo;

h) conferma degli obblighi di regolamentazione comunale delle modalità e dei requisiti per le concessioni di spazi pubblici e per l'esposizione o gestione dei mezzi pubblicitari."».

#### **4.0.41**

[MONGIELLO](#), [PIGNEDOLI](#), [ANDRIA](#), [ANTEZZA](#), [BERTUZZI](#), [PERTOLDI](#), [RANDAZZO](#)

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Accisa sul gasolio agricolo)

1. Al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte dei coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e degli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, pari a euro 21 per 1.000 litri, qualora i predetti soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Il predetto livello minimo di imposizione decorre dal 1° gennaio 2012 e cessa di essere applicato a decorrere dal 1° gennaio 2014 qualora non ne venga previsto il rifinanziamento.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione, del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla citata direttiva n. 2003/96/CE. Qualora tale livello minimo sia modificato, l'accisa dovuta nelle coltivazioni sotto serra è corrispondentemente adeguata.

3. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, e sono previsti, tra l'altro:

*a)* la revisione del citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 454 del 2001 per adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1 e alla normativa europea, sulla base dei criteri di cui alle seguenti lettere;

*b)* la semplificazione delle procedure previste nel regolamento di cui alla lettera *a)*, e la connessa riduzione degli oneri amministrativi e burocratici ricadenti sulle aziende agricole;

*c)* l'attribuzione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e alle agenzie regionali del compito di calcolare, sulla base delle modalità di calcolo stabilite nel decreto stesso, i quantitativi di gasolio attribuibili a ciascun imprenditore agricolo avente diritto, sulla base delle informazioni relative al quantitativo di macchine agricole possedute, da inserire nel fascicolo aziendale, della estensione dei terreni, della qualità delle colture;

*d)* le modalità di effettuazione dei controlli legati alla verifica della coerenza tra mezzi agricoli denunciati, estensione dei terreni, qualità delle colture e quantitativi di gasolio attribuiti alla Guardia di finanza.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 5.1

[PAOLO ROSSI](#), [BARBOLINI](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [STRADIOTTO](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 23 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, la lettera *a)* del comma 28 è sostituita dalla seguente:

"a) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è aggiunto il seguente comma:

‘1-bis. A partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. A partire dall'anno 2012 il software per il calcolo degli studi di settore Gerico, deve essere reso disponibile entro il 31 Dicembre del periodo di imposta nel quale è entrato in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore."».

## 5.2

### LANNUTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nei casi in cui sussista obbligazione solidale posta a carico delle parti ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 per il pagamento dell'imposta dovuta, al fine di garantire che la solidarietà si ricollegi a rapporti giuridico-economici idonei alla configurazione di unitarie situazioni tali da giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa, Equitalia Spa, nell'esercizio dell'attività di riscossione del tributo, è tenuta ad agire, in prima istanza, nei confronti dei beni dai quali si è generata la solidarietà passiva dei coobbligati».

## 5.3

### BRUNO

*Sostituire il comma 4, con i seguenti:*

«4. All'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il ministero e le agenzie fiscali, al fine di assicurare la disponibilità di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite, nonché a tutela del funzionamento della concorrenza, affidano a società specializzate la fornitura di tali servizi attraverso procedure di gara, l'oggetto sociale, fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società".

4-bis. Entro 31 dicembre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze dispone la cessione sul mercato della partecipazione nella società costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146».

## 5.4

[VACCARI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, MONTANI](#)

Al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il periodo di proroga di cui ai precedenti commi 4 e 5 non può andare oltre il 30 settembre 2012.».

**5.5**

[GALIOTO](#)

Al comma 7, capoverso 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Alle Casse previdenziali privatizzate di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, ancorché indicate nell'elenco ISTAT, non si applicano le disposizioni in materia di finanza pubblica, ove non espressamente richiamate».

**5.6**

[THALER AUSSERHOFER, PINZGER](#)

Al comma 7, capoverso 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Alle Casse previdenziali privatizzate di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ancorché indicati nell'elenco ISTAT, non si applicano le disposizioni in materia di finanza pubblica, ove non espressamente richiamate».

**5.7**

[PETERLINI, PINZGER](#)

Al comma 7, capoverso 2, dopo le parole: «e successive modificazioni.» aggiungere il seguente periodo: «Alle Casse previdenziali privatizzate di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, ancorché indicati nell'elenco ISTAT, non si applicano le disposizioni in materia di finanza pubblica, ove non espressamente richiamate».

**5.8**

[COSTA](#)

Al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo: «Alle Casse previdenziali privatizzate di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, ancorché indicati nell'elenco ISTAT, non si applicano le disposizioni in materia di finanza pubblica, ove non espressamente richiamate».

## 5.9

### FLERES

Al comma 7 aggiungere infine il seguente periodo: «Alle Casse previdenziali privatizzate di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, ancorché indicati nell'elenco ISTAT, non si applicano le disposizioni in materia di finanza pubblica, ove non espressamente richiamate».

## 5.10

### D'ALÌ

Al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo: «Alle Casse previdenziali privatizzate di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, ancorché indicati nell'elenco ISTAT, non si applicano le disposizioni in materia di finanza pubblica, ove non espressamente richiamate».

## 5.11

### CASTRO

Al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo: «Alle Casse previdenziali privatizzate di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103 ancorché indicati nell'elenco ISTAT, non si applicano le disposizioni in materia di finanza pubblica se non ove espressamente richiamate».

## 5.12

### FIRRARELLO

Al comma 7, capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Restano ferme le eventuali specifiche disposizioni e deroghe di settore in materia di finanza pubblica.»

## 5.13

### GALIOTO

Al comma 7, capoverso 2, dopo le parole: «e successive modificazioni.» è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Restano ferme le eventuali specifiche disposizioni e deroghe di settore in materia di finanza pubblica.»

## 5.14

### D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis Alle Casse previdenziali privatizzate di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, ancorché indicati nell'elenco ISTAT, non si applicano le disposizioni in materia di finanza pubblica, ove non espressamente richiamate.».

## 5.15

### ZANOLETTI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Alle Casse previdenziali privatizzate di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, ancorché indicati nell'elenco ISTAT, non si applicano le disposizioni in materia di finanza pubblica, ove non espressamente richiamate.».

## 5.16

### BRUNO

Sopprimere il comma 8.

## 5.17

### BRUNO

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008 n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 6 è soppresso;
- b) al comma 6-bis il primo periodo è soppresso».

## 5.0.1

### PISCITELLI, PALMIZIO, VILLARI, CARRARA

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

(Compensazione dei crediti)

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, anche al fine di superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera *a*) dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i contribuenti, siano essi persone fisiche che persone giuridiche, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la compensazione dei loro crediti con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo».

### **5.0.2**

[PISCITELLI, PALMIZIO, VILLARI, CARRARA](#)

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

(Innalzamento dell'azione cautelare)

1. L'iscrizione ipotecaria da parte del Concessionario della riscossione (Equitalia S.p.A), previa notifica al contribuente dell'intimazione di pagamento, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, è consentita solo se l'importo di pagamento del debito, complessivo di interessi e sanzioni, sia superiore ai 30 mila euro».

### **5.0.3**

[PALMIZIO](#)

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

(Riduzione degli interessi)

1. I contribuenti che hanno concordato con Equitalia S.p.A. una rateizzazione a sanatori a della propria posizione debitoria hanno diritto alla riduzione del 50 per cento di tutti gli interessi».

### **5.0.4**

[PISCITELLI, PALMIZIO, VILLARI, CARRARA](#)

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

(Divieto di segnalazione alla Centrale dei rischi creditizi)

1. Al fine di non generare ulteriori disagi nei confronti dei contribuenti in sofferenza con gli istituti di credito, le azioni esecutive poste in essere da Equitalia S.p.A. non possono essere segnalate alla Centrale dei rischi creditizi».

## **5.0.5**

[CICOLANI](#)

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

(Disposizioni in materia di sovraccosti nelle infrastrutture ferroviarie)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le modifiche di cui al comma 4 devono essere accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari per garantire i livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore della infrastruttura e le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione"».

## **5.0.6**

[CICOLANI](#)

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

(Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza

dei luoghi di lavoro)

1. All'articolo 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo del comma 2 le parole: "entro quarantotto mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro cinquantasette mesi,";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 e alla legge 26 aprile 1974, n. 191 e i relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine ovvero dall'entrata in vigore della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul lavoro marittimo limitatamente alle attività lavorative a bordo delle navi mercantili e da pesca ed in ambito portuale, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni"».

## 6.1

### FANTETTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole "dai comuni," sono inserite le seguenti: "dalle camere di commercio,"».

## 6.2

### SANGALLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "dai comuni," sono inserite le seguenti: "dalle camere di commercio,"».

## 6.3

### DE ANGELIS

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è così sostituito:

"9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della Tariffa di igiene urbana prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità

immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311"».

## 6.4

### DE ANGELIS

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Fino alla entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il fondo costituito presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 2, comma 66, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 in materia di catasto, per il finanziamento delle funzioni catastali decentrate, è distribuito ai Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti per una quota maggioritaria delle risorse, in proporzione della rispettiva popolazione residente; la restante quota delle risorse è destinata ai Comuni che esercitano in forma sperimentale le funzioni catastali alla data del 1° gennaio 2011 ed è parimenti distribuita in proporzione della rispettiva popolazione residente.

5-ter. La modalità attuativa del precedente comma 7, inclusi interventi di sensibilizzazione, formazione ed assistenza ai Comuni da attuarsi a cura dell'ANCI, è determinata mediante decreto di natura non regolamentare, del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.

5-quater. Gli accordi in base ai quali sono state attivate le predette sperimentazioni sono equiparati ai sensi del presente articolo, alle convenzioni previste dal comma 197, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 196».

## 6.5

### STRADIOTTO

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Fino alla entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il fondo costituito presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 2, comma 66, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 in materia di catasto, per il finanziamento delle funzioni catastali decentrate, è distribuito ai Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti per una quota maggioritaria delle risorse, in proporzione della rispettiva popolazione residente; la restante quota delle risorse è

destinata ai Comuni che esercitano in forma sperimentale le funzioni catastali alla data del 1° gennaio 2011 ed è parimenti distribuita in proporzione della rispettiva popolazione residente.

*5-ter.* La modalità attuativa del precedente comma 7, inclusi interventi di sensibilizzazione, formazione ed assistenza ai Comuni da attuarsi a cura dell'ANCI, è determinata mediante decreto di natura non regolamentare, del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.

*5-quater.* Gli accordi in base ai quali sono state attivate le predette sperimentazioni sono, equiparati ai sensi del presente articolo, alle convenzioni previste dal comma 197, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 196».

## 6.6

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«*5-bis.* Le compravendite immobiliari concluse a valori di mercato uguali o superiori a quelle indicate dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio sono, in ogni caso, escluse da successivi accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.»

## 6.7

[PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PETERLINI](#), [FOSSON](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«*5-bis.* Al comma 14-*ter.* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28" inserire le seguenti: "nonché con esclusione dei fabbricati rurali strumentali ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge del 30 dicembre 1993, n. 557 e successive integrazioni e modificazioni situati in zona montana,"».

## 6.8

[THALER AUSSERHOFER](#), [PINZGER](#), [FOSSON](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«*5-bis.* All'articolo 13, comma 14-*ter.*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: "decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28" inserire le seguenti: "nonché con esclusione dei fabbricati rurali strumentali ai sensi del comma 3-*bis*, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557

convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 con superficie coperta inferiore a mq 100 e situati in zona montana,"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

## **6.9**

[PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 14-ter, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28" inserire le seguenti: "nonché con esclusione dei fabbricati rurali strumentali ai sensi del comma 3-bis, dell'articolo 9 del decreto-legge del 30 dicembre 1993, n. 557, e successive integrazioni e modificazioni con superficie coperta inferiore a metri quadrati 100 e situati in zona montana,"».

## **6.10**

[THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 14-ter, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano sono comunque esclusi dalla dichiarazione al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali strumentali ai sensi del comma 3-bis, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 iscritti al catasto terreni e esentati dall'imposta municipale propria in base all'articolo 80, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

## **6.11**

[PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al termine del comma 14-ter, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 6, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è aggiunto il seguente periodo: "Nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano sono comunque esclusi dalla dichiarazione al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali strumentali ai sensi del comma 3-bis. dell'articolo 9 del decreto-legge del 30 dicembre 1993, n. 557 iscritti al catasto terreni e esentati dall'imposta municipale propria in base all'articolo 80 comma 1-bis. del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972 e successive modificazioni ed integrazioni."».

## **6.12**

[PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "30 novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"».

## **6.13**

[THALER AUSSERHOFER, PINZGER](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al 2 comma dell'articolo 34-quinquies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 convertito, con modificazioni, con legge 9 marzo 2006, n. 80 alla lettera a) le parole: "30 giorni dal momento" sono sostituite dalle seguenti: "60 giorni dal momento"».

*Conseguentemente alla lettera b) dello stesso comma, le parole: «entro 30 giorni dal momento» sono sostituite dalle seguenti: «entro 60 giorni dal momento».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

## **6.14**

[PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 34-*quinquies*, secondo comma, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80:

a) alla lettera a), le parole: "trenta giorni dal momento" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni dal momento";

b) alla lettera b) le parole: "entro trenta giorni dal momento" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dal momento"».

## 6.15

[THALER AUSSERHOFER](#), [PINZGER](#), [FOSSON](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il comma 8 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

"8. La validità della patente è confermata dal competente ufficio della Motorizzazione civile che consegna al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a consegnare al titolare della patente di guida, nel giorno stesso dell'effettuazione della visita, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Tale documentazione va consegnata agli uffici competenti della motorizzazione civile per il rilascio immediato del duplicato della patente con l'indicazione del nuovo termine di scadenza. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità. Entro il giorno quindici di ogni mese gli uffici della Motorizzazione Civile devono trasmettere telematicamente all'ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici un elenco di tutte le patenti rinnovate il mese precedente"».

## 6.100 (Già 12.0.6)

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«**Art. 12-bis.**

(Superficie assoggettabile al tributo sui rifiuti

e sui servizi indivisibili (RES))

1. Il comma 2 dell'articolo 6 è così sostituito:

"2. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è così sostituito:

9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della tariffa di igiene urbana prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311"».

#### **6.101 (già emen 4.0.29)**

[STRADIOTTO, VITALI, BARBOLINI](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Superficie assoggettabile al tributo

sui rifiuti e sui servizi indivisibili (RES))

1. Il comma 2 dell'articolo 6 è così sostituito:

"2. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è così sostituito:

‘9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della Tariffa di igiene urbana prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale

determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311"».

### 7.0.1

[PAOLO FRANCO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

(Modifiche in materia di imposta di stazionamento delle imbarcazioni)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi da 2 a 10 sono sostituiti dai seguenti:

"2. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, i soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al versamento di una Un'imposta annuale, secondo le modalità indicate dai commi da 4 a 10, in ragione delle unità da diporto detenute nell'anno, nelle misure di seguito indicate:

- a) euro 400 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
- b) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
- c) euro 1.800 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
- d) euro 3.000 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
- e) euro 5.000 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
- e) euro 8.000 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
- j) euro 15.000 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
- g) euro 18.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
- h) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
- i) euro 30.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, società ed enti, compresi i trust, residenti nel territorio dello stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che posseggano o, ai quali è attribuita la detenzione di unità da diporto soggette all'imposta, in ragione dei giorni effettivi di possesso nell'anno.

3. L'imposta è ridotta:

a) al cinquanta per cento per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia;

b) al cinquanta per cento per le unità soggette al tributo di cui al comma 2, a vela con motore ausiliario;

c) in ragione dei giorni dell'anno nei quali le unità da diporto si trovino in un area di rimessaggio;

#### 4. L'imposta non si applica:

a) alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti;

b) alle unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;

c) alle unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto;

d) alle unità da diporto che costituiscono oggetto ovvero sono utilizzate quali beni strumentali per l'attività d'impresa;

e) alle unità da diporto ritirate dalle società di leasing per inadempienza contrattuale.

5. L'esclusione di cui al comma 4, lettera d) è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività commerciale.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 21 lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito dell'imposta di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2 è esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di

constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 18, dicembre 1997, n. 471"».

## 7.0.2

### STRADIOTTO

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

(Modifiche in materia di imposta di stazionamento delle imbarcazioni)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi da 2 a 10 sono sostituiti dai seguenti:

"2. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, i soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al versamento di una Un'imposta annuale, secondo le modalità indicate dai commi da 4 a 10, in ragione delle unità da diporto detenute nell'anno, nelle misure di seguito indicate:

- a) euro 400 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
- b) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
- c) euro 1.800 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
- d) euro 3.000 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
- e) euro 5.000 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
- e) euro 8.000 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
- j) euro 15.000 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
- g) euro 18.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
- h) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
- i) euro 30.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, società ed enti, compresi i trust, residenti nel territorio dello stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che posseggano o, ai quali è attribuita la detenzione di unità da diporto soggette all'imposta, in ragione dei giorni effettivi di possesso nell'anno.

3. L'imposta è ridotta:

a) al cinquanta per cento per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia;

b) al cinquanta per cento per le unità soggette al tributo di cui al comma 2, a vela con motore ausiliario;

c) in ragione dei giorni dell'anno nei quali le unità da diporto si trovino in un area di rimessaggio;

4. L'imposta non si applica:

a) alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti;

b) alle unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;

c) alle unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto;

d) alle unità da diporto che costituiscono oggetto ovvero sono utilizzate quali beni strumentali per l'attività d'impresa;

e) alle unità da diporto ritirate dalle società di leasing per inadempienza contrattuale.

5. L'esclusione di cui al comma 4, lettera d) è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività commerciale.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 21 lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. n gettito dell'imposta di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2 è esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 18, dicembre 1997, n. 471"».

### 7.0.3

#### SANGALLI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

(Modifiche in materia di imposta di stazionamento delle imbarcazioni)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi da 2 a 10 sono sostituiti dai seguenti:

"2. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, i soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al versamento di una Un'imposta annuale, secondo le modalità indicate dai commi da 4 a 10, in ragione delle unità da diporto detenute nell'anno, nelle misure di seguito indicate:

- a) euro 400 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
- b) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
- c) euro 1.800 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
- d) euro 3.000 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
- e) euro 5.000 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
- e) euro 8.000 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

j) euro 15.000 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

g) euro 18.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

h) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;

i) euro 30.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, società ed enti, compresi i trust, residenti nel territorio dello stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che posseggano o, ai quali è attribuita la detenzione di unità da diporto soggette all'imposta, in ragione dei giorni effettivi di possesso nell'anno.

### 3. L'imposta è ridotta:

a) al cinquanta per cento per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia;

b) al cinquanta per cento per le unità soggette al tributo di cui al comma 2, a vela con motore ausiliario;

c) in ragione dei giorni dell'anno nei quali le unità da diporto si trovino in un area di rimessaggio;

### 4. L'imposta non si applica:

a) alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti;

b) alle unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;

c) alle unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto;

d) alle unità da diporto che costituiscono oggetto ovvero sono utilizzate quali beni strumentali per l'attività d'impresa;

e) alle unità da diporto ritirate dalle società di leasing per inadempienza contrattuale.

5. L'esclusione di cui al comma 4, lettera d) è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività commerciale.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 21 lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito dell'imposta di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2 è esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 18, dicembre 1997, n. 471"».

## 8.1

### MASCITELLI, LANNUTTI

*All'articolo 8, premettere il seguente:*

#### «Art. 08.

(Valutazione ufficiale del *tax gap*

e degli obiettivi annuali di recupero del gettito)

1. All'articolo 10, comma 3, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica, dopo le parole: "nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche.", sono aggiunte le seguenti: "In questa sezione del DEF è indicato il *tax gap* previsto, calcolato come differenza tra le previsioni delle imposte dovute e di quelle che si prevedono non saranno pagate, sia come indice complessivo che articolato in riferimento alle principali imposte. Sono altresì indicati gli obiettivi annuali del recupero di gettito conseguenti alle attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscali, nonché i risultati conseguiti nell'anno precedente, distinguendo tra imposte accertate e quelle effettivamente riscosse. I dati sul recupero di

gettito evaso sono distinti tra i proventi dell'attività di accertamento vera a propria e quelli derivanti dal recupero di somme dichiarate e non versate, di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché da correzioni di errori nella liquidazione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 1, attraverso separata contabilizzazione».

## 8.2

### TANCREDI

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire le parole: «dal 25 al 50 per cento» con le seguenti: «dal 10 al 50 per cento»;

b) nell'ultimo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.» aggiungere le seguenti: «Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle sanzioni versate per effetto del presente comma».

## 8.3

BARBOLINI, AGOSTINI, MORANDO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, PEGORER

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. AI fine di favorire l'emersione di nuova di base imponibile, a titolo sperimentale per il triennio 2012-2014, alle spese documentate, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro annui, sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali e le spese sostenute per la riparazione auto, moto e biciclette, si applica la detrazione per oneri nella misura prevista dall'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della detrazione le spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni e degli immobili pertinenziali e per la riparazione delle auto, moto e biciclette devono essere certificate da apposita fattura contenente la specificazione della natura, qualità e quantità degli interventi realizzati.

3-*ter*. Ai medesimi fini di cui al comma 3-*bis*, per il triennio 2012-2014, alle prestazioni di servizi e opere per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali, nonché per la riparazione di auto, moto e biciclette si applica l'aliquota IVA ridotta di cui alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

*3-quater.* Al prestatore d'opera che emette false fatture destinate all'utilizzo delle agevolazioni di cui al comma *3-ter*, è inibito l'esercizio dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno.

*3-quinquies.* I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui al comma *3-bis*, senza averne il titolo e detraggono spese non sostenute, sono sottoposti alla sanzione pari a 10 volte la somma illegittimamente detratta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*3-sexies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di attuazione dei commi da *3-bis* a *3-quinquies* del presente articolo».

#### 8.4

[BARBOLINI](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [PAOLO ROSSI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [STRADIOTTO](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«*3-bis.* All'articolo *37-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 3 è abrogato;

*b)* dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"*8-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche all'IRAP e all'IVA e alle altre imposte dirette ed indirette".

*3-ter.* Le maggiori entrate derivanti dal comma *3-bis*, sono assegnate ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e vincolate all'adozione di misure permanenti finalizzate, per una quota pari al 50 per cento alla riduzione della pressione fiscale sui contribuenti e per la restante quota all'adozione di misure per lo sviluppo delle imprese, con priorità di intervento per le imprese innovative».

#### 8.5

[BARBOLINI](#), [AGOSTINI](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [PAOLO ROSSI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [STRADIOTTO](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LEGNINI](#), [LUMIA](#), [MERCATALI](#), [MORANDO](#), [PEGORER](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* Ai fini dell'applicazione degli articoli 51, comma 3, e 54 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'utilizzazione delle autovetture indicate nell'articolo 54, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, nonché da parte delle società a partecipazione maggioritaria per la generalità delle amministrazioni pubbliche, si presume effettuata ad uso promiscuo da parte dei soggetti che ne hanno la disponibilità in via esclusiva o prevalente. Il valore è determinato in misura del 20 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'utilizzazione degli autoveicoli, incluse quelle relative al personale addetto alla guida».

## 8.6

[BARBOLINI](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [PAOLO ROSSI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [STRADIOTTO](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di *bonus* di qualsiasi natura e *stock optino*, di valore superiore a 6.000 euro annui, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di contratti di lavoro a progetto costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall'articolo 3 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce le modalità di attuazione del comma 3-bis».

## 8.7

[GALIOTO](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le parole: "articoli 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 3 e 4"».

## 8.8

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

Sopprimere i commi 4 e 5.

## 8.9

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:*

«4. I ricavi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici; i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e, in caso di accertamento, spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».

## **8.10**

[GALIOTO](#)

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 12-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43" aggiungere le seguenti: ", o per i reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e degli articoli 40, 41 e 43 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".

7-*ter*. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, dopo le parole: "decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74", aggiungere le seguenti: "ed agli articoli 40, 41 e 43 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504"».

## **8.11**

[GALIOTO](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "Le Capitanerie di porto", sono sostituite dalle seguenti: "La Guardia di finanza, le altre forze di polizia, le capitanerie di porto,"».

## **8.12**

[PAOLO FRANCO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

Sopprimere il comma 8.

## **8.13**

[PICHETTO FRATIN](#), [MAZZARACCHIO](#), [TANCREDI](#), [BONFRISCO](#), [LATRONICO](#)

*Sopprimere il comma 8.*

### **8.17**

[PAOLO FRANCO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, elabora liste selettive di contribuenti ai quali siano state constatate, anche a seguito di segnalazioni non anonime all'Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza, ripetute violazioni in ordine all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.»

### **8.18**

[PICHETTO FRATIN](#), [MAZZARACCHIO](#), [TANCREDI](#), [BONFRISCO](#), [LATRONICO](#)

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, elabora liste selettive di contribuenti ai quali siano state constatate, anche a seguito di segnalazioni non anonime all'Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza, ripetute violazioni in ordine all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.»

### **8.22**

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

Al comma 8, dopo la parola «elabora» inserire le seguenti: «, in collaborazione con le associazioni rappresentative dei commercianti e degli artigiani».

### **8.23**

[VIMERCATI](#), [VITA](#)

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. All'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, il comma 2 è abrogato.

8-ter. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 35 è abrogato;

b) al comma 37 le parole "1° gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

c) al comma 37-bis le parole "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

d) al comma 37-ter le parole "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti "entro il 1° gennaio 2013";

e) al comma 37-ter le parole " non aventi valore fiscale, " sono soppresse.

8-quater. All'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, il comma 4 è abrogato.

8-quinquies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 365 le parole "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013" e le parole "30 luglio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 luglio 2013";

b) al comma 366 le parole "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2012".

## 8.24

### LANNUTTI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo la lettera i-octies), è aggiunta la seguente:

"i-novies) le spese sostenute, per un importo non superiore a 2.000 euro annui, per l'effettuazione, presso l'unità Immobiliare adibita ad abitazione principale, di lavori di manutenzione e di riparazione, effettuati, a qualunque titolo, da prestatori d'opera. Dette spese devono essere certificate da fattura contenente la specificazione della natura e dalla qualità dei lavori eseguiti e l'indicazione del codice fiscale del destinatario"».

## 8.25

### GERMONTANI

*Al comma 9, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis).- (IVA sui libri elettronici) – 1. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata, dopo la parola "libri", aggiungere le seguenti: "anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica".

2. All'onere derivante dal comma precedente, valutato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trilermale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

## **8.26**

### [DE ANGELIS](#)

*Al comma 9 aggiungere infine la seguente lettera:*

«c) il terzo comma dell'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è sostituito dal seguente:

"In caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. La disposizione del periodo precedente si applica a condizione che la relativa denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale sia inviata entro i termini previsti dai precedenti commi.)"»

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. il terzo comma dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 è sostituito dal seguente:

"In caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. La disposizione del periodo precedente si applica a condizione che la relativa denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale sia inviata entro i termini previsti dai precedenti commi.)"»

## **8.27**

### [FANTETTI](#)

*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Il conservatore del registro delle imprese, verificata la cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede alla cancellazione della società dal registro medesimo. Le società di capitali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, non hanno ridenominato il capitale sociale in euro, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213 come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 1999 n. 206, non hanno, limitatamente alle società a responsabilità limitata ed a quelle consortili a responsabilità limitata, presentato all'ufficio del registro delle imprese l'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, ai sensi dell'articolo 16, comma 12-undecies della legge 28 gennaio 2009 n. 2, e che non hanno iscritto nel registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono sciolte senza nomina del liquidatore con provvedimento del conservatore del registro delle imprese.

9-ter. Le società di capitali confiscate con provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria, che risultino da oltre tre anni non più operative e prive di dipendenti, possono essere cancellate dal conservatore dell'ufficio registro delle imprese, nella cui circoscrizione territoriale ha sede la società, su domanda dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

9-quater. Il conservatore del registro delle imprese notifica copia del provvedimento di cancellazione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge».

## 8.28

### SANGALLI

*Dopo il comma 9 inserire i seguenti:*

«9-bis. il conservatore del registro delle imprese, verificata la cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede alla cancellazione della società dal registro medesimo. Le società di capitali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni non hanno ridenominato il capitale sociale in euro, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213 come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 1999 n. 206, non hanno, limitatamente alle società la responsabilità limitata ed a quelle consortili a responsabilità limitata, presentato all'ufficio del registro delle imprese l'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, ai sensi dell'articolo 16, comma 12-undecies della legge 28 gennaio 2009 n. 2, e che non hanno iscritto nel registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono sciolte senza nomina del liquidatore con provvedimento del conservatore del registro delle imprese.

9-ter. Le società di capitali confiscate con provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria, che risultino da oltre tre anni non più operative e prive di dipendenti, possono essere cancellate dal conservatore dell'ufficio registro delle imprese, nella cui circoscrizione territoriale ha sede la società,

su domanda dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

*9-quater.* il conservatore del registro delle imprese notifica copia del provvedimento di cancellazione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge».

## **8.29**

### PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. Il conservatore del registro delle imprese, verificata la cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede alla cancellazione della società dal registro medesimo. Le società di capitali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, non hanno ridenominato il capitale sociale in euro, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213 come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 1999 n. 206, non hanno, limitatamente alle società a responsabilità limitata ed a quelle consortili a responsabilità limitata, presentato all'ufficio del registro delle imprese l'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, ai sensi dell'articolo 16, comma 12-undecies della legge 28 gennaio 2009 n. 2, e che non hanno iscritto nel registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono sciolte senza nomina del liquidatore con provvedimento del conservatore del registro delle imprese.

*9-ter.* Le società di capitali confiscate con provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria, che risultino da oltre tre anni non più operative e prive di dipendenti, possono essere cancellate dal conservatore dell'ufficio registro delle imprese, nella cui circoscrizione territoriale ha sede la società, su domanda dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

*9-quater.* Il conservatore del registro delle imprese notifica copia del provvedimento di cancellazione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge».

## **8.30**

### MARCO FILIPPI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al fine di assicurare l'esattezza e le corrette corrispondenza e tracciabilità delle transazioni automobilistiche, in caso di cessione, non fuori campo IVA, di veicolo usato, alla

formalità di trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) va allegata una fotocopia semplice o una riproduzione in carta semplice della relativa fattura, oppure, in caso di fatturazione differita, così come di scontrino o ricevuta fiscali, una dichiarazione sostitutiva di notorietà dell'acquirente relativa ai dati del cedente nonché emittente. Inoltre, nel caso di prima iscrizione al PRA di veicolo importato dall'estero attraverso i canali non ufficiali, sulla dichiarazione di proprietà l'acquirente deve dichiarare i dati della persona fisica o giuridica dalla quale ha effettuato l'acquisto nonché il prezzo pagato, ovvero allegare alla formalità una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le stesse informazioni».

### **8.31**

[ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, sostituire le parole: "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" con le seguenti: "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79"».

### **8.32**

[BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere 1 seguenti:*

«9-bis. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le disposizioni di cui ai commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, riacquistano efficacia».

### **8.33**

[PISCITELLI](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sostituire le parole "alloggiati nelle

strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" con le seguenti: "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79"».

## 8.34

[BARBOLINI](#), [AGOSTINI](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [PAOLO ROSSI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [STRADIOTTO](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LEGNINI](#), [LUMIA](#), [MERCATALI](#), [MORANDO](#), [PEGORER](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

10-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 500, se il reddito complessivo non supera euro 15.000 euro;

b) euro 250, se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000.

2. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 1.000, se il reddito complessivo non supera euro 15.000 euro;

b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000.»

3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

4. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2012, a 300 per l'anno 2013 e a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 10-quater e sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 10-quinquies.

10-quater. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa

corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in Vigore della legge di conversione del presente decreto legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

*10-quinquies.* Al fini di cui al comma *10-bis*, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. S, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 500 milioni per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*10-sexies.* Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monito raggio degli oneri di cui al comma *10-bis*. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma «programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

## 8.35

### LANNUTTI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«*10-bis.* La disciplina di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica a tutti i contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque

stipulati, la cui registrazione venga effettuata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

### **8.36**

MARCO FILIPPI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-*bis*. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del Codice Civile si applica un'imposta pari al triplo della relativa tariffa. Quanto disposto dal periodo che precede vale anche se l'acquirente sia il contribuente che commercia veicoli di cui al comma 6, primo periodo, del presente articolo"».

### **8.37**

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Sopprimere il comma 11.

### **8.38**

BARBOLINI

*Dopo il comma 11, aggiungere:*

«11-*bis*. Allo scopo di promuovere il rispetto dell'obbligazione fiscale, l'Agenzia delle entrate, in via sperimentale, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso, previo espletamento di attività di accertamento, può rilasciare ai contribuenti di cui al comma 11 e ai titolari di reddito autonomo, d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore, con esclusione dei contribuenti con fatturato superiore a 1 milione di euro, in regola con le obbligazioni fiscali, un apposito certificato attestante il rispetto delle obbligazioni fiscali da utilizzare a fini di comunicazione nei rapporti con la clientela.

11-*ter*. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, sono definite le modalità per il rilascio del certificato di cui al comma 11-*bis*».

### **8.39**

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Al comma 12, sopprimere la lettera b).

## 8.40

### GALIOTO

*Dopo il comma 12 inserire i seguenti:*

«12-bis. Al fine di conseguire il necessario allineamento dei termini decadenziali per l'affidamento all'Agente della Riscossione dei crediti previdenziali con quelli previsti in materia di crediti tributari, l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è così modificato:

1". L'Agente della Riscossione, o laddove previsto, direttamente l'Ente pubblico previdenziale e assicurativo notifica il titolo esecutivo al debitore o al coobbligato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo al termine fissato per il versamento delle Somme dovute a titolo di contributi e premi denunciati alle scadenze mensili o periodiche, ovvero al termine assegnato per il versamento in caso di riconoscimento del debito nonché, in caso di denuncia o comunicazione tardiva, dalla data di Conoscenza da parte dell'Ente;

b) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo per le Somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio."

12-ter. All'articolo 38, Comma 12, del decreto-legge 31 maggio. 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il termine del 31 dicembre 2012 è differito al 31 dicembre 2013».

## 8.41

### MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

*Al comma 16, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: "ovvero comunque dismesse", sono inserite le seguenti: "nel corso dell'anno 2011».

## 8.42

### GERMONTANI

*Al comma 16, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) – Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: "ovvero comunque dismesse", sono inserite le seguenti: "nel corso dell'anno 2011"»,

#### **8.43**

[BARBOLINI](#), [VITALI](#)

Al comma 16. lettera f), capoverso «15-bis» dopo le parole: «per lo Stato italiano, per una sua» sostituire le seguenti: «suddivisione politica o amministrativa» con la seguente: «Regione».

#### **8.44**

[MUSI](#), [BARBOLINI](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [MICHELONI](#), [LEDDI](#), [RANDAZZO](#), [PAOLO ROSSI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [STRADIOTTO](#)

*Al comma 16, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«t-bis). Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad effettuare le opportune variazioni di bilancio».

Conseguentemente, dopo il comma 25 aggiungere il seguente: «25-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 16, lettera f-bis), valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato.

#### **8.45**

[THALER AUSSERHOFER](#), [PINZGER](#), [FOSSON](#)

Al comma 16, sopprimere la lettera i).

#### **8.46**

[LANNUTTI](#), [MASCITELLI](#)

Al comma 16, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: «L'imposta sul valore aggiunto che, a seguito di accertamenti tributari successivi al rimpatrio o alla regolarizzazione di attività detenute all'estero in attuazione dello stesso articolo 13-bis del decreto legge citato, dovesse risultare evasa, dovrà essere dal contribuente integralmente versata all'amministrazione finanziaria, incluse le sanzioni e gli interessi».

## 8.47

### LANNUTTI, MASCITELLI

*Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:*

«17-bis. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è inserito il seguente:

"Art. 11-bis. - (*Dichiarazione patrimoniale*). – 1. I contribuenti devono riportare in un prospetto allegato alla dichiarazione annuale dei redditi, gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia e all'estero di qualsiasi tipologia.

2. L'Agenzia delle entrate provvederà a inserire il prospetto di cui al comma 1 nella modulistica delle dichiarazioni dei redditi a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012".

17-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471, è inserito il seguente:

"4-bis. Se nella dichiarazione di cui all'articolo 11-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è omissivo un cespite patrimoniale, tale cespite, se individuato dall'attività accertata dell'Agenzia delle Entrate, viene confiscato, ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, su richiesta degli uffici che hanno effettuato l'accertamento"».

## 8.48

### PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

*All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) Al comma 18 premettere le seguenti parole: *A decorrere dal 1° gennaio 2013,»;*

b) al comma 19 premettere le seguenti parole: *"A decorrere dal 1° gennaio 2013,».*

## 8.49

### GRANAIOLA

Sopprimere il comma 22.

## 8.50

[BARBOLINI](#), [AGOSTINI](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [PAOLO ROSSI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [STRADIOTTO](#), [DELLA MONICA](#), [CAROFILIO](#), [CASSON](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [MARITATI](#), [PERDUCA](#)

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

"Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). – 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi";

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei ereditari*). – 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dire ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo 111, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»;

c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:

"Art. 2625. - (*Impedito controllo*). – 1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni".

22-ter. L'articolo 173-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

"Art. 173-bis. – (*Falso in prospetto*). – 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

22-quater. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: "e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni» sono soppresse".

22-quinquies. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse.

b) all'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

## 8.51

[PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PETERLINI](#), [FOSSON](#)

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

«22-bis. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto un nuovo numero 128):

"128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e da censire tra le categorie da A12 ad A17 ovvero è destinata ad attività agrituristiche, effettuate nei confronti di imprenditori agricoli iscritti come tali nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) e d) del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella"».

## 8.52

[MILANA](#)

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

«22-bis. All'articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" inserire le seguenti: ", che siano costituite in assoluta prevalenza da tesserati e svolgenti una effettiva e documentata attività sportiva presso le Federazioni nazionali, Enti di promozione sportiva, discipline associate, associazioni benemerite, con preventiva iscrizione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica nel Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI"».

## **8.53**

### MILANA

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

«22-bis. All'articolo 149, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera d) inserire la seguente:

"d-bis) non prevalenza di associati tesserati e svolgenti una effettiva e documentata attività sportiva presso le Federazioni Nazionali, Enti di Promozione o Discipline associate, con preventiva iscrizione dell'associazione dilettantistica o società dilettantistica nel Registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, tenuto dal CONI"».

## **8.54**

### PALMIZIO

Sopprimere il comma 23.

## **8.55**

### BAIO, CRISTINA DE LUCA

Sopprimere il comma 23.

## **8.56**

### FERRANTE, DELLA SETA, BARBOLINI, FONTANA, MERCATALI, BUBBICO

Sopprimere il comma 23.

## **8.57**

## PICHETTO FRATIN, CURSI, SAIA

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. Alle spedizioni postali di stampe promozionali e propogandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, si applica il medesimo trattamento tariffario previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2004, n. 46, dal decreto del Ministero delle Comunicazioni 13 novembre 2002, recante: "Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria ' no profit '". Dall'attuazione del Presente comma non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

## **8.58**

### LATRONICO

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo ed allo scopo di tutelare i prioritari interessi dell'erario e l'interesse pubblico della tutela della salute, all'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "del patentino", inserire le seguenti: "quest'ultimo anche con riguardo alle previsioni di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1"».

## **8.59**

### TANCREDI

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo ed allo scopo di tutelare i prioritari interessi dell'erario e l'interesse pubblico della tutela della salute, all'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "del patentino," inserire le seguenti: "quest'ultimo anche con riguardo alle previsioni di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1"».

## **8.60**

### MASSIMO GARAVAGLIA

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo ed allo scopo di tutelare i prioritari interessi dell'erario e l'interesse pubblico della tutela della salute, all'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "del patentino," inserire le seguenti: "quest'ultimo anche con riguardo alle previsioni di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1"».

## **8.61**

### [LEGNINI](#)

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo ed allo scopo di tutelare i prioritari interessi dell'erario e l'interesse pubblico della tutela della salute, all'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "del patentino," sono inserite le seguenti: "anche con riguardo alle previsioni di cui all'articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1"».

## **8.62**

### [SAIA](#), [MENARDI](#), [AUGELLO](#), [PICHETTO FRATIN](#)

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo ed allo scopo di tutelare i prioritari interessi dell'erario e l'interesse pubblico della tutela della salute, all'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "del patentino," inserire le seguenti: "quest'ultimo anche con riguardo alle previsioni di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a), capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1"».

## **8.63**

### [GERMONTANI](#)

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo ed allo scopo di tutelare i prioritari interessi dell'erario e l'interesse pubblico della tutela della salute, all'articolo 24, comma 42, del decreto- legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla

legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "del patentino," inserire le seguenti: "quest'ultimo anche con riguardo alle previsioni di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a), capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1"».

## **8.64**

### GALIOTO

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo ed allo scopo di tutelare i prioritari interessi dell'erario e l'interesse pubblico della tutela della salute, all'articolo 24, comma 42, del decreto- legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: »del patentino,« inserire le seguenti: «quest'ultimo anche con riguardo alle previsioni di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1."».

## **8.65**

### TANCREDI

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. All'articolo 17, comma 4, lettera a), capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dopo le parole: "rivendita di tabacchi" aggiungere le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293" e dopo le parole: "prescrizioni tecniche" aggiungere le seguenti: ", di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,"».

## **8.66**

### LATRONICO

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. All'articolo 17, comma 4, lettera a), capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dopo le parole: "rivendita di tabacchi" aggiungere le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 23, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293" e dopo le parole: "prescrizioni tecniche" aggiungere le seguenti: ", di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,"».

## **8.67**

## MASSIMO GARAVAGLIA

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. All'articolo 17, comma 4, lettera *a*), capoverso 8, lettera *b*) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dopo le parole: "rivendita di tabacchi" aggiungere le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293" e dopo le parole: "prescrizioni tecniche" aggiungere le seguenti: ", di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,"».

## **8.68**

## GERMONTANI

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. All'articolo 17, comma 4, lettera *a*), capoverso 8, lettera *b*) del decreto-legge 24 gennaio 2012,